P E R

LO BAR. D. ANTONIO, D. SALVADORE E D. CARLO

L A B O N I A

C O N T R A

L' I L L U S T R E P R I N C I P E

S A M B I A S E

Detentore de' feudi di Campana e Bocchigliero.

Presso lo scriv. del Duca;
in banca del D.r Falanga.

Prospetto generale della causa.

Disamina della vendita.

§. XLIV.

§. LXIV.

Disamina della transazione.

§. LXXXVII.

Lesione della vendita e della transazione.

Forza de' decreti di *Expedit*.

§. CVII.

Sentenza da rivedersi.

Prospetto generale della causa,

§. I. *Introduzione*.

SE, come il mio avversario si lusinga di potere con un disprezzo affettato screditar la ragione de' miei clienti, chiamando audace e temeraria la loro intrapresa; così sperassi io di conciliarle del credito con argomenti esteriori, i quali sempre per altro pesano alquanto più delle vane declamazioni; comincerei dal dire, che la serie degli avvocati, i quali di mano in mano l'han sostenuta, sebbene or termini in nomi molto oscuri, contiene nulladimeno per tutto il passato i primi lumi del foro (*); che nella prima decisione il suo evento dipese da un sol voto fra nove; che la stessa sua perdita contiene tanto di guadagnato, quanto in altre cause sarebbe obbietto di vittoria non lieve; che questa perdita si è generalmente finora avuta per una delle pruove del sinistro fato, a cui soggiaccion talvolta le cause migliori. Ma persuaso, che presso giudici illuminati e costanti gli accidenti non entran mai nel calcolo della giustizia

(*) I precedenti avvocati di casa *Labonia*, che nomino per cagion d'onore, sono stati, il Sig. *Marchese Bisogni*, ora *Caporuota* del S. R. *Consiglio*; D. *Saverio* di *Andrea*, morto *Consigliere* delle *Reali Finanze*; il qm. *Marchese Caporuota Palmieri*, degno suocero dell' odierno avvocato contrario; il Sign. *Presid.* della *R. Camera*, *Suarez Coronel*; il Sig. *Caporuota della Rossa*; il Sig. *Consigliere de Marco*. Del solo *Sig. Marchese Bisogni* si trova un' allegazione degna del suo nome, che servì alla prima decisione.

zia; dirò più tosto, che o si guardi la varietà e il momento delle quistioni da discutersi, o il valor della cosa litigiosa, ascendente a centinaja di migliaja di ducati, o la estrema opposizione delle fortune de' litiganti, o la età della lite, maggiore d'un mezzo secolo; la causa è grande, ed è degnissima d'impegnare in un modo speziale l'attenzione, la umanità, la pazienza del S. R. C. Io mi auguro con questa prevenzione di impetrarne almeno, che supplendo egli benignamente a' miei sforzi in quanto sia d' uopo e del suo officio, non lasci desiderare alla parte debole una miglior difesa; e mi sia indulgente, se il timore d'aggiugnere a questa mia i difetti della negligenza la farà crescere facilmente ad una mole importuna.

§. II. *Fatti antichi.*

Francesco Labonia delle vicinanze di *Rossano*, nella *Calabria citeriore*, dopo avere assoggettata tutta la sua eredità a perpetuo fedecommesso, in benefizio de' discendenti d'un suo germano, poichè egli non ebbe mai nè moglie, nè prole, impiegò di danaro presente, oltre *tredicimila* ducati di debiti, che si assunse, ducati *trentamila secento trentanove* nello acquisto di due belle e popolose terre, vicine alla sua patria, *Campana* e *Bocchigliero*; acquisto, che fece mediante la persona, e sotto il nome di *Alessandro* suo nipote, e proccuratore a ciò destinato.

Alessandro succeduto in questa parte al zio, benchè nel solo usofrutto, vendè nella fine del XVII secolo, i due feudi, senza causa, senza apprezzo, senza licitazione, quasi suoi proprj e liberi, alla casa de' *Sambiasi* da *Cosenza*; donde ella riconosce ora, oltre quella di *Bocchigliero*, la usurpata signoria di *Campana*, alla quale acquistò poscia il titolo, che ne porta di *Principe*. Del prezzo ritratto ne impiegò il venditore col banco dell' *Annunziata* i soli *trentamila* ducati circa, sborsati dal zio; che indi a poco per

lo

lo fallimento di quel banco si ridussero a quasi *novemila* appena. Se in questi atti il magistrato intervenne, fu ad occhi chiusi, senza prenderne vera cognizione, senza usarvi menoma cautela. Gli stessi suoi provvedimenti furono trasandati, poichè i duc. *trentamila* si dovevano convertire in corpi stabili; siccome aveva egli prescritto; il che se si fosse osservato, non sarebbero nella maggior parte periti.

I figliuoli di *Alessandro*, non trovando che poche reliquie d'un patrimonio, il quale doveva essere ben ricco, e si spettava loro per volere di chi lo aveva formato, si volsero a vindicare i feudi dalle mani del lor detentore, con cui ebbero faticosa ed ineguale contesa. Ma stanchi finalmente e sbigottiti dalla prepotenza dell' avversario, cederono prima della decisione, per duc. *dodicimila*, *due* liberi, e *dieci* soggetti al fedecommesso; sulla qual transazione si proccurò un decreto del S.C. nel XX del secolo scorso. Tutti i duc. *dodicimila* sono ancora, benchè maturati a grandissimo tempo, presso il *Principe Sambiase*.

§. III. *Fatti moderni*.

Una prima lite mal terminata ne partorisce una seconda! I successori immediati di coloro, ch'erano stati sopraffatti, insorsero dunque non meno contra la transazione, che contra gli atti precedenti. La lite ricominciò nel L; fu decisa nel LXXIV; e dopo trentadue anni si dee ora nuovamente decidere in grado di *nullità*, ad istanza di tre giovani fratelli, che attendono dalla rettitudine e dalla fortezza de' giudicanti attuali il ritorno della loro fortuna. E' fama, che di nove voti nella prima decisione un solo facesse inclinar la vittoria colà, dove cadde. E tal fama ha ancor vivo il suo più fermo sostegno nella testimonianza di chi allora fu commessario della causa; uomo non mai abbastanza laudabile, che dopo avere per

 lun-

lungo spazio ornato il foro, vive ora in un necessario ed onorato riposo; e viva tuttavia molti altri lustri per esempio di chiunque brami distinguersi nella stessa carriera (*).

La causa dunque per un sol voto fu allora perduta. Nondimeno fra le cagioni, che cospirarono a quella perdita, la ragion degli attori potè almen tanto, che fece condannare il reo a ristorare il fedecommesso di quanto mancasse alla somma di ducati *trentamila secento trentanove*, cogli interessi dal dì della lite contestata; il qual supplemento e i quali interessi fanno oggimai quasi altri *trentamila* ducati. Fu al tempo stesso prescritto, che il detto supplemento subito, e i due capitali antichi, come si restituissero, s' impiegassero in acquisto di corpi stabili, giusta i precedenti ordini inosservati.

§. IV. *Quistioni da discutersi*.

La serie di tutti i cennati fatti, variamente qualificati e spiegati, vicendevolmente impugnati e difesi dalle due parti, è la materia di questa causa, e della revisione, che il S. C. dee farne. Dicono gli attori, che al fedecommesso si apparteneva non un semplice credito di *trentamila secento trentanove* ducati su i feudi; ma sibbene il valore intiero di essi feudi colla loro tenuta, col diritto prossimo ad averne il dominio; e con tutto il comodo e il pericolo, che gli accompagnavano. Ne inferiscono quindi, che la vendita fattane sotto il contrario supposto fu mala; peggiore l' impiego col banco dell' *Annunziata*; pessima la transazione del XX; poichè tutti i detti atti patiscono di *nullità*, e il primo e l' ultimo anche di grandissima *lesione*. Soggiungono che la sentenza del S. C. come fondata sul medesimo antico errore, cagione di tutti

(*) Il *Sig. Marchese Porcinari*.

ti i mali della lor casa, sia similmente nulla, e da essere ritrattata. Per la contraria parte, siccome è naturale, si assumono le opposte proposizioni.

Diritto del fedecommesso su'feudi.

§. V. *Articolo fondamentale. Quistioni subalterne, da cui dipende.*

L'articolo dunque fondamentale della causa si è, com'è chiaro, se soggetto al fedecommesso si debba dire il capitale de' *trentamila* e più ducati, già sborsato dal fedecommettente, o l'intiero valore colla tenuta delle due terre. L'erronea risoluzione di tal quistione, giocando celatamente per più di un secolo in tutti gli atti seguiti alla morte di *Francesco Labonia*, ne ha tutti rotti e delusi i disegni ed i voti, impoverendo il principal ramo della sua casa. Possa una più giusta risoluzione dello stesso dubbio restituire a' nostri clienti quel lustro, che la lor cospicua condizione riclama da chi si tiene le loro sostanze!

Per conoscere, quale delle due cose fosse soggetta al fedecommesso, la somma de' 30 mila ducati, o tutto il valore di *Campana* e di *Bocchigliero*, fa d'uopo vedere; 1. che cosa avesse acquistata *Francesco* nella compera di quelle terre; 2. sopra di che il suo fedecommesso fosse stato costituito. Cominceremo dal secondo, tra perchè più spedito, e perchè le disposizioni del fedecommettente precederono la compera.

§. VI. *Disposizioni di Fr. Labonia.*

Francesco fece tre testamenti, l'uno nel MDCLIV, l'altro nel LVII (1), il terzo nel LXXIII (2). Tutti e tre con-

 cor-

(1) *Proc. Exped. Vic. Fol.* 12.
(2) *Fol.* 16, *a t.*

cordano nella sostanza, e differiscono negli accidenti; differenze per altro analoghe a' varj stati della sua famiglia nelle tre sopradette epoche. Egli non aveva figliuoli proprj, ma riguardava come tali quelli d'un suo fratello germano, per nome *Giuseppe*. Costoro eran tre, *Domenico*, *Alessandro*, e *Fabbio*, che poi fattosi *Agostiniano*, prese il nome di *Fra-Celestino*, e indi fu vescovo. Al tempo del primo testamento *Fabbio* era ancor laico; al tempo del secondo, si era fatto monaco; a quello del terzo si trovava prelato. Al tempo anche del terzo si trovavano trapassati il fratello del testatore, la madre, ed un'amita. Si trovavano finalmente nati de'pronipoti da'suoi nipoti. Da queste novità dipesero le principali variazioni delle disposizioni di lui.

Nel primo testamento lasciò egli usofruttuarj della sua eredità il fratello e i tre nipoti: *istituì eredi proprietarj* i figliuoli, che nascessero di costoro. Nel secondo non si trova in ciò altra differenza, che la preterizione del monaco. Nel terzo gli usofruttuarj sono i soli due nipoti, *Domenico* e *Alessandro*, poichè il padre loro era morto. Gli *eredi universali* non vi sono semplicemente sperati, come prima; ma vi si leggono scritti i già nati pronipoti, *Giuseppe* e *Pietro* di *Domenico*, *Antonio* di *Alessandro*, cogli altri, che nascessero appresso.

La eredità si doveva egualmente dividere, giusta il secondo non meno, che il terzo testamento, fra le due *stirpi* de' due nipoti; e conservarsi e trasmettersi senza scemamento alle due discendenze, con fedecommesso perpetuo, e con reciproca sostituzione dell'una all'altra, finchè si estinguessero.

Il modo del fedecommesso nulla varia ne'due testamenti; ma la sollecitudine del testatore per fare intendere, che il fedecommesso doveva abbracciare la eredità intiera, è massima nell'ultimo. Egli lo chiude con uno elenco di tutti gli stabili, de' mobili preziosi, de'jussi e crediti, che possedea di quel tem-

tempo; e vi aggiunge colla clausola la più ampia tutti gli acquisti futuri.

Il principio del detto elenco è concepito così: *Item dichiara, che li beni, crediti ed effetti, che doveranno restare sottoposti al fedecommesso costituito da esso testatore a benefizio de' posteri della sua famiglia, discendenti dalli detti* D. Domenico *e* D. Alessandro, *suoi nipoti ed eredi, sono gl' infrascritti ec.* (1). Dopo la lunga e distinta serie de' beni presenti si conchiude: *Item tutti gli altri effetti e crediti di esso testatore, che potranno importare di circa duc. dodicimila, in virtù di cautele, biglietti e conti in mano di diversi, notati distintamente nel suo libro di negozio; con tutti gli altri beni ed effetti*, CHE SI TROVERANNO ESISTENTI IN TEMPO DI SUA MORTE (2). Finalmente per assicurare esso testatore a' chiamati la notizia de' suoi beni futuri, come de' presenti la lasciava loro egli stesso; ordina a' nipoti un solenne inventario dopo sua morte (3), del quale ci accaderà appresso di discorrere più di proposito.

Seguita da tutto ciò, che quanto *Francesco Labonia* lasciò morendo, tanto si vuol dire soggetto e sottoposto al suo fedecommesso. Quindi per vedere, che diritto avesse il fedecommesso sulle due terre comperate dopo la ordinazione di esso; non resta, che indagare, qual cosa vi avesse il suo istitutore acquistata.

§. VII. *Preliminari della compera de' feudi.*

Il Principe di *Cariati Spinelli*, per estinguer de' debiti (4), cercava, l'anno MDCLXXVII, di vendere *Campana* e *Bocchi-*

(1) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 19.
(2) *Fol.* 20, *eod.*
(3) *Ibid.*
(4) *Fol.* 65, *eod.*

gliero. *Francesco*, studioso dell' aggrandimento della sua casa, disegna di fare egli un acquisto sì nobile, e sì opportuno per la contiguità del suo paese (*). Il venditore era qui in *Napoli*, dove ancora *Alessandro Labonia*, il secondo de' nipoti di *Francesco*. Il zio dunque commette al nipote il maneggio e la conchiusion del contratto. Gl' invia una speziale e libera proccura; dove, dopo spiegato il proposito di comperar quelle terre, lo incarica di convenire del prezzo, di prendere a mutuo, a censo, a cambio, qualunque danaro occorresse, oltre quello, che doveva di presente mandargli; di accordarsi co' creditori del venditore; di obbligare la persona e la roba del mandante; di far tutto, qual procuratore, in nome di lui; e di porre l'acquisto in testa di lui stesso, o di altro, ch' ei nominasse (**). Nella detta proccura interviene in compagnia del zio anche il maggior nipote, *Domenico*, che dimorava colà in provincia con esso lui; naturalmente per la maggior cautela di coloro, co' quali si avesse a contrattare.

Come si furon fermate da *Alessandro* le condizioni del contratto, e prima di venirne al rogito, il zio per mezzo di un altro proccuratore, *D. Cesare Siciliano*, riscosse dal nipote una cautela più solenne, che la proccura non era; poichè la proccura poteva essere trasandata, e farsi il proccuratore padron

(*) Le nominate terre confinavano con *Longobucco* (*Fol.* 64, *eod.*), patria di *Francesco Labonia*. *Longobucco* è casale della città di *Rossano*.

(**) *Ad procuratorio nomine . . . . . recipiendum quascumque pecuniarum quantitates . . . . . super quibusvis bonis ipsorum dominorum constituentium. Fol. 118. in fin. et a t. Vol. II, Inter D. Joseph. Labonia et Principem etc.*

Item ad procuratorio nomine . . . . (nomine ipsius Francisci) *Ma-*

dron dell' acquisto. *Francesco* dunque si fece fare, addì 5 di Maggio LXXVIII, un pubblico strumento, che nel secolo XVII si praticava in simili casi frequentemente, e chiamavasi di *ricognizione*, dove intervennero *Alessandro* e il *Siciliano* (1). Quì *Alessandro* dichiarò, che la prossima compera la faceva egli per ordine, per conto, di danaro ed a peso del zio, ed a suo nome ne piglierebbe il possesso; che di lui sarebbe il valor presente e futuro, con tutto il benefizio del tempo, delle terre, che acquistava; di lui tutti i frutti di qualunque natura colla tenuta di esse, e collo esercizio della giurisdizione; di lui ogni peso, non escluso il servigio feudale, ogni detrimento, ogni danno, ogni perdita, che sopravvenisse, coll' obbligo della indennità a favore di esso *Alessandro*; che esso a buon conto non vi avrebbe, se non il semplice e nudo nome; e di questo stesso nome si spoglierebbe in benefizio del zio, o di altro, in cui quegli volesse trasferito il dominio delle terre, ad ogni semplice richiesta. Per la fermezza di tutte le dette dichiarazioni, gli ipoteca espressamente e spezialmente le terre, che egli era per comperare (*). Questo strumento fu munito di regio assenso che di quel tempo a tali carte non si negava (2); e l'assenso, come era d'uopo, fu registrato (3).

§.VII.

Mariæ vel ipsius Dominici, vel alterius personæ, per ipsos, vel quemlibet ipsorum nominandæ) emendum prædictas terras Campanæ et Bucchilierii pro quovis pretio conveniendo. *Fol.* 119 *a t. eod.*

(1) *Fol.* 331, *Vol. II pro D. Ant. et D. Salv. Labonia*.

(*) Questa scrittura cardinalissima è stampata per darla intiera a' signori votanti. Negli atti si trova dal foglio 331 al 340 del volume II, *Pro D. Ant. et D. Salv. Labon.*

(2) *Fol.* 339, *a t. eod.*

(3) *Fol.* 340, *eod.*

§. VIII. *Contratto fra casa Labonia e il Principe di Cariati*.

Cautelato il zio, passò *Alessandro* alla stipulazione della compera col *Principe* di *Cariati*, addì 6 di Luglio dello stesso anno LXXVIII (1). Già il prezzo delle due terre era convenuto per duc. *quarantatrè mila*, cioè *venticinque* per *Campana*, e *diciotto* per *Bocchigliero*; restando però la seconda terra soggetta al diritto della ricompera, riserbatosi al venditore; diritto da durare non più, che quattro soli anni dal dì dello strumento, e da non esercitarsi, se non direttamente dall' antico padrone (2).

Del detto prezzo ducati *quindicimila trecento diciotto* e grana 50 furono promessi tra un mese al venditore, vincolati per pagarsi a varj creditori (3). Ducati *secento trentuno* e grana *cinquanta* gli furon promessi liberi, subito che egli facesse terminare o per decisione o per transazione alcune *risulte* fiscali, che allor pendevano intorno ad alcuni capi di rendita di *Campana* e di *Bocchigliero*; coll' interesse frattanto a ragione del *cinque* per *cento* (4). Ducati *quattordicimila* e *cinquanta* furon pagati di presente al *Principe* di *Colubrano*, creditore del venditore, a conto di ducati *ventiduemila e cinquanta*, che dovea conseguirne (5).

Restavano ducati *tredicimila*. Di questi se ne dovevano *otto* al Principe di *Colubrano* a saldo del suo avere, e *cinque* a una tal *D. Teresa Cafara*, creditrice anch' ella del venditore. *Alessandro* il comperatore, assumendo sopra di se, *anche come procuratore* del zio e del fratello, i detti due debiti, vendè a ciascuno

(1) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 63—99.

(2) *Fol.* 95 *a t. et* 96, *eod.*

(3) *Fol.* 87—91, *eod.*

(4) *Fol.* 86, *eod.*

(5) *Fol.* 72, *eod.*

no de' due un' annua entrata sopra i beni e suoi e de' suoi principali, corrispondente al capitale di ognuno, colla ipoteca speziale delle terre ; al *Principe di Colubrano*, alla ragione del *sei* per *cento*, alla *Cafara*, del *cinque* e *mezzo* ; lasciando allo arbitrio e suo e de' detti suoi principali il restituire quando che fosse i capitali di sopra (1). Nel medesimo strumento intervennero per lo loro interesse proccuratori degli anzidetti due creditori (2).

§. IX. *Forza e fondamenti dello strumento di ricognizione ; Suoi trattatori*.

Così passò la compera di *Campana* e di *Bocchigliero*. Veggiamo qual diritto vi avesse *Francesco* acquistato. Di tutti gli atti descritti lo strumento di *ricognizione* decide egli solo la quistione ; tanta è la forza, che finchè tale atto fu in uso, gli davano le teorie feudali, sulle quali era fondato; il consenso, con cui il foro lo avea ricevuto ; l' assenso del Principe, da cui veniva autorizzato. Egli dichiarava e dichiara, di chi fosse la realità dell' acquisto d' un feudo, e di chi l' apparenza e la voce ; quando uno ne avesse sborsato il prezzo, e fattone altri la compera.

Erano antiche dottrine de' feudisti, e spezialmente de' nostri, cominciando dall' ISERNIENSE e dal CAMERARIO, che il valore ossia il prezzo del feudo sia allodiale ; che i frutti del feudo, considerati come separati o da separarsi dal feudo, non sieno feudali ; che la giurisdizione si possa esercitare per vicario o proccuratore, o per altra intermedia persona ; che il feudo, se non si può *possedere* da tutti, si possa *detener* da chiunque

(1) *Fol. 72 a t. et 82, eod.*

(2) *Ibid.*

que. A queste teorie si aggiunse nel MDLXXXVI, che la ipoteca su' feudi, la qual prima si reputava feudale, e trasmettevasi a' soli eredi del sangue, divenne trasmisibile agli eredi e successori di qualunque maniera; per grazia fatta al regno dal Re FILIPPO II. (1).

Su queste basi si fe dagli avvocati del nostro foro sorgere un curema maraviglioso, capace di far possedere de' feudi da chi non potesse esser feudatario; di fargli trasmettere liberamente ad arbitrio, senza aver de' successori in grado feudale; di fargli alienare senza bisogno di alcuna licenza; di sottrarne l'acquisto, ch'è l'effetto maggiore, dal pericolo della devoluzione; effetto, che benchè certo e da niuno conteso, con maraviglia nol troviamo presso alcuno riferito tra' fini del suddetto trovato. Egli si eseguiva fra tre persone; colui, che dava il danaro, e voleva fare l'acquisto; colui, che vi poneva il nome, cautelando il primo collo strumento di *ricognizione* (vocabolo per altro tolto dalla giurisprudenza feudale, ma scambiato di significato *); il *Fisco* per terzo, che col suo assenso con-

(1) *Pragm. XXVII, de feudis.*

(*) La *ricognizione* giusta il linguaggio feudale comune è quell'atto, con cui, quante volte si cambia o il *signore* del feudo, o il *vassallo*, cioè l'utile possessore, il secondo riconosce il primo per suo superiore, e gli promette fedeltà, e il primo gli rinnova la investitura. ROSENTALL, *De Jur. feud. Cap. VI, Conclus. XXIX.* L'uso di tal voce nel detto senso discende dal medio evo, come quasi tutti i vocaboli feudali, ed è frequente nelle carte antiche. DU CANGE, verbo *recognoscere feudum*. *Strumento* finalmente di *ricognizione* è quella scrittura, in cui si riduce il sopradetto atto. ROSENT. *Concl. LXVII, ibid.*

(2) *Ad Singulare CLXI Philippi ejus patris, n.* 12.

(3)

confermava il fatto de' primi due . Egli conteneva un triplice contratto ; il primo fra il comperatore e il *Fisco* ; il secondo fra il comperatore e chi dava il danaro; il terzo fra costui o costoro, e di bel nuovo il *Fisco*. Egli fu praticato fino all' anno DCXCIV, quando avvisatosi il danno, [illegible] proveniva, perchè finita la linea del feudatario nominale , il feudo gli si apriva carico d' un peso, a favore del reale acquirente, che ne assorbiva tutto l' utile ; fu vietata d' allora innanzi la concessione degli assensi sopra strumenti di *ricognizione*. Tal divieto è contenuto in una lettera regia di Carlo II , che Francesco Maradei fu il primo a pubblicare in istampa (2), e che oggi abbiamo anche nel supplemento delle prammatiche (3).

De' detti strumenti di ricognizione parlano chi più , e chi meno a lungo , tutti concordemente nella sustanza , e con po-

(3) *Tit. De feudis*. „ Eſſendoſi conſiderato quel, che ſi ſuol praticare nella compera di alcuni feudi, o devoluti alla mia regia Corte, o di privati in coteſto regno (che per facoltà lor conceduta nelle inveſtiture diſpongono di eſſi) o di quei, che ſi vendono ſotto l' aſta del S. C. di ſupporſi cioè alcune perſone , che comperandoli per loro ; l' affare procede ſotto queſta forma, la ſucceſſion feudale ſi radica nelle lor linee, preſtando il ligio omaggio, e tutti i ſervizj, che debbono i feudatarj ; mentre nella nella realità il poſſeſſo e l' utile de' detti feudi non è loro , ma della perſona, che ha dato il danaro per la compera ; al quale effetto o anticipatamente, o contemporaneamente ſogliono ſtipulare tra eſſoloro uno ſtrumento, che chiamano di *ricognizione* , in virtù del quale chi ha dato il danaro, goda la tenuta e i frutti del feudo, reſtando queſto ipotecato ed affetto a tutta la quantità del prezzo, ſempreché intervenga il mio regio aſſenſo; donde si fa

poca varietà negli accidenti, il *Reggente* CAPECE GALEOTA (1), il *Regg.* de MARINIS (2), il *Cons.* GIUSEPPE di ROSA (3), il *Cons.* FRANCESCO ROCCO (4), il *Canonico* di LUCA (5), CARLO di ALESSIO (6), il citato MARADEI (7), il *Cons.* FRANCESCO COSTANZO (8), GIUSEPPE SORGE (9) ecc. Dietro la scorta de' lodati scrittori noi spiegheremo i principali patti, che tal contratto conteneva, e gli effetti, che partoriva.

§. X. *Il dominio del feudo si acquista a chi vi pone il nome.*

Essendo triplice, siccome dicemmo, questo contratto, gli effetti, che ne risultano, riguardano le tre parti, che vi concorrono; il dator del prezzo cioè, il comperatore, il *Fisco*; ma qual l'una principalmente, e qual l'altra.

Il primo effetto, che serve di fondamento agli altri tutti, si è l'unico, che veramente riguardi il comperatore; e consiste nel *dominio del feudo*, che si acquista a lui. Già intendiamo

---

si fa inutile la devoluzione terminate le linee successibili, devolendosi alla mia R. Corte gravato di un debito, che consuma il suo giusto valore, portando seco la tenuta; e tornando ciò in pregiudizio dal mio real servigio, e convenendo impedirlo per lo innanzi, mi è paruto ordinare, come fo, che significhiate a cotesto mio Collateral Consiglio, che non conceda più assensi sopra i mentovati strumenti di ricognizione; dando nel tempo stesso al mio Consiglio di S. Chiara e al Tribunale della R. Camera gli ordini convenienti per la osservanza di questa mia real risoluzione nel modo, come si trova espressa, tenendosi sempre presente ne' casi, che si offeriranno, acciocchè non se le contravvenga in alcuna maniera, essendo così mia volontà, e allo stesso fine si registri, dove sarà necessario, dandovisi avviso della esecuzione. *Madrid* 5 Ottobre MDCXCIV. „ L'originale è spagnuolo.

diamo di quel dominio, che si attribuisce comunemente al feudatario, e chiamasi *utile*, che che altri ne dica (*), per rispetto al Principe, di cui è sempre la *diretta* signoria de' feudi. Del resto riguardato il feudatario, ossia il padrone *utile*, per rispetto al datore del prezzo, di cui è, siccome vedremo, tutta la realità dell' acquisto, potrebbe egli dirsi *diretto*, e costui veramente *util padrone*. Ad ogni modo per rimuover gli equivoci, diremo al secondo, *acquistatore utile* o *reale* del feudo, e *diretto* o *nominale* al primo, dove gli opporremo fra loro. Ma quì, dove trattiamo del *dominio* proprio del *feudatario*, ch' è il dominio *utile* nella significazione usitata; intenderemo per *padrone* colui, a cui competa a rigor di diritto la qualifica di *feudatario*.

Che tali appellazioni competano a chi dia il suo nome nella compera, e non a chi abbia dato il prezzo, è proposizione sicura presso tutti i trattatori di questo articolo. O si con-

(1) *Controv. XXVIII, Lib. I.*

(2) *Resol. XXXVIII, Lib. II.*

(3) *Consult. XVIII.*

(4) *De Officiis, Rubr. XIII, § VI, n.* 80—83.

(5) *Ad decis. DXCIII et DCCIV.* VINC. DE FRANCHIS; *et ad cit. Resol. D. A.* DE MARINIS.

(6) *Ad Allegat. CXV, collectionis D. A.* DE MARINIS.

(7) *Observ. ad Singulare CLXI* PHILIPPI *patris*; *et in animadvers. ad cit. Observ.*

(8) *Ad pragm. XXVII, de feudis.*

(9) *Jurisprud. forens. Tom. V, Cap. XXIX.*

(*) Veggasi fra gli altri GIUSEPPE DI ROSA, che esamina con molta dottrina legale, e con molto buon senso, se il diritto del feudatario sia *dominicale*, e se gli competa il nome di *dominio utile*. *Praelud. feud. Lect. IX, n.* 14—27,

consideri la cosa per lo diritto romano, dove chi compera con danaro altrui, acquista a se, non al proprietario del danaro; o ella si consideri per lo gius feudale, secondo cui la concessione, la investitura non cade, che sulla persona di chi promette la fedeltà propria de' vassalli; o si riguardi il fine della *ricognizione*, inventata appunto per acquistare la comodità de' feudi, dove il dominio ne fosse o inacquistabile o incomodo; o si attenda il tenore della cennata cautela, dove oltre al supporsi sempre il dominio nel comperatore, costui ne promette al dator del danaro la traslazione ad arbitrio di lui, e intanto glielo ipoteca (cose incompatibili col dominio attuale di chi ha dato il danaro); o si ponga alfin mente, che alla morte del comperatore, e non di chi diede il danaro, siegue o il pagamento del relevio, o la devoluzione del feudo; è forza soscriversi alla conclusion generale, che il dominio si radicava presso chi nella compera ponesse il suo nome.

Tal conclusione contava al tempo del *Reggente* DE MARINIS, tre principali sostenitori in tre altri *Reggenti* e feudisti insigni, CAMILLO DE CURTE (1), FRANCESCO DE PONTE (2) e FABBIO CAPECE GALEOTA (3). Dopo il MARINIS ella conta il quarto *Reggente* in costui, che meglio del terzo, e molto più de' due primi l'ha sviluppata e sostenuta (4). La *Ruota romana* infatti, avendo in questo articolo per lei esotico, seguita la non vera sentenza, sulla fede di alcun de' nostri meno periti (5); dopo scrittosi sopra di ciò dal MARINIS, ritrattò la sua prima decisione; e fecene una seconda molto accuratamente

(1) *Diversor. feud. Part. I, Cap. Multoties, n.* 104.

(2) *Cons. XXXXV, Tom. II, n.* 14 — 20.

(3) *Controv. XXVIII, Lib. I, n.* 1 — 18.

(4) *Resol.* XXXVIII, *lib.* II.

(5) *Ibid. N.* 22.

te ragionata, nella quale fu generosa di lodi verso il suo ammonitore (1).

Abbiasi dundue il comperator per padrone; ma non si rallegri il *Principe Sambiase*, vedendomi concedere, anzi stabilire una proposizione di favorevole apparenza all'assunto suo; e quella stessa, che dal suo valente avvocato sarà per avventura più a lungo, e certamente meglio di me sostenuta. Ho io voluto cominciare da essa, sì per non ommettere una verità, necessaria ad illustrare la teorìa; sì per prevenire l'abuso, che si può fare della medesima, e delle ragioni e delle autorità, che la garantiscono. Ho anche in ciò imitato il *Reggente* Galeota, il quale scrivendo per un degli eredi di chi aveva sborsato il danaro, cominciò dal provare, che il dominio del feudo fosse dello intestatario; chiedendone in principio quasi permissione a' suoi colleghi, i quali di tal dominio dovevano aver gran paura. Ma come mai potrà far egli paura a chi bene il conosce, se egli è un' ombra senza corpo, un' apparenza senza realità, un nome senza suggetto, talchè il suo più fervido sostenitore non dubita di chiamarlo più volte *simulato* (2). In fatti tutto il bene e tutto il mal dell' acquisto, in virtù della *ricognizione*, cadeva sopra chi ne avesse dato la commissione e il prezzo.

§. XI. *Primo diritto del ricognizionario, credito variabile del valore del feudo.*

La prima cosa, che l' acquirente *utile* acquistasse per questo modo, era un *credito* del valore del feudo sull' acquirente *diretto*. Tal credito era del valore intiero del feudo, non del semplice

B prez-

(1) *N.* . . . .
(2) *N.* 23, *et* 28.

prezzo sborsato. Egli era quindi variabile, indefinito, non fisso, e soggetto a diminuire ed a crescere, secondo che il feudo scemasse o avanzasse di valore, per qual si fosse cagione. Egli era come quel credito, che un feudatario costituisca ad un terzo del valore intiero del suo feudo, a carico dell'erede feudale; il che nel regno è di antico e frequente uso, per essere quasi generalmente i nostri feudi *ereditarj misti*.

Ciò si pattuiva letteralmente nello strumento di *ricognizione*. Nel nostro, ch'è secondo il formolario comune, formolario studiato e molto bene inteso, si legge così: *Constituit (Alexander) eumdem Franciscum Mariam, ejusque heredes et successores quoscumque, veros et liquidos creditores in et super dictis terris, et qualibet ipsarum . . . . nedum in dicto pretio ducatorum quadraginta trium mille, verum etiam in omnibus aliis pecuniarum quantitatibus, ad quas pretium prædictarum terrarum et cujuslibet ipsarum ascenderet, ultra prædictos ducatos quadraginta tres mille solvendos, tam inspecto præsenti, quam quovis alio futuro tempore; ac etiam ratione meliorationum et augumentorum, forte faciendarum et sequendorum, sive respectu temporis, sive respectu expensarum faciendarum in dictis terris etc.* (1). Nel regio assenso si confermava tal patto, ripetendosi le medesime parole (2).

Lo stesso si legge espressamente accennato nel rescritto di CARLO II, dove si dà per motivo della proibizione di simili *assensi* per lo avvenire, la *inutilità* della devoluzione, poichè l'altrui credito *consumava* ed esauriva il *giusto* valore del feudo. *Y consequentemente se inutilizza la devolucion, accavadas las lineas successibiles; y se devolve a mi regia corte cargado de un credido*, QUE CONSUME SU JUSTO VALOR (3). Il *giusto* valore è il

(1) *Vol. II, pro D. Ant. et D. Salv. Labonia, fol.* 331, *a t.*

(2) *Fol.* 338, *a t. in fin. Eod.*

(3) *Vid. sup.* §. IX.

è il valore *intiero*; e il credito dell'intiero valore al tempo della devoluzione, è un credito, che dipende da tutte le vicende del feudo, o buone o cattive; e si alza e si abbassa, agguagliandosi sempre alla sua misura.

§. XII. *Ragione di tal variabilità*.

Questo, che abbiam veduto così espressamente tra le parti pattuito, e non sol dall' *assenso*, ma da una legge riconosciuto, ancorchè non fosse stato espresso, si sarebbe dovuto intendere allo stesso modo. L' aumento infatti del valore del feudo non potendo essere, che figlio o della industria del possessore, o del tempo e della natura, nel primo caso era di chi teneva in sua balia il feudo, cioè dello acquirente utile, ossia del *ricognizionario*, come vedremo; nel secondo era similmente di lui, poichè suo era il danno, se la terra deteriorasse o perisse, o fosse evinta da altrui, giusta lo strumento di *ricognizione* (4).

E' regola tanto sicura, quanto famosa, di Sabino e di Paolo, e prima di loro, della ragione, quella dell' associazione del lucro e del danno, della speranza e del pericolo, del comodo e dello incomodo. *Secundum naturam est, commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda* (5). Regola estesissima e fecondissima, che si diffonde per quasi tutte le parti del diritto, e vi partorisce infinite decisioni, le quali tutte si porgono concordemente la mano, il che fa meglio risplendere l' aggiustatezza del principio loro. *Latissime sese diffundit haec regula* (scrive il profondo Giacomo Gotofredo) *per varios juris articulos, per contractus, per tutelas, per rerum acqui-*

 sitio-

(4) *Fol.* 337 *et* 336, *eod.*

(5) *L. X, D. De reg. Jur.*

sitiones, in causis testamentariis et successionum (1); i quali articoli a buon conto comprendono quasi tutti gli atti privati, che più strettamente parlando, si possono ridurre a due soli capi, *convenzioni* e *successioni* (2).

Quindi generalmente basta osservare, sopra chi graviti il peso e lo svantaggio di una cosa, per decidere, a chi ne tocchi l'utile e il vantaggio, e così per contrario. *Si quæratur* (son parole del lodato giureconsulto), *quemnam commoda rei percipere æquum sit, illud spectandum utique, quis onera rei sustineat* (3). Talchè, come insegna TRIBONIANO, basta che in una società sia determinata la parte del danno, per inferirsene, quanta esser debba quella dell'utile (4).

Se dunque l'*incomodo*, che può risultare dall'acquisto d'un feudo, era tutto del *ricognizionario*; il *comodo* similmente doveva essere di lui solo. Del resto la cosa in questi stessi termini è spiegata nello strumento: *Omne commodum et incommodum emptionis prædictæ spectandum fore ad dictum Franciscum Mariam, de cujus pecunia pretium prædictum solvetur* (5).

§. XIII. *Allodialità del detto credito.*

Il credito, del quale abbiamo ragionato, e spezialmente ne' termini del nostro ragionamento, riguardo cioè alla semplice *persona* dello intestatario del feudo, prescindendo dall' azione reale sul feudo stesso; è fuor di dubbio puramente *allodiale*, e si trasmette e passa a' successori così universali, come particolari del *ricognizionario*, a suo pieno arbitrio, secondo tutti i modi

(1) *Comment. ad Reg. Juris, Reg. X.*

(2) DOMAT, *Leggi civili nel loro ordine naturale.*

(3) *Loc. sup. cit.*

(4) §. III, INST. *De Societate.*

di del diritto civile. Di ciò non si è mai dubitato tra noi, dove si usa il gravar del prezzo del feudo l'erede feudale, a benefizio di qualunque estraneo; senza che il credito così nato a costui si abbia punto per feudale. Vedremo di quì a poco, come l'azione *reale* sul feudo, aggiunta al sopradetto credito, niente gli tolga della sua *allodialità*.

§. XIV. *Sec. diritto del ricognizionario, ipoteca del feudo.*

L'azione reale sul feudo, quella, che trasferendo il credito sul medesimo, gli dà tanto di consistenza e di vita, quanta ne ha il feudo stesso, e ch'è l'anima, per così dir, del sistema, nasce al ricognizionario dalla ipoteca speziale e privilegiata, anzi dalla pignorazione del feudo acquistato col suo danaro; ed è il secondo de' diritti, che egli acquisti. *Veniant et perpetuo maneant (dictæ terræ), et sint specialiter et signanter, ac sub speciali obligatione, pignore et hypotheca, obligatæ . . . . . . pro consequutione nedum pretii ducatorum quadraginta trium mille, ut supra, solvendorum, verum etiam omnium aliarum quantitatum . . . : tam inspecto præsenti, quam quovis alio futuro tempore* (6). E non solamente per la fermezza del credito si costituiva la detta ipoteca, ma per quella eziandio di tutte le altre parti, che spiegheremo, della convenzione. *Et pro observantia omnium promissorum . . . . nec non omnium aliorum in præsenti instrumento contentorum* (7). Questo propriamente della ipoteca è quel patto dello strumento di *ricognizione*, che lo fa bisognoso del regio assenso; e senza il quale, come il *Reggente* DE MARINIS riflet-

 te,

(5) *Fol.* 331, *at. Eod.*
(6) *Fol.* 332, *eod.*
(7) *Ibidem.*

te, l'assenso non gli saria di mestieri (1). Essendo infatti la ipoteca un vincolo della cosa ipotecata, e sottoponendo e soggettando ella il corpo del feudo a tutti gli obblighi dell'acquistator nominale, che senz'essa resterebbero personali; è per conseguente un articolo, ed il solo, che interessi il signor diretto del feudo, e che abbia bisogno del suo beneplacito.

Questa cautela, questa ipoteca era unica in favor del *ricognizionario*; perchè soffrendo il feudo qualunque sinistro, non poteva il creditore rivolgersi, non dico ad altra roba, ma neppure alla persona dell'acquistator nominale, a cagione della piena *indennità*, promessa a costui (2). Il che risponde perfettamente e porge un nuovo argomento alla variabilità del *credito*; che crescendo e decrescendo col valore del feudo, aveva sempre in esso una cautela nè soverchia, nè scarsa, ma sufficiente e adeguata.

§. XV. *Se la detta ipoteca si possa dir feudale, e in che senso. Distinzione tra feudo formato, e diritto feudale senza forma di feudo.*

Tale ipoteca così costituita la diremo feudale o allodiale? Se si attende alla relazione, che ella ha al feudo, sopra cui è radicata; si può denominare ottimamente *feudale*, come ogni cosa può prendere delle denominazioni e degli aggiunti da' rappor-

(1) Resolut. *XXXVIII*, *n.* 13, *Lib. II.*

(2) *Fol.* 333, 336 *in fin.* 337 *etc. Eod.*

(3) *Ad legem Imperialem*, § *Praeterea Ducatus*, *n.* 79. *in princ.*

(4) *De Subfeudis*, *Lib. II*, *Cap. Duodecimo quarto*, *n.* 11. *Vid.* Jos. de Rosa, *Praelud. feud. Lect. VIII*, *n.* 95.

(5) Montan. *ad L.* Imperialem, § *Praeterea Ducatus*, *n.* 76.

porti, che abbia con altre. *Feudalis quia annexa feudo*; secondo la espressione di ORAZIO MONTANO (3). Se per cosa *feudale* si voglia intender quella, che costituisca feudatario il suo possessore o quasi possessore, ella è allodiale a giudizio di tutti; tranne alcuni pochi con MARINO FRECCIA; il quale opinò, che assentendo il Principe alla ipoteca su qualche feudo, s' intende concederla in feudo (4). Ma dove mai il creditore ipotecario sopra feudo presta *omaggio* o *servigio* al signor di esso, che son gli obblighi caratteristici di ogni vassallo? Qual *relevio* esige il *Fisco* per la detta *ipoteca*; quando mai ella gli si devolve (5)? Per opposto veggiamo, che di tale ipoteca possono essere acquistatori quei medesimi, che di acquistar feudi non sono capaci; gli *assensi* in favor de' quali sono spiegati in un capitolo di proposito dal Regg. DE PONTE (6). Oltrechè, se il feudo non può consistere in cosa mobile, com' è il danaro contante (*); e se l' azione ipotecaria non tende, che al riscotimento d' un credito; potrà esser feudo il mezzo, mentre non lo è, nè può esserlo il suo obbietto finale? ch' è sensatissima riflessione di GIUS. DI ROSA (7). O riguardisi dunque la cosa, a cui si dirigge la ipoteca del feudo; o le persone, che possono averla; o il niun obbligo feudale, sotto cui si acquista; è forza conchiudere, che ella non costituisca feudatario.

A buon conto la ipoteca del feudo è un *diritto feudale*, ma non è un *feudo*; giusta la famosa distinzione del CAMERARIO. Egli infatti distingue tra feudi veri o *formati*, come altri di-

---

(6) *De Potest. Proregis*, *Tit. VII*, § *VIII*. THEODOR. *Alleg. LIV*, *n. 6.*

(*) *Sciendum est . . . feudum, sive beneficium non nisi in rebus soli, aut solo cohaerentibus, aut iis, quae inter immobilia connumerantur, consistere posse. Lib. II Feud. Cap. I.*

(7) *Loc. cit.*

dicono, aventi cioè la *forma* ossia la essenza del feudo; e *diritti feudali, non aventi forma di feudo*, quali sarebbero la ipoteca e le servitù sul feudo altrui, secondo gli esempj dello stesso lodato scrittore (1): imperciocchè i diritti, che abbia il feudatario sul feudo proprio, fanno parte del *feudo formato*.

Se finalmente si voglia intendere per cosa *feudale* quella, che vada regolata colle leggi de' feudi; non si può nè affermarlo, nè negarlo assolutamente della nostra ipoteca. E' proprio infatti de' *diritti feudali, non aventi forma di feudo*, che in certe cose seguano la legge feudale, in certe la comune; e si l'una, come l'altra, qual più, e qual meno (2). Tutti generalmente convengono in ciò, che non nascono, e non si costituiscono senza il volere del signor diretto del feudo; poichè toccano il corpo del feudo stesso, ch'è sua proprietà. Ma costituiti una volta si reggono non tutti, nè sempre ad un modo, nè senza controversie intorno a tai modi.

§. XVI. *Trasmisibilità ed alienabilità della ipoteca feudale.*

Per non dipartirci dalla ipoteca, è stata gran discordanza per quasi tutto il secolo decimosesto fra' nostri dottori e gli esteri, e fra' nostri seco medesimi, intorno alla *trasmisibilità* della ipoteca feudale, ed alla sua *alienabilità*. Presso i nostrali fino al detto tempo si è tenuto generalmente, che in tale ipote-

(1) *In repetitione legis Imperialem, fol. XV, columna tertia, litt. O, rom. edit.*

(2) Jos. de Rosa, *Præl. feud. Lect. VII, n. 2—7.*

(3) *De actione ad feudum esse judicandam, ut de feudo ipso.* Si veggano le decisioni XXXXI, LXXV, DXCIII, DCCIV del *Pres.* de Franchis, fondate quasi in tutto sulla riportata mas-

Si

teca si *succedesse*, come ne' feudi, nè potesse ella *alienarsi*, nè *cedersi*, senza regio assenso, poichè si avea per un canone, che *dell' azione al feudo si dovesse giudicare, come del feudo stesso* (3). Canone, che ristretto all'azione *vindicatoria*, la qual suppone nell'attore il dominio del feudo, sarebbe passato senza contesa (4); ma disteso anche alla ipoteca, come per altro il comune de' nostri scrittori l'ha inteso, dietro il *Pres.* DE FRANCHIS (5), ha trovato qualche contradittore nel regno stesso, e molti di fuori.

§. XVII. *Dottrina straniera*.

Infatti gli esteri feudisti hanno insegnato, come dottrina ricevuta e sicura, o impugnata solamente da'regnicoli, che essendo della natura della *ipoteca* e del *pegno* il seguire, come accessorio il *credito*, il quale è puramente allodiale; che dovendosi l' assenso intendere secondo la natura dell' affare, su cui cade; che non trovandosi in niun luogo della legge feudale qualificata per tale la ipoteca del feudo; si abbia ella e per le cennate e per altre ragioni, che qui si ommettono, ad avere per mera *allodiale* ed *ereditaria*, e *transitoria* liberamente a chiunque, così per atto tra vivi, come di morte, senza bisogno di nuovo assenso (*).

§.XVIII.

---

sima. Si vegga anche MATT. DEGLI AFFLITTI *in Lib. III, De Feud. Rubric. XXXII, De prohib. feud. alien. Cap: Vigesimoquarto quaro*, n. 34.

(4) ROSA, *loc. sup. cit. n.* 8 *et* 9.

(5) *Deciss. sup. citt.*

(*) *Ex his sequitur, verissimam sententiam esse, quod creditor, cui, consentiente domino feudi, feudum pignoris titulo obliga-tum*

§. XVIII. *Opinioni de' regnicoli.*

Questa dottrina, rispetto all'articolo della cessione per atto tra vivi, e con certe limitazioni, si era udita tra noi, ma con poco seguito o senza, dalla bocca di ANTONIO CAPECE (1), rinomato maestro del CAMERARIO, e colmato da lui di molte lodi (2). Dipoi, riguardo alla libera trasmissione ereditaria, vi aderì principalmente ORAZIO MONTANO (3), che per *profondità di sapere*, e per *perizia di ragione, non men feudale, che comune*, a giudizio del nostro storico civile, rilusse più, che altri de' tempi suoi (4). GIUSEPPE DI ROSA la seguì anch'egli, ma con più circospezione (5). Il MONTANO non solo l'avea tenuta vera secondo i principj della giurisprudenza feudale, ma l'aveva creduta seguibile alla lettera nel nostro foro, anche prima delle *grazie*, di cui diremo; non ostante che quì i regj assensi sulla ipo-

tum fuit, possit de hoc jure pignoris, quolibet modo, tam inter vivos, quam in ultima voluntate disponere, etiam domini consensu non requisito; quamvis de hoc dubitare videatur Matt. de Afflictis. SCHRADERUS *in tractatu feudali, Par. VII, Cap. II, n.* 33. *Incipit quæstio a n.*26. Veggasi anche il ROSENTALIO, il quale non cita per contrarj, che l'AFFLITTO e il CAMERARIO. *Synops. feud. Cap. VII, Concl. IX, n.* 2 *et* 3.

Il *Regg.* GALEOTA riprende di contraddizione lo SCRADERO, ch'è il più vessato da' nostri per la recata dottrina; opponendogli un altro luogo di lui stesso. *Controv. XXVIII, Lib. I, n.* 23. Ma l'accusa è ingiusta. Nella *sezione* VI della *parte* X, seguitando l'autore ad esaminare, in quali cause abbiano a procedere i *pari* della *corte*, che sono in generale le cause tra il vassallo e il signore *ratione feudi*; opina, che l'azione *pignoratitia* promossa dal vassallo contra il suo signore, per lo feudo, che

ipoteca si concedessero al chiedente per *lui e per gli eredi del sangue* (*); la qual formola era versimilmente o figlia o madre della nostrale opinione. Il ROSA, interponendosi, a guisa de' giureconsulti *erciscundi*, fra le due scuole, conveniva cogli esteri e col MONTANO nella teoria; ma ne negava l'*applicabilità* fra noi prima delle cennate grazie, nel che si discostava dal MONTANO (6). La negava nondimeno non per la pretesa feudalità della ipoteca, ch' egli credeva un errore de' DD. regnicoli (7); ma per la restrizione dell'*assenso*, la quale anche nella concessione d' un allodio, ne avrebbe limitata la trasmissione fra gli eredi consanguinei, qualora fosse stato ristretto a questi soli. Donde egli inferiva, che l' antico modo del succeder tra noi nella ipoteca sul feudo, non era il feudale, e a benefizio del primogenito, secondo il *Presidente de* FRANCHIS e tutti

che *come feudo* gli abbia esso vassallo impegnato, si debba sperimentare dinanzi a' *pari* della *corte*. Per contrario se glielo abbia impegnato, come *cosa allodiale*, e come avrebbe fatto con qualunque *estraneo*, stima egli che il giudizio sia da farsi davanti al giudice ordinario, giusta la comune opinione. *NN.* 68 *et 69*. Comincia la controversia dal *n. 62*. Questo luogo lungi dal contraddir l'altro, o lo conferma, o non lo tocca affatto.

(1) *Investitura feud.* sub verbo, *Necessitas*, vers. *Quæro secundo*. *Et Decis. LI.*

(2) *In repet. legis Imperialem*, *fol.* 23 *a t.*, *Lit. Q et R.*

(3) *In Cap. Imperialem*, § *Præterea Ducatus*, *n.* 76 — 79.

(4) *Lib. XXXVIII*, *Cap. IV*, verso la fine.

(5) *Prælud. feud. Lect. VIII.*

(*) *Tibi et heredibus ex corpore descendentibus.*

(6) *Ibid. n.* 96.

(7) *Ibid.*

tutti gli altri (1); ma a benefizio di tutti i discendenti dal corpo del primo concessionario, ancorchè fuor de' gradi feudali; della qual sentenza egli si gloria, come di nuova, e da niuno prima additata (2). Così scrisse egli insegnando dalla cattedra, vecchio e togato. Ma più giovane avea sostenuto il contrario, avvocando nel foro (3), come di breve vedremo.

§. XIX. *Diritto delle grazie*.

Le cennate dispute valsero, come in principio indicammo, per quasi tutto il secolo XVI. Ma colle *grazie*, che seguirono alle suppliche del regno del MDLXXXVI, del DXCIII, del DCXVII, del DCXIX e del DCXXI, elle cessarono quasi del tutto. Essendosi allora rappresentati i pregiudizj, che provenivano a' creditori, dacchè l'*azione reale* si scompagnava e divergeva spesso dalla *personale* e dal *credito*, poichè l'una passava a' soli eredi del sangue

(1) *Decis. XLI*, *sup. cit.*

(2) *Loc. sup. cit. n.* 99.

(3) Vedi le *Consultaz. XVIII*, *XIX e XX*.

(4) *Pro te et heredibus quibuscumque*.

(*) Di tutte le dette cinque grazie la sola prima si legge inserita nel corpo delle prammatiche, e forma la prammatica *ventisettesima* sotto il titolo, *De feudis*. Le altre bisogna ripescarle ne' *capitoli* e *privilegj* di Napoli (*Tom. II*, *pag.* 7; *pag.* 39, *n.* 3; *pag.* 94; *n.* 6; *pag.* 113, *in princ. pag.* 127, *in princ. Milan. MDCCXIX*). La loro storia, quale l'abbiamo accennata, si ricava dal confronto delle date delle suppliche con quelle de' diplomi. I nostri scrittori le citano generalmente con poca esattezza e con poca distinzione. La lor notizia tardò anche alquanto a diffondersi. Il *Reggente* DE PONTE, il quale aveva assistito nel *Consiglio* d'*Italia* in *Ispagna* alla concessione del-

gue, mentre l'altra passava anche agli estranei; fu colla prima grazia conceduto da S. M. *Cattolica*, che gli *assensi* avvenire s'interponessero e s'intendessero *per gli eredi di qualunque sorta* (4); e valessero fin tanto, che non si volgessero contra del *Fisco*. Colla seconda fu riconceduta la prima, perchè essendo tardata la spedizione o la pubblicazione di questa, la dimanda fu rinnovata. La terza retrotrae le precedenti agli assensi passati, spediti colla clausola antica, ma dove la ipoteca non si fosse ancora estinta. La quarta e la quinta confermano la terza, che essendo indugiata a comparire, diede luogo ad iterare e reiterare la stessa dimanda (*).

§. XX. *Dubbj rimasi dopo le grazie.*

Col nuovo diritto cessarono, se non tutte le controversie, almeno le principali. Cessaron quelle, che si facevano intorno alla *trasmissione ereditaria* (5): ma ne restò tuttavia una intorno

---

della prima; scrivendo dipoi della *potestà del Vicerè*, l'allega come uno stabilimento *da notarsi*, *perchè poco divulgato*. *Tit. VI*, *n.* 47 Giuseppe di Rosa scrive, che la medesima non cominciò ad avere esecuzione prima del DCXIV. *Consult. XIX*, *n.* 3.

(5) De Ponte *de Pot. Pror. Tit. VI*, *n.* 47. *Tit. VII*, § *IV*, *n.* 5 (Al § VIII, *n.* 3, dello stesso *Tit. VII*, e al § XI del *Tit. VIII*, par che si dica il contrario. Ma l'autore in questi ultimi luoghi opina secondo il diritto, prescindendo dallegrazie).

Montanus *in repetitione capitis Imperialem*, §. *Praeterea Ducatus*, *n.* 77 *vers. fin.*

Rosa, *Praelud. feud. Lect. VII*, *n.* 7.

De Marinis, *Resolut. CXXVI*, *n.* 92 *et* 93, *Lib. I.*

De Luca *ad Decis. Praes. de* Franchis *XXXXI*, *et ad Decis.* DXCIII *n.* 2. Petra *in Rit. M. C. CCXL*, *n.* 11—27.

Constantius *ad pragm. XXVII de Feudis*. *Aliique*.

no alla facoltà di alienare la ipoteca a beneficio di chi non fosse erede. Si seguitò a dire per una parte, che non avendo le grazie parlato, se non di eredi e successori congiuntamente, non fossero da intendersi pe' successori particolari, che non avessero titolo ereditario; e facesse quindi tuttavia mestieri l'assenso del Principe a far loro passar la ipoteca (1). Si prese a dire per l'altra, che nominandosi nelle grazie non solo gli *eredi*, ma i *successori* di *qualunque sorta*, e nulla calendo al *Fisco* il titolo, col quale l'azione passi, dopo esser ella divenuta transitoria in chicchessia; non abbia dell' assenso maggior bisogno il *particolare*, che l'*universal* successore; la qual sentenza pare la vera e la più seguita (2). Ad ogni modo anche a giudizio di coloro, che credono tuttavia l'assenso necessario, si può supplire a questa solennità, costituendosi il cessionario procurator del cedente colle facoltà e colle clausole opportune (3).

Ma quando finalmente per la maggior cautela vi si bramasse l'assenso, basterà richiederlo, per ottenerlo, ancorchè il cedente non abbia de' successori in grado feudale. Sostenuto infatti tal punto da GIO: ANTONIO LANARIO prima delle *grazie* (4), come non compre-

---

(1) *Apud* CONSTANTIUM *in pragm. XXVII*, *de Feudis*. *Vid. etiam D. A. de* MARINIS, *Resol. LXI*, *Lib. II*, *n.* 4.

C. A. DE LUCA *ad Decis. LXXV* VINC. DE FRANCHIS, *n.* 9, *et ad Decis. DXCIII*, *n.* 6, vers. *Animadvertendum*.

Eumdem ad Resol. LXI D. A. DE MARINIS, *n.* 7.

CAROL. DE ALEXIO *ad Alleg. CXV*, *collectionis D. A.* DE MARINIS *n.* 6 *et* 7.

(2) CAPYC. LATRUS *in Consult. LXXXIV*, *Lib. II*, *n.* 36 *et* 37. JOSEPH DE ROSA, *Prælud. feud. Lect. VIII*, *n.* 98. (Il ROSA però aveva da avvocato difeso l'opposto. *Consult. XIX*, *n.* 4).

CONSTANTIUS *ad pragm. sup. cit. n.* 6, vers. *Sed quidquam*

MARADEI (FR.) *ad Sing. CXLI Phil. patr. n.* 6.

preso nella prammatica detta de' *nove capi* (5); dove si proibiva a' *Vicerè* di approvare le alienazioni de' feudi, quando l'alienante mancasse di legittimi successori; ebbe i suffragj del *Regg.* DI PONTE (6) e del *Regg.* ROVITO (7), i quali convenendovi per le teorie, ripugnavano solamente per la formola dell'assenso, altrimenti conceputa. Ma per le *grazie* finalmente ha questo punto vinto ogni dubbio, ed è uscito di controversia, come avverte il *Regg.* DE MARINIS (8).

§. XXI. *Influenza delle teorie di sopra nella nostra causa.*

Le cennate quistioni intorno alla qualità della ipoteca, non interessano direttamente la nostra causa, potendo elle aver luogo, se tuttavia sussistessero, tra le persone, che abbiano causa dall'acquistatore reale, ossia dal *ricognizionario*; laddove noi contendiamo con chi ha causa dall'acquistator nominale. Noi non le abbiamo toccate, che per far compiuto, quanto più da noi si potesse, lo sviluppo del sistema della *ricognizione*; di

(3) DE MARINIS *Resol. LXI*, *Lib. II*, *n.* 10.
C. ANTON. DE LUCA, *ibid. n. 6*; *et ad* VINC. DE FRANCHIS *Decis. LXXV*, *n. 6*.

(4) *Consil. LXXXVII.* Che questo *consiglio* sia stato scritto prima delle *grazie*, è chiaro, dacchè l'autore finì di avvocare, e fu promosso alla toga sotto il *Cardinal* di *Granvela*; come narra il figliuolo nella prefazione a' *Consigli* del padre. Il viceregno di questo *Cardinale* comincia nell'anno MDLXXI e finisce nel LXXV.

(5) *Pragm. IV de Feudis.*

(6) *De Pot. Pror. ec. Tit. VII*, § *IV*, *n.* 1—5.

(7) *Ad Pragm. IV de Feud. n.* 2 *et* 17.

(8) *Resol. Lib. I*, *Cap. CXXVI*, *n.* 92 *et* 93.

di cui, come più si chiariscan le parti, più lume sarà per riceverne la ragione, che difendiamo. Infatti l'allodialità de' diritti nascenti dalla ricognizione fa, che possano essi concorrere, e cumularsi tutti in una medesima persona, o in più, quali elle si sieno; prendendo quella direzione, che dia loro il volere di chi gli acquistò prima (come nel nostro caso, dove gli abbiamo soggetti a fedecommesso dal primo ricognizionario); o di chiunque gli goda liberi e sciolti. Per questo non è stato fuor di proposito il trattenerci tanto sulla allodialità della ipoteca: per questo stesso discuteremo di mano in mano la qualità degli altri diritti, a' quali passiamo; di che per altro dopo questa prima disamina, potremo spedirci più brevemente.

§. XXII. *Terzo diritto del ricognizionario, frutti del feudo.*

La terza cosa, che il *ricognizionario* acquistasse, erano i frutti tutti del feudo; cosa che corrisponde esattamente alla prima, come si vide della seconda (§. XIII), e si confermano a vicenda. Imperciocchè siccome dell' acquirente utile era il valore intiero e variabile del feudo; così di lui tutti i frutti, i quali o crescendo o scemando, o durando gli stessi, si trovavano sempre a livello col credito suo.

Dell'utile de' detti frutti così si parla nello strumento di *ricognizione*: *Dictus Alexander voluit, et contentus remansit, et contentatur, quod dictus Franciscus Maria, ejusque heredes et successores, consequi, petere et exigere valeant omnes et singulos fructus, introitus, redditus, proventus, et jura quaecumque, quomodolibet perventuros, ac pervenientia et perventura; nec non meliorationes et augmenta quaecumque dictarum terrarum et cujuslibet ipsarum, earumque et cujuslibet ipsarum bonorum, corporum, introituum, jurium . . . . illaque et illa retinere, et in proprios usus et beneficium erogare. Et non teneatur quovis futuro tempore de eis com-*

pu-

putum dare , vel rationem reddere ipsi Alexandro ejusque heredibus et successoribus (1).

Era per modo sicura la virtù della *ricognizione* rispetto a' frutti intieri del feudo, che cessata la pratica di tal cautela, ne fu immaginata una nuova, nella quale si pensò spezialmente ad assicurar questo articolo, ch' era de' più importanti. Ella si legge presso FRANCESCO MARADEI, che l' approva e la migliora in qualche parte. Tizio mutuava a Sempronio del danaro vincolato per impiegarlo nello acquisto d' un feudo, sotto speziale ipoteca del medesimo. Sempronio gli vendeva un' annua entrata corrispondente al capital ricevuto, colla facoltà di ricomperarsela, quando che fosse. Nell' atto stesso gli locava e gli assegnava la tenuta del feudo e tutte le sue rendite di qualunque natura, con patto che superando elle l' annua entrata convenuta, dovessero tuttavia cedere per intiero in utile del creditore. A questo nuovo euremа aggiunge il MARADEI un patto diretto a perpetuarne l' effetto; cioè che il feudatario debitore si obbligasse di cedere il *jus luendi* a richiesta del creditore, altrimenti dipendea dal debitore lo sciogliere il feudo da ogni legame, colla restituzione del capitale (2). Noi non intendiamo di pronunziare sulla efficacia e sulla aggiustatezza di questa nuova cautela. L' abbiamo solo accennata per confermare, che secondo l' antica, alla quale fu surrogata, erano del *ricognizionario* i frutti tutti del feudo.

§. XXIII. *Denominazione e natura della percezione di tai frutti.*

Questa facoltà del percepire i frutti del feudo non si può

C dire

(1) *Vol. II, pro D. Ant. et D. Salv. Fol.* 333, *in fin. et à r.*

(2) *Animadvers. ad Observ. CLXII, in Singularia* PHILIPPI *patris.*

dire *usofrutto*, poichè l'usofrutto si estingue colla morte del fruttuario, laddove il diritto del *ricognizionario* è inestinguibile e trasmisibile in infinito. I nostri scrittori la chiamano *comodità di percepire i frutti*; il che facendo, le danno una denominazione, ma non ne definiscono la natura. E tal denominazione è tolta dalla *Glossa*, la qual se ne serve per significare quella facoltà di percepire i frutti, che altri riconosca dal vero usofruttuario, dipendentemente dal diritto, dalla vita, e dalla persona di lui (1); facoltà, che i più eruditi dicono più tosto *usofrutto utile*, a simiglianza delle azioni *utili*, così appellate in opposizione delle *dirette*, di cui son dipendenti (2).

A noi sembra, che il godimento de' frutti del feudo presso il *ricognizionario*, si possa dire una vera e pretta *anticresi*, tra perchè essi gli fanno le veci degli interessi del suo credito, e perchè gli provengono dal *pegno*. E poichè l'anticresi si può pattuire in due modi, o che i frutti del pegno s'imputino nelle usure fino alla quantità concorrente, e il resto vada in isconto del capitale; o che tutti si prendano in luogo d'interusurio, senza tenersi conto del più e del meno, il che si suol praticare, quando la lor natura sia di provento vario e dubbioso (3) è quindi chiaro, che la nostra anticresi sia appunto di questa seconda spezie.

§.XXIV.

(1) *Ad L. XII*, *Arboribus*, *D. De usufructu*, § 2, *Lit. B* *Item ad L. LVII*, *Usufructu*, *D. Soluto matrimonio*, *Lit. L.*

(2) Jos. de Rosa, *Consult. XVIII*, *n.* 3.

(3) *L. XVII*, *C. De Usuris* Donell. *ad dict. L.* Cujac. *VIII. Obs.* 17.

(*) L'allegazione del Rosa è la *diciottesima* fra le sue *consultazioni*. Quelle del Marinis è la *centoquarantesima* tra le allegazioni raccolte e pubblicate da lui. La *centoquindicesima* del-

§. XXIV. *Allodialità del detto diritto.*

Fu già disputato nel nostro foro, se tal facoltà o *comodità* di percepire i frutti del feudo fosse o no *feudale*. La disputa si agitò nel secolo antipassato tra creditori con regio assenso, ed altri senza, del *ricognizionario* dello stato di S. *Angiolo*, per la percezione, che essi si contrastavano de' frutti di quello. Egli era stato comperato nel MDCXXI da *Gian-Vincenzio Imperiale*, sotto il nome del Dottor *Landolfo* di *Aquino*, il cui figliuolo *Luigi* fu poi Principe di *Castiglione*; ed era passato a *Giambatista*, secondogenito del *ricognizionario*, insieme con altri beni allodiali del padre. Succeduto così il secondogenito, pretesero da lui *Brigida Spinola*, vedova del padre, e *Ginevra Doria*, moglie del primogenito, di essere soddisfatte delle lor doti, a cui *Gian-Vincenzio* si era obbligato, ma senza regio assenso. Sopravvenne in concorso di costoro la moglie di esso secondogenito, creditrice anch'ella delle sue doti, posteriore invero, ma con assenso.

Tal causa esercitò le penne di valentissimi dottori, di cui ci si son tramandate parte da loro stessi, e parte per altrui cura, molte delle allegazioni allora scritte. I più rinomati campioni, che si batterono in quello aringo, furono DONATO ANT. DE MARINIS e GIUS. DI ROSA, l'uno pe' creditori senza assenso, l'altro pel reo convenuto, e contra di coloro (*). Dacchè

---

la stessa raccolta è per la causa medesima, ma di GIUS. MAGALDI. Altra allegazione di altri avvocati si legge presso il *Can.* DI LUCA, *ad decis* DCCIV *Pres.* DE FRANCHIS, *n. 6*. Tutti questi ultimi sono per la perfetta allodialità della facoltà di percepire i frutti, contra l'assunto del ROSA. Prima del ROSA aveva scritto, in difesa dell'assunto medesimo, ASCANIO RARTANO, dipoi *Consigliere* al par di lui. ROS. *Cons. XVIII.* CAR. DE ALEXIO *ad alleg. CXV. collect. D. A.* DE MARIN., *n.* 2.

la facoltà di percepire i frutti è perpetua nel *ricognizionario* e di tempo indefinito; dacchè ella ha l'appoggio della ipoteca del feudo, ed ha in compagnia la giurisdizione, di cui or ora diremo; si provò ingegnosamente il Rosa di dimostrare, ma senza persuaderlo a' giudicanti, e forse senza esserne allora persuaso egli stesso, come appresso non se ne mostrò persuaso (1), che fosse l'anzidetta facoltà un diritto reale sul feudo, e quindi feudale. Egli ne restringeva tuttavolta la feudalità al solo effetto, che non si potesse obbligare o cedere senza regio assenso; concedendone la trasmisibilità a qualsivoglia anche estraneo erede, poichè si trattava di diritto feudale, non di feudo *formato* (2).

Il S. R. C. essendo commessario della causa il dotto Francesco Marciano, ebbe per vero, che la percezione de' frutti nel *ricognizionario* fosse pura allodiale, e soggetta quindi alla esecuzione di qualunque creditore, anche sfornito di assenso. Immise quindi nel *quasi possesso della comodità di percepire i frutti* la prima creditrice senza assenso. E avendo dipoi il *ricognizionario* tentato di deludere il giudicato, facendosi cedere dallo intestatario il dominio del feudo, e rendendo così veramente feudali tutti i suoi diritti; il S. C. impedì tal cessione, come frodolenta in danno de' creditori ammessi. La storia di questa causa si trova parte presso il *Can.* di Luca (3), e parte presso Fran-

---

(1) *Prælud. feud. Lect. VIII*, *n.* 98.

(2) *Consult. XVIII*, *n.* 46 *et* 47. Non è da sospettare che l'autore concedesse la libertà della trasmissione de' detti diritti, perciocchè egli difendeva il *secondogenito*, e non il primogenito del *ricognizionario*. Come l'acquisto si era fatto dal padre, ancorchè fosse caduto sopra un feudo vero e formato, pote-

Francesco Maradei, il quale apporta la serie e il tenore di tutti i decreti (4).

§. XXV. *Natura de' frutti separati dal feudo.*

La decisione del S. C. tanto più quì ci torna applicabile; quanto che la percezione de' frutti fu allora considerata in concreto, in compagnia cioè di tutti i diritti, che nella persona del *ricognizionario* le sono associati; laddove noi l'abbiamo considerata da se sola e in astratto, come per maggior chiarezza venghiamo facendo di tutti gli effetti della ricognizione.

E riguardando per se solo il godimento de' frutti del feudo, chi può dubitare della sua allodialità, poichè i frutti o *separati*, o considerati, come *da separarsi*, su' quali egli cade, non sono che allodiali? *Quis enim dubitat non solum fructus separatos a solo esse burgensaticos, verum etiam et pendentes, considerando illos fructus, ut separandos, burgensaticam naturam retinere?* Così il famoso Bartolomeo Camerario dietro Andrea da Isernia, che solo tra' nostri feudisti il precede non meno di autorità, che di tempo (5). Così dietro lui quasi tutti gli altri

C 3 che

teva colui disporne a suo arbitrio, e il fece a benefizio del secondogenito. E' dottrina ricevuta, che del *feudo nuovo*, non meno che degli allodj, possa l'acquistatore disporre a suo senno, anche a favore di estranei, togliendolo agli stessi figliuoli. Ros. *Prælud. feud. Tract. II, Lect. I, n. 94 usque ad finem.*

(3) *Ad decis. DCCIV Præs.* de Franchis, *n.* 6--28.

(4) *Ad Singulare CLXI* Philippi *patris, n.* 8--10 *Vid. etiam n.* 3.

(5) Camer. *in repetitione legis Imperialem etc. Fol. XVII, Lit. T, Romæ MDLXIV.*

che il lodano e il venerano come il secondo maestro, non meno in questa, che in molte altre dottrine (1).

§. XXVI. *Quarto diritto del ricognizionario, giurisdizione.*

Poichè parte de' frutti del feudo proviene dalla giurisdizione, poichè ella è necessaria alla riscossione del resto delle rendite, la giurisdizione è la quarta cosa, che competa al *ricognizionario* sul feudo acquistato col suo danaro. Fra' patti dello strumento di *ricognizione* l'acquistator diretto e nominale del feudo costituisce l'acquistatore utile e reale suo *vicario e procuratore* irrivocabile *ad regendum*, fra le altre cose, *gubernandum, defendendum omnia et singula bona, membra, introitus, jurisdictiones .... ad administrandum et exercendum, ac administrari et exerceri faciendum justitiam inter homines et vasallos .... tam in causis civilibus, quam criminalibus et mixtis, cum mero mixtoque imperio et gladii potestate, quatuor literis arbitrariis etc.* (2). Il regio assenso cade fra le altre cose (*super*) *juribus et jurisdictionibus supradictis* (3).

§. XXVII. *Allodialità della giurisdizione nel ricognizionario.*

La giurisdizione, che compete al *ricognizionario*, nulla porta di feudalità in lui, poichè gli compete, come a *vicario* e *procuratore*, secondo che avverte il *Regg.* DE MARINIS (4). Egli

(1) CAM. DE CURTE, *Diversor. feud. Par. I, Cap. Multoties n.* 104.

FAB. DE ANNA, *Consil. LI, n.* 10 *et seqq.*

DE PONTE, *De success. feud. Lect. XIV, n.* 33.

ROVIT. *in pragm. IV de Feud. n.* 54 *et* 73.

ROCC. *De Officiis, Rubr. XIII, § 6, n.* 80.

Egli soggiugne, che a trasferire in sì fatto modo e con tal titolo la giurisdizione, non faccia mestieri neppure del regio assenso; *quia nulla lege feudi cavetur , ut in constitutione procuratoris ad feudum administrandum etc. . . . domini assensus requiratur*. In conferma di che cita egli il CAMERARIO, il CAPECE, il FRECCIA, e GIANVINCENZIO di ANNA (5), opponendogli al solo CAMILLO DE' MEDICI, il quale avea sostenuto, essere in ciò necessario l'assenso; quell'assenso per altro, che noi abbiamo specifico su questo articolo. Tutta questa dottrina del MARINIS è tanto vera, che nella sentenza della causa perduta dal ROSA (§. XXIV) alla creditrice del ricognizionario fu assegnata anche la *giurisdizione* (6).

§. XXVIII. *Quinto diritto, detenzione del feudo.*

Se l'intiero valore del feudo è del suo utile acquistatore, se suoi ne son tutti i frutti, se a lui tocca il reggerlo e governarlo, se il feudo stesso gli è ipotecato anzi impegnato, ne siegue, che egli stesso debba averlo in sua balìa, e sua ne sia la *tenuta*, cioè la *detenzione*. La parola *tenuta* ha in questa materia un doppio senso; si prende per lo complesso di tutti i diritti, che dalla *ricognizione* e dal regio assenso nascono al *ricognizionario*, del qual senso ci valeremo più appresso (§. XXXIV); si prende anche per la semplice *detenzione* del feudo, di cui quì intendiam favellare (7). Sì fatta *detenzione* dun-

(2) *Vol. II pro D. Salv. et D. Ant. Fol.* 333 *a t. et* 334.
(3) *Fol.* 339, *eod.*
(4) *Alleg. CXL, n.* 12.
(5) *Ibid. n.* 13.
(6) MARAD. *ad Sing. CLXI* PHIL. *patris, n.* 8.
(7) ROSA, *Cons. XVIII., n.* 48

dunque o *tenuta* non è altra cosa, se non quel possesso, che i *Sabiniani* chiamavano *naturale*, e talvolta *corporale*, opponendolo al *civile*; distinzione, che rigettata da' *Proculiani* più nelle parole, che nella cosa, ne produsse tra loro un'altra presso a poco equivalente, l'*essere* cioè *in possesso* e'l *possedere* (*). In fatti il possesso *naturale* o *corporale* è la *detenzione d'una cosa con animo*, non di padroneggiarla (il che non compete al *ricognizionario*, non essendo suo il dominio del feudo, § IX) ma *d'insistervi e di averla in sua mano* (**).

§. XXIX. *La detenzione non importa feudalità.*

Che un feudo possa così possedersi da chi non sia feudatario, anzi da chi neppure possa esserlo, come spesse volte il *ricognizionario* era; è decantata dottrina di ANDREA DA ISERNIA, il quale la fa discendere da una lunga e minuta induzione legale. *Feudum quilibet potest tenere . . . . et possumus possidere rem, cujus proprietatem habere non possumus* (1) . . . . E poco di sopra dopo accennati molti, incapaci per natural difetto di esser feudatarj, dice: *Hi et omnes qui tenent, possident naturaliter tantum* (2). Egli sbaglia solo nell'adattare un esempio a tal sorta di possesso; *Sicut asinus tenet bardam*; donde i forensi dicono *possesso asinino*. Esempio non solo inelegante, ma inesatto, poichè l'asino porta il basto senz'animo, e senza intenzione di tenerlo; anzi a forza e malvolentieri.

§. XXX.

(*) *Esse in possessione; possidere.*

(**) *Possessio naturalis est detentio rei animo insistendi. Civilis, animo dominandi.* Sopra questa distinzione, sulla discordia degli antichi giureconsulti intorno alla medesima, e sul modo di conciliargli, merita di esser letto sopra ogni altro il nostro dotto e profondo DOM. AULISIO, nelle *quistioni terza e quarta*

sul

§. XXX. *Sesto diritto, quello di farsi cedere il corpo del feudo, o altrimenti disporne.*

Se tutto il comodo e il pericolo del feudo è del ricognizionario, se il corpo di esso è a lui obbligato, ed egli il regge e tiene in sua mano; che altro resta all' acquistator diretto, oltre il vano titolo e il nudo nome di feudatario e di padrone? In fatti non altro si stipulava chi poneva il suo nome nell'acquisto di alcun feudo col danaro altrui. *Subjunxitque . . . in ea (emptione) ipsum Alexandrum non habiturum esse, nisi nudum nomen tantum* (3).

Ma questo stesso nudo nome era precario e passeggiero, poichè l'acquistator nominale prometteva di spogliarsene e cederlo ad ogni richiesta del *ricognizionario* e de' suoi successori. *Promisit et convenit solemni stipulatione dicto Francisco Mariæ . . . ad omnem dicti Francisci Mariæ, vel ejus heredum et successorum simplicem requisitionem . . . vendere, alienare, in solutum dare, cedere, renunciare, vel quovis alio titulo transferre dicto Francisco Mariæ, vel ejus heredibus et successoribus, vel cuicumque per eos nominando, libere vel cum pacto de retrovendendo, dictas terras, et quamlibet ipsarum etc.* (4).

Questo diritto di poter consolidare il dominio colla tenuta, di richiamare il nome alla cosa, di ricongiungere l'apparenza alla realità, è l'ultimo, è il sommo de' diritti del ricognizionario. Egli riduce a niente il dominio contrapposto a' di-

sul titolo delle PANDETTE: *De acquirenda vel amittenda possessione.*

(1) *Ad titulum, De prohibita feudi alienatione per* FEDERIC. *Capite, Illud quoque, n. 71.*

(2) *Ibid. n. 69.*

(3) *Vol. pro D. Ant. et D. Salv. etc. Fol. 331, a t.*

(4) *Fol. 332, a t. Eod.*

diritti di costui, perchè disponendo della sua esistenza, lo fa svanire e dileguare, appena che si vuole. E dove il semplice credito, che altri abbia sopra un feudo alieno, tuttochè giunto alla ipoteca, è soggetto, quando non nasca dalla *ricognizione*, ad essere estinto mediante il pagamento, e così il credito cede al dominio; quì in virtù della *ricognizione* la durata del credito non dipende dal debitore, e il dominio è subordinato a' diritti del creditore. La signoria dunque del feudo, risedente presso l'acquistator nominale, è veramente, come accennammo nel ragionar d'essa, un nome efimero, un suono fugace, una idea illusoria;

Tenui par vento, volucrique simillima somno.

§. XXXI. *In che senso il detto diritto si possa dir feudale.*

L'azione di farsi cedere il dominio del feudo, o di disporne in altrui benefizio, sembra avere alquanto più di feudalità, che tutti gli altri diritti del *ricognizionario*. Imperciocchè sebbene ella sia *personale*, perchè fondata principalmente sulla promessa dell' acquistator diretto; tende purtuttavia a conseguire il corpo del feudo, come feudo (*). E la ipoteca in oltre la quale accede a tutti i patti fra il diretto e l'utile acquistato re

(*) Si confà a questo punto ciò, che scrivono Marino Freccia (*De Subfeud. Lib. II*, *in Limitation. ad Const. Divæ mem.* *n.* 28—36.), e il *Presid.* de Franchis (*Decis. XLVIII*) contra Matteo di Afflitto, intorno al dubbio, se la necessità del regio assenso sulla vendita di alcun feudo, si estenda anche alla promessa della vendita.

(1) *Can.* de Luca *ad* Vinc. *de* Franchis *Decis. DXCIII*, *n.* 4, vers. *Etenim*.

tore, realizzandola in certo modo, e trasferendola sul feudo stesso, la rende anche più feudale.

Ad ogni modo, distinguendo i significati, come facemmo in trattando della ipoteca, cesserà la oscurità, che procede dalla loro confusione. Se s'intende per feudale ciò, che costituisce feudatario, il diritto di farsi cedere il feudo non è feudale in tal senso; perchè non porta seco nè omaggio, nè servigio, nè relevio, nè devoluzione (1); perchè a buon conto non è un *feudo formato*. In oltre per quanto abbia di *feudale e di reale* la detta azione, è tuttavolta essenzialmente diversa dal dominio del feudo, e dalla azione *vindicatoria*. Finalmente se ella è diretta a render feudatario chi l'ha, spogliando altrui di tal carattere; dunque prima di questo trasferimento colui, a cui compete tale azione, non è feudatario. Altrimenti già avrebbe quel, che gli manca; e d'un feudo unico ed individuo sarebbero più feudatarj ad un tempo; che sono due assurdi, l'uno opposto al senso comune, l'altro alla ragion feudale (2).

Quello adunque, di cui ora favelliamo, sarà uno de' diritti feudali, per la relazione, che ha al feudo, ma senza forma di feudo; e tal sua feudalità lo farà in molti articoli e forse in più, che alcun altro, per la maggior relazione, che ha ad esso feudo (**), soggetto alla giurisprudenza beneficiaria, come di tai diritti fu detto di sopra (§ XV). §.XXXII.

(2) AND. IS. *ad cap. De Capit. Conradi*, *n.* 11. GALEOTA *Controv. XXVIII*, *n.* 13, *Lib. I.*

(**) Se fosse in osservanza la legge, con cui FEDERIGO II proibì a' baroni di toglier moglie senza sua licenza; forse vi sarebbe soggetto chi avesse il diritto, di cui parliamo. ANDREA DA ISERNIA nel comentare la citata costituzione (per la quale condanna alle fiamme eterne il nostro legislatore, come distoglitore indiretto de' matrimonj, che *s' istituiscono in paradiso*, dice

§. XXXII. *Trasmisibilità di tal diritto a qualunque erede.*

Ma quanto alla trasmissione del detto diritto, ch'è il punto, al quale intendiamo, ella procede a seconda del jus comune, e non del feudale; siccome di tutti i diritti feudali, non aventi forma di feudo, non potè negarlo GIUS. DI ROSA, in atto che acceso dall'impegno d'una difesa, si sforzava di attribuir loro più di feudalità, che non hanno. Il che tanto più è vero, quanto che per le grazie il diritto il più reale, com'è l'ipotecario, non si deferisce diversamente dalle cose allodiali. *Jura ista, quæ non constituunt feudum formatum, licet non possint cedi et obligari sine assensu, quoad successionem tamen non regulantur lege feudi, sed transeunt ad quoscumque heredes . . . . . Et quidquid sit de jure, certe apud nos post annum MDCLXXXVI non habet dubium propter gratiam* (1). CARLO-ANTONIO DI LUCA, dimostra molto a lungo questo stesso, ragionando in particolare del diritto, che compete al *ricognizionario*, di farsi cedere il feudo; e termina appoggiandosi all'autorità del S. R. C. che di fresco l'aveva esaminato (2). FRANCESCO MARADEI ci assicura, che tal proposizione a'tempi suoi, che sono a noi più vicini, era tenuta indubitata (3).

Siemi lecito a tutte le dette cose di aggiungerne un'altra, che non veggo toccata da' lodati scrittori, e che mi sembra non ce-

---

dice, che sia anche nel caso della legge chi abbia azion personale *ad petendum feudum*. (*Ad Const. Honorem nostri diadematis*, vers. *Sed in ipsa*). La ragione sarebbe, che avendo una potenza prossima ad esser feudatario chi ha l'azione, benchè *personale*, di domandare un feudo; quando egli si ammogliasse a suo talento, e dipoi vincesse il feudo, si potrebbe trovare con un parentado sospetto al Principe; il che FEDERIGO per ragio-

ceder di peso a veruna. Nello strumento di *ricognizione*, la cui formola era tralatizia, e si adoperava senza varietà; trovo promessa la cessione del feudo al dator del danaro ed agli eredi di lui. Nel regio assenso questo patto è tanto approvato, che si concede espressamente la facoltà di esercitarlo agli eredi del *ricognizionario* di qualunque sorta. Cade segnantemente l'approvazione *super promissionibus factis per ipsum Alexandrum vendendi, alienandi, in solutum dandi, cedendi, et quolibet alio titulo transferendi supradictas terras .... in beneficium ejusdem Francisci Mariæ, et cujuslibet alterius personæ per dictum Franciscum Mariam, ejusque heredes et successores quoscumque (nominandæ) pro pretio, vel sine, modo et forma, ut supra* (4). Dunque è conceduto letteralmente non meno agli eredi di qualunque sorta del *ricognizionario*, che a lui stesso, il far passare il dominio del feudo nelle persone proprie, o in altra che si volesse da loro. Essendosi tal facoltà stipulata *pro se et heredibus, cum assensu* (come in proposito poco diverso ragiona GIUS. DI ROSA), *potest heres agere ad observantiam, uti expresse in recognitione vocatus* (5). Nè potevasi fare altrimenti, senza scindere i diritti derivanti dalla *ricognizione*; poichè nel caso opposto una parte sarebbe passata agli eredi burgensatici, ed altra a' feudali.

§.XXXIII.

---

gioni del suo tempo volle evitare ne' feudatarj.

(1) *Consult. XVIII*, n. 46 et 47.

(2) *Ad decis. DXCIII Pres.* DE FRANCHIS, a n. 4 ad *finem*.

(3) *Ad Singular. CLXI* PHIL. *patris*, n. 5.

(4) *Vol. II pro D. Ant. et D. Salv. Labon. Fol.* 389.

(5) *Consult. XVIII*, n. 46.

§. XXXIII. *Collezione di tutti i diritti del ricognizionario, e loro importanza.*

Al ricognizionario dunque spettano, siccome abbiamo veduto, 1. il valor totale del feudo; 2. l'azione ipotecaria sul suo corpo; 3. la percezione di tutti i suoi frutti; 4. il reggimento di esso; 5. la sua detenzione; 6. la facoltà di disporre, non che di tutti siffatti diritti, ma del dominio feudale. Or se le facoltà, in cui si risolve il dominio, o le sue *parti*, per parlar col DONELLO, e secondo la sua analisi, sono il *tenere* in sua mano la roba propria, il *difenderla e farla salva*, il *goderla* egli solo, *l'escluderne ogni altro*, il *disporne* a suo talento (1); facoltà, che dalle precedenti non differiscono, se non di parole; che manca al *ricognizionario* per dirsi *vero padrone* del feudo, come il feudatario proprio? Anzi vi ha egli un vantaggio dippiù, ch'è quello di avere il feudo per così dire in allodio; siccome presso a poco, per altre vie, s'era in *Italia* e fuori arrivato a fare molti secoli indietro, allorchè trovando i feudatarj più comodo l'allodio, che il feudo, ridussero ad allodj gran parte de' lor benefizj (2).

§. XXXIV. *Somma di tutto il sistema. Consenso degli scrittori.*

Il complesso di tutti gli spiegati diritti, derivanti dalla *ricognizione*

---

(1) *Comment. Jur. Civ. Lib. IX, Cap. IX.*

(2) MURATORI, Antichità ital. Dissert. . . .
ROBERTSON, Introduzione alla St. di Carlo V, nota. . . .

(3) *Resol. XXXVIII, Lib. II.* Il luogo recato è al *n.* 23 *e* 24.

(4) *De Officiis, Rubr. XIII, § VI, n.* 80–83.

(5) *Ad decis. DXCIII Pres.* DE FRANCHIS, *n.* 3.

cognizione , suol venire presso i nostri scrittori sotto il nome di *tenuta* , preso in senso più largo della semplice *detenzione* (§ XXVIII); senso , che ingiustamente se gli contese del Rosa nella causa , che perdè (§ XXIV), poichè attribuitogli da quasi tutti gli scrittori , che parlano di questo contratto . Presso loro si trovano con sicurezza tre cose , le quali risultano più chiaramente dall' analisi metodica da noi fatta dello strumento di ricognizione ; analisi , di cui non abbiamo trovato l' esempio presso niuno di loro . La prima è , che il *dominio* del feudo sia presso l' *intestatario* , ma simulato e rivocabile . La seconda , che la *tenuta* gravida di tutti i diritti analizzati , sia del *ricognizionario* . La terza , che la detta *tenuta* si trasmetta liberamente, come i beni allodiali , agli eredi burgensatici . *Dominium feudi, per cujus assecutionem quis proprie efficitur baro , est penes emptorem , quamvis simulatum* . . *et hæc perceptio fructuum et emolumentorum , gubernium et administratio feudi , quam nos in regno vulgo* TENUTAM *appellamus , est jus quoddam mere allodiale , cujus est capax qui feudorum est penitus incapax* . Così il *Regg.* de Marinis con tutto quello , che precede , e che siegue (3); così similmente il *Consiglier* Rocco (4) , il *Can.* di Luca (5) , Francesco Costanzo (6) , Francesco Maradei (7) , Carlo di Alessio (*) &c. fino al più moderno degli scrittori del nostro foro Gius. Sorge (8) . .

§.XXXIX.

(6) *Ad pragm. XXVII , de Feudis* , *n.* 10 , *et* 11.

(7) *Al Singular. CLXI* Phil. *patris* , *n.* 5--8.

(*) *Ad alleg. CXV collectionis D.A.* de Marinis. L'Alessio discorda nel solo punto dell'azione a farsi cedere il feudo , che dà per feudale ; ma non ispiega in qual senso. Se intende, che sia trasmissibile a' soli eredi feudali , resta confutato da quello , che si è detto al § XXXII.

(8) *Jurisprud. forens. Tom. V. Cap. XXIX.*

§. XXXV. *Decisioni del S. C.*

E' famosa presso tutti costoro una *unanime* decisione del S. C. a due *ruote*, di cui il lodato *Regg.* DE MARINIS si volle assicurare colla lettura dal processo della causa, non fidandosi del rapporto lasciatone dal TORO (1), che infatti trovò infedele. *Marino Rosso* nobile napoletano aveva comperata in testa sua la terra di *Centola* per *Camillo Porzio*, nobile messinese, mediante la cautela della *ricognizione*. Il *ricognizionario* morì, istituita erede una sua affine, *Fulvia Scondita*. All'intestatario succedè un figliuolo, e indi una figliuola del figliuolo, *Maria Rossa*. La lite fu tra la *Maria* e la estranea succeditrice del *Porzio*. Per parte di colei si diceva, che il dominio del feudo era suo, passato in lei dall'avolo, e dal padre; e che quando anche fosse stato del *ricognizionario*, non poteva mai esser passato ad una persona del tutto estranea, come l'avversaria era. Per l'altra parte non si negava, e non poteva negarsi, il dominio essere presso l'erede dell'intestatario; ma dimandavasi la tenuta del feudo, come il *Porzio* l'aveva goduta, la quale era trasmisibile a chicchessia. *Sacrum Consilium* (scrive il *Regg.* DE MARINIS) *habuit pro vero, Camillum per recognitionem sibi factam a Marino feudi emptore aliud adsequutum non fuisse, nisi simplicem tenutam dicti feudi; ipsamque tenutam esse mere allodialem, sicque ad quemlibet extraneum heredem transmisibilem; ac proinde mandavit, in possessionem tenutæ prædictæ immittendam esse Fulviam, heredem scriptam* (2).

In un'altra causa, perduta dal *Regg.* GALEOTA, si era preso, rispetto al punto della trasmissione, un assunto diverso; ma con-

(1) *Compend. decis. Part. III*, verbo, *An heres debeat immitti*, in fine.

(2) *Resol. sup. cit. n.* 26.

contrario egualmente all' intestatario ed a chi abbia causa da lui. Difendendo il dotto uomo l' erede feudale del *Marchese* di *Bovino*, il quale si aveva comperata la terra di S. *Luca* in testa di *Girolamo Marchese*; sostenne, che le azioni nascenti dalla *ricognizione* si dovessero dichiarar passate nell' erede feudale. Lo erede ne' burgensatici, ch' era la moglie del *ricognizionario*, non era in giudizio. Il S. C. sottomise a termine la petizione, ed ordinò che la figliuola ed erede dell' intestatario non fosse dall' attore turbata. Indi persuasosi l' attore del suo niun diritto, desistè dal giudizio; e vendutasi la terra di S. *Luca*, ne fu pagato il prezzo alla moglie del *ricognizionario*. Queste notizie parte ce le ha tramandate lo stesso *Regg.* GALEOTA colla sua allegazione (3) e parte il *Regg.* DE MARINIS (4).

I medesimi articoli furono altra volta discussi nello stesso S. C. fra creditori con regio assenso, e creditori senza, di *Gian-Vincenzio Imperiale*, *ricognizionario* dello stato di *S. Angiolo*, al quale *Gian-Vincenzio* era il secondogenito succeduto, così nella *tenuta* del detto stato, come nel resto de' beni allodiali. In tal causa ebbe il S. C. per così buono il passaggio della *tenuta* nell' erede burgensatico del *ricognizionario*, che la soggettò alla esecuzione de' creditori senza assenso, in concorso de' creditori con assenso, ma posteriori, come più distintamente si è detto, dove ci è occorso di favellare di quella causa (§ XXIV).

Il più volte lodato GIUSEPPE DI ROSA, che invano si sforzò di escludere i creditori senza assenso, conveniva cogli avversarj, che la *tenuta* fosse ben passata al secondogenito; benchè la sostenesse feudale, nel che discordava da loro. La ricognizione (era la somma del suo ragionamento) partorisce de' *diritti*

D *feu-*

(3) *Controvers. XXVIII.*

(4) *Resolut. sup. cit. n.* 28.

feudali, *ma non aventi forma di feudo*. Dunque passano a qualunque erede, poichè non han forma di feudo; ma non possono essere obbligati senza regio assenso, poichè son feudali (1).

§. XXXVI. *Corollario, due linee di successione.*

Deriva dalle dette cose un corollario, che finirà di chiarirle. Essendo due gli acquistatori del feudo, l'uno diretto e di puro nome, l'altro utile e reale, si venivano a formare due linee; l'una secondo l'ordine del succeder feudale, de' possessori nominali del feudo, i quali stavano in faccia al Principe per lo semplice titolo, che finchè nol dovessero cedere, aveano di suoi vassalli; l'altra de' tenutarj del feudo stesso, i quali suc-

(1) *Consult. XVIII*, *n. 46*.

(*) Non è sì facile il fissare il cominciamento delle *ricognizioni*, com'è certa l'epoca, in cui elle cessarono, o almeno i regj assensi sopra loro. Se si considera che il gran fine di questa cautela era il ridurre, per così dire, il feudo ad allodio, facendolo trasmisibile a chiunque, e preservandolo dalla devoluzione, sembra la sua origine doversi dir posteriore all'anno DLXXXVI, perchè la ipoteca sul feudo allora divenne trasmisibile a qualunque erede. Finchè la ipoteca sul feudo si tenne tra noi feudale, e trasmisibile a' soli eredi del sangue; qualunque fosse la distinzione tra *feudo formato* ed *azion feudale*, in grandissima parte tanto era l'acquistare direttamente un *feudo*, quanto farlo indirettamente, mediante la *tenuta* di esso colla ipoteca feudale.

Per opposto il *Reggente* DE MARINIS, quantunque scrivendo in questa materia l'anno DCXLI o XLII, dica, *ab aliquibus annis praxis in hoc regno inolevit etc.* (RESOL. XXXVIII, *Lib. II*, *n.* 2 *et* 28 *in fin.*); le quali espressioni pajono favorire la no-

succedendosi per testamento o senza secondo l'ordine allodiale, godevano pienamente del feudo e di tutta la realità dello acquisto. Seguendo la cessione del feudo in benefizio del tenutario, le due linee venivano a coincidere; e di due se ne faceva nel progresso una sola, a seconda della direzion feudale. Prima della cessione, e pendente la distinzion delle linee, terminando la feudale, il corpo del feudo si devolveva alla *Regia Corte*, ma inutilmente; perchè gravato di un debito eterno a favore del tenutario, che *consumava il suo giusto valore*, come si esprime Carlo II. Sul quale effetto apertisi finalmente dal *Fisco* gli occhi nel MDCXCIV, si vietò d'ivi in poi la concession degli assensi sugli strumenti di *ricognizione* (*). L'assenso sul nostro era stato spedito sedici anni prima, nel LXXVIII.

nostra epoca: nulladimeno egli mentova un esempio, che la respinge più indietro (*Ibid. n.* 26). Questo esempio è l'acquisto della terra di *Centola*, fatto da *Camillo Porzio Messinese* in testa di *Marino Rosso*, da cui riscosse lo strumento di *ricognizione*; il qual *Porzio* morì nel DLXXX. Si confà con questa retrocessione della nostra epoca quel, che il *Reggente* Capece-Galeota, scrivendo sullo strumento di *ricognizione* prima del DCXII, accenna della sua origine: *Fuit adinventa cautela a peritissimis nostrae civitatis superioris aetatie advocatis* (*Controv. XXVIII, Lib. I, n. 6, et decis. quae sequitur*).

Più. Allorchè la nobiltà impetrò, che i fratelli e le sorelle si succedessero tra loro ne' feudi nuovi, comperati da privati, il che fu nel DLXX; anzi prima, quando ella ottenne la simil grazia per gli stessi feudi comperati dalla R. Corte; nell' una e nell' altra supplica accennò la necessità, in cui era chi non avea prole, di fidarsi di chi ne avesse, acquistando alcun feudo, e gl'incomodi, che derivavano da questa fidanza (*Pragm.*

§. XXXVII. *Conchiusione*.

Rimane adunque chiaramente dimostrato, che *Francesco Labonia* col contratto, ch' ei fece, acquistò la *piena tenuta* di *Campana* e di *Bocchigliero* nel senso di sopra spiegato (§ XXXIV) trasmisibile a suo talento ed a sua disposizione. Non era di *Francesco* il corpo de' feudi, ma era suo il loro intiero valore, non sol primitivo, ma susseguente e futuro, con tutti gli altri diritti nascenti dalla *ricognizione*; e fra questi colla potenza prossima, esercitabile a suo volere, di richiamare a se il dominio del *corpo* di essi feudi. In parole non era egli il padrone de' feudi; ma per esserlo in fatti, nulla gli mancava. Quanto fu di *Francesco*, passò tutto sotto il suo fedecommesso, e divenne de' futuri chiamati (§ V). Del fedecommesso dunque erano i feudi intieri, non già i *trentamila* ducati: verità, ch' è stata altamente, per più di un secolo, e in molti modi negletta ed offesa. La storia e la disamina, a cui passiamo, de' torti, che se le sono inferiti, giustificherà pienamente la forse troppa diligenza, che nel dimostrarla s'è ora adoperata.

Disa-

XVIII, *de Feudis*). Il qual luogo dimostra, che se l' eurema della *ricognizione* non era per anche assai bene stabilito, ad ogni modo il suo germe già si andava formando.

Bisognerà dunque dire, che della detta cautela è stato; come di tutte le umane cose; le quali nascono picciole, s' aggran-

Disamina della vendita.

§. XXXVIII. *Idea generale di essa.*

Se lo acquisto delle due terre fu tutto per le persone invitate al fedecommesso, come si è chiaramente veduto; ecco fondata in costoro l' azione a poterle ripetere. Se la distrazione ne fu ingiusta e illegale, se fu più tosto una perdita, che un contratto, perdita meritevole, come vedremo, de' nomi ad un tempo stesso di baratteria e di spoglio; ecco distrutta la eccezione del reo convenuto. Vedranvisi infatti lente e meditate insidie del venditore e del comperatore; turpe condiscendenza delle persone date ad impedire il danno de' futuri chiamati; difetto di vigilanza e di attenzione nel magistrato, che doveva proteggergli; insanabili nullità nella serie e negli effetti di tutti gli atti seguiti.

§. XXXIX. *Fatti, che caratterizzano il venditore. Disegno di sottrarre i feudi dal fedecommesso. Primo passo dato nell' inventario.*

Il venditore fu *Alessandro Labonia*, quegli, sotto il cui nome si trovavano i feudi. Stavasi costui di gran tempo in *Napoli*, a vivere scioperato, ed a profondere le sostanze del zio. Davasi egli per altro il titolo di dottore di leggi e di avvocato, ma con sì poco profitto, che il zio doveva pagargli finanche la pigion della casa (1). Egli dunque insieme col fratello, *Domenico*, il quale dimorava in provincia, aveva con-

 cepi-

---

grandiscono a poco a poco, e finalmente muojono. Ella principiò picciola ed incerta gran tempo prima; ricevè tutto il vigore, di cui era capace, dalla grazia del DLXXXVI; cadde finalmente nel DCXCIV, quando il *Fisco* si avvide del danno, che ne riceveva.

(1) [illegible]

tepito il disegno di deludere le ordinazioni del zio, certamente appena lui morto, ma forse anche prima. Infatti non si sa ben capire, perchè *Francesco Labonia* dopo inviata al nipote la sua proccura per la compera de' feudi, avesse poi voluta più tosto da esso nipote la cautela della *ricognizione*; se non si suppone, che egli temè, non fosse colui per abusare della proccura, ponendo lo acquisto in testa sua propria senza menzione del zio.

Ma che che sia di ciò, il certo è, che morto il zio, in un informe inventario, che i nipoti fecero, ardirono di concepire la prima partita in questi termini: *In primis ducati* 30639, *spesi per la compera delle terre di Campana e di Bocchigliero* (1); come se la eredità del zio fosse creditrice di questa sola somma, e non di tutto il valore de' feudi. E non ostante la partita così conceputa, fra' pesi della stessa eredità furono in primo luogo scritti i ducati *tredicimila*, dovuti per lo residuo del prezzo delle due terre (2); i quali erano un debito delle terre, ma non della eredità, subito che fra gli averi di questa si era computato solo ed anche infedelmente il netto dello acquisto. A buon conto nell' inventario fu tale acquisto estenuato in due modi, prima riducendolo ad un credito inaumentabile del sol danaro sborsato; poi caricando questo credito d' un debito fatto per gravitare sopra altra base, cioè sullo eccesso del valor delle terre.

§. XL. *Temerità de' due fratelli nella divisione.*

Più arditi, anzi impudenti furono essi fratelli nel dividersi la roba ereditaria; poichè pretesero di annullare lo strumento

(1) *Fol.* 21, *eod.*

(2) *Fol.* 24, *in fin. Eod.*

to di *ricognizione*, quasi fosse in lor balia il rivocarlo. „ Vo-
„ lendo procedere (essi scrissero in un solenne strumento l'an-
„ no DCLXXXIV) alla divisione di tutti detti effetti ereditarj,
„ acciò possano vivere quietamente fra di loro, *sponte* con
„ giuramento sono venuti alle infrascritte condizioni ed accor-
„ di, che *non ostante lo strumento di detta ricognizione*, fatto da
„ detto Dottor *Alessandro* per la compera di dette terre a be-
„ neficio di detto Dottor *Francesco Maria*, suoi eredi e successo-
„ ri, restino al detto Dottor *Alessandro* e suoi figli *in pieno do-*
„ *minio e proprietà*, in conto della sua porzione, le predette ter-
„ re di *Campana* e *Bocchigliero*, una con tutte ragioni, azioni,
„ jurisdizioni, jussi et integro loro stato, e nel modo e forma,
„ che furono comperate dal detto *Ill. Principe di Cariati*, per
„ il medesimo prezzo di duc. 30639, pagati per detto qu. Dot-
„ tor *Francesco Maria* di suoi proprj danari, nella forma, *ut*
„ *supra*, descritta (3).

§. XLI. *Supposto lor credito per lo riscatto di Bocchigliero.*

Asserirono eziandio nello strumento di avere essi collo sborso di *settemila* ducati di danaro lor proprio ottenuta dal venditor de' feudi la cessione del diritto di ricomperar *Bocchigliero* (4); laddove tal diritto o era spirato col corso de' quattro anni, tra' quali si poteva esercitare; o più tosto era stato redento da *Francesco*, o da loro, ma con danaro ereditario di *Francesco*. Il certo è, che non apparisce un documento di tal soluzione; mancanza, la qual ci convince, o che un pagamento di questa sorta non seguì mai, non pagando niuno *settemila* ducati senza cautela; o più tosto non seguì nel preteso modo, onde la cautela non

 mai

(3) *Fol.* 30, *a t. Eod.*

(4) *Fol.* 28, *item a t. et* 31, *in princ. Eod.*

mai è stata esibita. Vedremo anche meglio di quì a poco, nel favellar della vendita, che *Alessandro* fece delle due terre, la necessità e l' interesse, che aveva egli di esibire il documento, quando il danaro fosse stato proprio di se e del fratello, non già di *Francesco*. Simile necessità ed interesse aveva il comperator *Sambiase*, quando si difendeva da' figliuoli di *Alessandro*; ma lungi dal potere esibire egli tal documento, discordava da *Alessandro* finanche ne' detti; poichè nel primo de' suoi *articoli* asserì pagati *sei mila* ducati, e non *sette* (1). La medesima discordanza si trova fra' detti e i fatti di *Alessandro*. *Bocchigliero* era costata in prima duc. *diciottomila*; indi altri duc. *settemila*, secondo il detto di *Alessandro*, per evitarne la ricompera. Ora *Alessandro* la vendè *ventiquattro* (2), non *venticinque mila* ducati, senza che vi fosse stata idea di levarne. Tanto è dunque vera la mancanza di qualunque documento del pagamento supposto, che se ne ignora finanche la somma.

Di queste insidie tese da' due fratelli alla loro posterità si accorse bene la *Vicaria*, allorchè per avvalorarle le fu chiesta da loro l' approvazion della divisione suddetta. La *Vicaria* l' approvò in quanto riguardava gl' interessi scambievoli de' due, che aveano convenuto: ma riguardo a' futuri chiamati, per parte de' quali niuno aveva udito, provvide alla loro indennità colla clausola: *Verum ex divisione prædicta nullum inferatur præjudicium substitutionibus et fideicommissis forsan contentis in testamento qu. Francisci Mariæ Labonia* (3).

§. XLII.

(1) *Vol. II, pro D. Ant. et D. Salv. Fol.* 88.

(2) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 158, *a t. Lit. E.*

(3) *Fol.* 45, *a t. in fine, et* 46, *eod.*

§. XLII. *Saggio della espilazione del resto della eredità.*

Questi sono i torti per *Alessandro* e per *Domenico* macchinati dalla prima ora contra la parte la meno occultabile della eredità del zio. Ma chi potrà dopo cento venti e più anni ridirci quelli inferiti al resto? di cui tante notizie ci son pervenute, quante dalla voracità del tempo, e dalla malizia de' due fratelli se ne sono per avventura salvate. Io sceglierò fra loro uno o due esempj bastevoli a far fede e indicio degli altri obbliati.

Alla morte di *Francesco Labonia* la università di *Campana* era sua debitrice di duc. 6899 - 30, per pagamenti fatti dal defunto a creditori di essa, e per altre simili spese. In capo quasi di un anno, addì 24 di *Novembre* MDCLXXXII, fu liquidato questo conto fra i due nipoti del creditore e la università; e da quella somma furono dedotti soli duc. 1000 per un debito vicendevole del defunto al comune di *Campana*. Il documento fortunatamente esiste (4). Questa partita nell'inventario è taciuta, tuttochè l'inventario si fosse fatto dopo la liquidazione del cennato conto, addì 4 cioè di *Dicembre* dello stesso anno (5). Nella divisione fu ella recata, ma come libera de' fratelli, indipendente dalla eredità del zio. Fu recata per duc. 3546 - 42, perchè facilmente nel tempo corso dalla liquidazione del conto alla data della divisione, che fu il dì 24 Settembre DCLXXXIV, una parte già se n'era riscossa; e fu assegnata ad *Alessandro* nella sua porzione (6). *Alessandro* se la fece nell'LXXXIX ridurre a strumento dalla università, colla giunta d'interessi forse decorsi, o di altri pagamenti da lui fat-

(4) *Vol. II, inter D. Joseph. Labon. etc. Fol.* 235.

(5) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 21.

(6) *Fol.* 31, *eod.*

fatti per la stessa università, onde crebbe a duc. 4336 - 12. Nel XCIII se la vendè a *Bartolo Sambiase* fra duc. 14, 344-42 di crediti, che asserì tutti suoi liberi (1), e di cui sciupò il prezzo, pagatogli liberamente presso che tutto in un sol fiato (2).

Nella eredità di *Francesco* erano intorno a *mille ottocento* libre di seta, di produzione de' suoi feudi. Ne abbiamo la confessione in una lettera di *Alessantro* al fratello, nella quale gli ordina di consegnare la seta a persona, che in *Napoli* l'aveva da lui comperata (3). La lettera è de' 10 Gennajo, ventidue dì dopo la morte del zio. Abbiamo anche la partita bancale del prezzo nella somma di duc. 1923 - 75 (4). Oltre la seta corrispondente a questa somma, ne rimase altra in mano di *Domenico* (5). Di tali partite niun motto nè nell' inventario, nè nella divisione.

Nella divisione, la qual fu fatta tra' due fratelli, due anni e mezzo circa dopo la morte del zio, vennero i beni così ereditarj di costui, come i paterni e materni de' nipoti, ch' eran liberi. I primi si recarono per duc. *sessantadue mila* circa, giusta il falso inventario; i secondi per poco più di *ventimila*. I 62 *mila* consistevano presso che tutti in istabili sì rustici, come urbani, in crediti, partite di arrendamenti ec. De' 20 *mila* appena 3234 consistevano in istabili e crediti. Tutto il resto, intorno a duc. *diciassettemila*, si disse esser contante, parte tuttavia esistente, e parte impiegato, come nel riscatto di *Bocchigliero*, nel pagare debiti di *Campana* ec. (6). Donde mai tanto contante libero? Dal prezzo forse di altri stabili liberi venduti? Ma tutta altra origine se ne accenna nello strumento, che da ven-

(1) *Vol. II, inter D. Joseph Labon. etc. Fol.* 107.

(2) *Fol.* 123, *eod.*

(3) *Fol.* 369, *eod.*

(4) *Fol.* 317, *eod.*

vendite simiglianti. Dalle rendite forse degli stabili liberi posseduti? Ma questi di poco trapassavano i duc. *tremila*. Dalle rendite forse degli stabili, de' crediti, degli arrendamenti soggetti al fedecommesso del zio? Ma questi beni, secondo la posizione dell' inventario, non potevano in due anni e mezzo, mettendo il frutto di tutti al sei per cento, mettendo la esazione tutta in corrente; non potevano, dico, aver renduto, che da nove in dieci mila ducati. Togliete le spese, che esige la conservazione di ogni sorta di roba, e la riscossione di ogni sorta di rendite; togliete il mantenimento di due case, l'una di *Domenico* in provincia, l'altra di *Alessandro* in Napoli, amendue con famiglia; e dove mai sono i *diciassettemila* e più ducati di danaro libero, non soggetto al vincolo di *Francesco*?

§. XLIII. *Balordaggine di Alessandro*.

Io passo oltre, e dico, che *Alessandro* non solo era congiurato col fratello alla rovina del fedecommesso, non solo era un dissipatore; ma un uomo dappoco, facile ad essere aggirato ed accalappiato, come lo fu dal fratello stesso. Già standosi egli ozioso in *Napoli*, il fratello ch' era sopra luogo, ebbe agio alla morte del zio di prevalersi, siccome volle. *Alessandro* ne concepì alcun sospetto, e fu per nascere tra loro qualche rottura (7). *Alessandro* indi si condusse in provincia: fu presente al preteso inventario: ma inesperto, e poco curante de' suoi affari, il lasciò tutto regolare a talento del fratello; come attesta quel notajo stesso, che vi fu adoperato (8).

Nel-

(5) *Fol.* 375 *a t. Lit. B*, *eod.*

(6) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 28.

(7) *Vol. II, inter D. Joseph. Labon. Fol.* 375 *et* 281.

(8) *Fol.* 237, *eod.*

Nella divisione la sua porzione doveva essere eguale a quella di *Domenico*. La roba palese da dividersi, fra' beni non meno del padre e della madre, che del zio, era stata tra lor valutata duc. 81, 579. 14. I beni assegnati in porzione ad *Alessandro*, tra' quali i due feudi, importavano, secondo i lor calcoli, duc. 42, 120. 72 (1): quelli di *Domenico*, duc. 39, 458. 42 (2). Per agguagliare le porzioni, *Alessandro* doveva al fratello duc. 1331. 15, val quanto dire metà della differenza, in che la sua parte eccedeva. *Alessandro* nondimeno, che quì in *Napoli* professava saviezza a benefizio della sua clientela, non seppe nel suo paese vedere una verità di proprio interesse, e si costituì debitore del fratello di duc. 2662. 30, cioè a dire della differenza intiera (3). Vi vollero ben nove anni, per farlo accorgere dell' errore (4). Gli stessi testimonj della parte avversa qualificano *Alessandro* un uomo da niente (5).

Da questi fatti, senza ricorrere ad altre pruove, traspari sce abbastanza il carattere naturale di *Alessandro*. Veggiamo ora, qual carattere legale avesse egli nella vendita, che fece.

§. XLIV. *Aless. era semplice fruttuario.*

Alessandro al pari di *Domenico* era un mero *usofruttuario* del-

(1) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 31.

(2) *Fol.* 33, *a t. Eod.*

(3) *Fol.* 33, *a t. et* 36, *a t. Eod.*

(4) *Fol.* 182. *Eod.*

(5) *Vol. II, pro D. Ant. et D. Salv. Lab. Fol.* 195, *sup. VII artic.*

(*) *Species auri et argenti Sejæ legavit, et ab ea petiit in hæc verba: A te, Seja, peto, ut quidquid tibi specialiter in auro et*

della eredità del zio; prendendo questo aggiunto non in quel senso improprio, che il volgo attribuisce a' gravati di restituzione, e che la legge riprova, perchè il gravato è un vero *proprietario, addito onere fideicommissi* (*); ma prendendo l' *usofruttuario* per chi non ha, che il semplice e nudo usofrutto, il disgiunto cioè dalla proprietà, ossia il fondato sopra una proprietà già altrui; usofrutto che si appella *formale*, e va tra le *personali servitù*, a differenza di quello, che va colla proprietà, e fa parte del dominio, e dicesi *causale* (5). Il testatore infatti aveva espressamente istituiti in proprietà non i nipoti, ma i già nati figliuoli de' nipoti col peso di restituire la detta proprietà a' seguenti chiamati; ed a' nipoti, aveva nell' atto stesso lasciato letteralmente il semplice usofrutto della sua roba "Istituisce suoi eredi
" *universali usofruttuarj* i DDri *Domenico* e *Alessandro Labonia*,
" suoi cari nipoti; *istituendo eredi universali proprietarj Giuseppe*
" *Maria* e *Pietro Labonia*, figli legittimi e naturali di detto Dot-
" tor *Domenico* e della Signora *Jacovella Tagliaferri*; ed *Antonio*
" *Labonia*, figlio legittimo e naturale di detto Dottor *Alessan-*
" *dro Labonia* e della Signora *Candida Gaudioso*, con tutti gli
" altri figli mascoli legittimi e naturali, nascituri dalli detti
" DD. *Domenico* ed *Alessandro* suoi nipoti, *pro æquali parte et por-*
" *tione* (6)." Sicchè la *università* del *semplice usofrutto* fu lasciata a' due fratelli, *Domenico* e *Alessandro*; la *università* della pro-

---

et argento legavi, id, cum morieris, reddas, restituas illi et illi vernis meis; quarum rerum ususfructus tibi sufficiet, dum vives. Quæsitum est, an ususfructus argenti et auri solus legatariæ debeatur. Respondi, verbis, quæ proponerentur, proprietatem legatam, addito onere fideicommissi. L. XV, D. De auro, argento etc. legatis.

(5) VINNIUS *ad princ.* INST. De *usufructu*, *n.* 5. GOMEZ, *Variar. resol. Lib. II*, *Cap. XV*, *n.* 2 *et* 3.

(6) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 16, *Lit. D.*

proprietà a' loro figliuoli. E dal momento, in cui l' *usofrutto* cominciò ne' primi, la proprietà si radicò ne' secondi; di che succede il contrario, quando si lasci la roba ad uno per passare in sua morte ad un altro. In tal caso il secondo non acquista, che alla morte del primo, e il primo non ostante l' obbligo del restituire, è, finchè vive, padrone de' beni; ch'è la ragione, onde nella legge di sopra, il *gravato* è diverso dal pretto usofruttuario, sebbene *ad instar fructuarii* il suo diritto spiri colla sua vita, come bene spiega l'acutissimo FACCHINEO (1).

Che *Domenico* ed *Alessandro* fossero semplici fruttuarj, la *Vicaria* lo avvertì nel dare esecuzione al testamento di *Francesco*. Poichè i proprietarj della eredità erano non i soli figliuoli nati de' due fratelli, ma benanche i nascituri, la *Vicaria* riserbando la interposizione del preambolo al tempo, in cui non se ne sperassero altri, diede a' nati *bonorum possessionem secundum tabulas* (*); e dichiarò loro padri ed amministratori, *Domenico* ed *Alessandro*, col divieto di distrarre alcuno stabile o alcun capitale (2).

§. XLV. *Decadimento dal detto usofrutto. Conchiusione delle qualità di Alessandro.*

Inoltre da questo stesso titolo di *fruttuarj Alessandro* e il fratello erano decaduti per diritto. Sollecito il testatore, che la sua roba si conservasse intatta nella sua casa, ordinò a' nipoti di far *solenne e fedele inventario* de' beni tutti, che si tro-vas-

(1) *Lib. V Controvers. Cap. XLVI.*

(*) Non saprei, quanto propria fosse stata tal formola. *Bonorum possessio contra et secundum tabulas* importa tutto altro ne' libri delle leggi. VINN. *ad tit.* INST. *De bonorum possessionibus*; cæterique.

vassero nella sua eredità, per *cautela de' chiamati al fedecommesso*; e *trascurando o differendo* alcun di essi di farlo, prescrisse, che restasse *privo dell' usofrutto, ossia della parte sua*, la qual si accrescesse all'altro; *e mancando ambidue*, volle trasferito il loro usofrutto a un convento di *Domenicani* da se fondato in *Rossano* (3). Ora i nipoti fecero in vero un inventario, ma nè *solenne*, nè *fedele*.

Della sua *infedeltà* si è di sopra detto abbastanza (§§. XXXIX e XLII). Quanto a' suoi estrinseci difetti, lascio stare, che non vi apparisce il *numero*, nè la *qualità* de' testimonj intervenuti; i quali negli inventarj debbono essere almeno *tre*, e *ricchi* così di *averi*, come di *riputazione* (*possidentes substantiam, et optimæ opinionis existentes, non minus tres* (4); protestando la legge, che in tale importante atto non crede al notajo solo) *tabulariis enim solis, quantum ad hoc competit, non credimus* (5). Lascio stare, che contra il disposto della stessa legge non v' intervenne nè *creditore*, nè *legatario* alcuno, non ostante che nella eredità si trovasse qualche debito e qualche legato (6); non v'intervenne neppure alcuno per parte della università di *Longobucco*, non ostante, che in caso, la famiglia si estinguesse, della roba tutta si dovesse fondare un monte a benefizio delle donzelle povere di quella terra, patria del testatore (7). Lascio stare, che di tali interessati non precedette convocazione, nè fu lor fatto avviso alcuno; tuttochè per la legge, *oporteat* . . . . . .

con-

(2) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 45, *Lit. A*, *et a t. Litt. AA.*
(3) *Fol.* 20, *in fin. et a t. Eod.*
(4) *Nov. I, Cap. II*, § 1.
(5) *Ibid.*
(6) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 24, *loc. sign. et fol.* 17 *et.*
(7) *Fol.* 17, *Lit. A. Eod.*

convocare omnes legatarios, fideicommissarios etc. (1). Lascio stare, che soscrizione di *Alessandro* e di *Domenico* non se ne vede affatto. *Subscriptionem supponere heredem necesse est* (2).

Lasciando in somma tutte le cennate ommissioni, mi basti dir solamente, che nel detto atto niuno intervenne in nome e per parte degli attuali proprietarj della roba e de' futuri chiamati; per sola cautela de' quali era stato l' inventario ordinato. Dovevasi per questo atto destinare un curatore, come si fa sempre, che accada di provvedere alla sicurezza delle persone beneficiate. Dovevansi almeno udire i PP. *Domenicani* di *Rossano*, ch' erano stati dal testatore incaricati di *proccurare la confezione dell' inventario per futura cautela de' successori* di lui. Ma nulla si fece di tutto ciò. L' atto passò fra *Domenico*, *Alessandro* ed un notajo di lor confidenza; si trasandarono tutte le cautele; e la cagione n'è chiara, subito che si pon mente alla *infedeltà*, che vi doveva avere, ad ebbevi luogo. Nè vale il dire, che essendo *Alessandro* e *Domenico* amministratori legittimi de' beni de' figliuoli, ed essendo ascendenti di tutti i futuri chiamati, la lor presenza fosse bastevole; perchè ripugna al senso comune, non che alle leggi, che possa far sicuro un atto colui, contra di cui appunto sia richiesta l' assicurazione. *Alessandro* in somma per diritto era decaduto dal titolo di fruttuario, e se seguitò ad esserlo infatti, fu trascuratezza, fu condiscendenza, o altro che si voglia dire, de' *Domenicani* di *Rossano*.

Tale era dunque il venditore, un dissipatore, un frodatore, un uomo da niente, una persona illegittima a contrattare. La sua illegittimità comparisce anche maggiore, considerandosi, che al tempo della vendita il suo primogenito, *Antonio*, che era il primo proprietario della roba, contava ventidue anni, e non fu

(1) *Cit. Nov. I, Cap. II*, §. 1.

(2) *L. ult. C. De jure deliberandi*, §. 2.

fu inteso affatto. Era egli nato l'anno MDCLXXIII (3). Veggiamo chi fosse il comperatore.

§. XLVI. *Fatti, che caratterizzano il comperatore. Antiche mire de' Sambiasi sopra Bocchigliero. Varj artifizj per farsi strada all' acquisto di ambe le terre.*

Il comperatore fu il *Duca di Crosía*. Benchè fossero successivamente concorse da questa parte più persone a condurre il contratto fino al termine, che oggi ha; possiamo nondimeno, per simplificare le idee, riguardarle come una sola, perchè, siccome in una medesima appellazione, così convennero perfettamente nelle medesime mire, e ne' medesimi mezzi. Preparò infatti il trattato *Giuseppe Sambiase*; lo strinse e il conchiuse *Bartolo*, suo figliuolo; ne proccurò quello aggiustamento, che potè meglio, *Felice* fratel di *Bartolo*; tutti e tre ricchi e potenti ed accorti patrizj *Cosentini*, utili possessori di *Crosia*, ed antenati dell'odierno sedicente *Principe* di *Campana*. A costoro è da aggiungere in oltre *Paolo*, che prima di tutti rivolse gli occhi alla terra di *Bocchigliero*.

La detta terra confinava con *Crosia* (4). Questa contiguità aveva mosso ne' *Sambiasi* il desiderio di acquistarla poco prima, che *Francesco Labonia* trapassasse, e mentre durava ancora nel *Principe di Cariati* la facoltà di ricomperare quel feudo. Benchè tal facoltà non si potesse esercitare, che direttamente da lui e di suo proprio danaro (5), nondimeno le pratiche di *Paolo Sambiase* furono forti, e non minori le agitazioni e le sollecitudini de' possessori. Ciò costa da lettere di *Domenico* ad *Alessan-*

E

(3) *Vol. II, pro D. Ant. et D. Salv. Labon. Fol.* 301.

(4) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 5, *a t.*

(5) *Fol.* 95, *a t. Eod.*

sandro in *Napoli*, dove il primo attribuise a questo disgusto l'ultima malattia del zio, ed anche una sua propria; ed inculca al fratello di non ommettere in *Napoli* alcun tentativo, per non soffrir la vergogna di vedersi tor delle mani un acquisto cotanto invidiato (1).

Felicemente i contrarj maneggi non riuscirono, ma non perciò i *Sambiasi* si rimasero dalla impresa. Confermata la proprietà de'due feudi in casa *Labonia*, e passati in mano di *Alessandro*, *Giuseppe Sambiase* si diede ad accattivarsi costui. Se lo fece compare (2). Ad onta della sua alterigia, che trasparisce abbastanza dal fasto, con cui si soscriveva, *Noi D. Giuseppe Sambiase, Duca di Crosia* (3); non isdegnò d'ingerirsi nell' amministrazione di *Campana* e di *Bocchigliero*, qual commesso di *Alessandro*. Egli costa non solo da sue lettere (4), ma benanche da uno strumento tra il figliuolo di *Giuseppe* ed *Alessandro* stesso (5). E' da credere, che avendo egli per tale ingerenza presa piena cognizione di quei feudi, non si fosse fatti male i suoi conti intorno all'acquisto, che ne meditava, e non trascurato alcun mezzo da svogliarne il possessore, che dipendeva da lui. Da tre sue lettere apparisce, che fin dal MDCLXXXVI, val quanto dire circa ad otto anni prima, che il suo contratto seguisse, affin di disporvelo, cominciò egli a porgli de'trattari per le mani, parte con un tal *Pietro Vincenzo Sambiase*, che non sappiamo chi fosse, e parte con se stesso, come il tenore delle

(1) *Vol. II, inter D. Joseph. Labon. Fol.* 371--378; *et præsertim* 372 *et* 374.

(2) *Fol.* 156, 157, 158, 159, *eod.*

(3) *Fol.* 95, *eod.*

(4) *Fol.* 156--161, *eod.*

(5) *Fol.* 115 *et a t. Eod.*

le lettere e l'evento della cosa fan capire abbastanza (6).

Passò un anno, e *Giuseppe Sambiase* ebbe premura di acquistare un'azione d'ipoteca sopra i feudi, siccome fece, restituendo, qual cessionario del *jus luendi*, che competeva ad *Alessandro*, e che costui gli cedè, allettato da un abbassamento di interesse dal *sei* e *mezzo* al *cinque* per *cento*, i duc. *ottomila* che il *Principe* di *Colubrano* doveva averne, fra i *tredici mila*, residuo del prezzo, per cui *Francesco Labonia* aveva comperato (7). L'anno appresso, cioè il DCLXXXVIII, pagò per simile cessione, proccurata con simile abbassamento d'interesse dal *cinque e mezzo* al *cinque*, gli altri duc. *cinquemila* a *D. Teresa Cafara* (8); e così divenne creditore ipotecario sulle due terre di duc. *tredicimila*, e per essi di annui ducati *secento cinquanta* (9), che con dolosa condiscendenza lasciò, finchè visse, scorrere, senza farsegli pagar da *Alessandro* (10). Nè questo solo, ma per opposito il serviva di danari; come abbiamo, che ne' principj del XCIII gl'impresto mille ducati (11).

§. XLVII. *A Giuseppe Sambiase succede Bartolo. Albarano per la compera delle terre. Sua analisi.*

Nel corso del suddetto anno a *Gius. Sambiase* succedè *Bartolo*. Erede costui non solo delle sostanze, ma delle mire e delle arti paterne, seguitò a fare l'agente e l'amico di *Alessandro* (12).

E 2 Ave-

(6) *Fol.* 157---160, *eod.*

(7) *Fol.* 182, *eod.*

(8) *Fol.* 133, *eod.*

(9) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 169, *Lit. C.*

(10) *Fol.* 111, *Lit. A*, *et a1.*

(11) *Dict. fol.* 111, *Lit. B.*

(12) *Fol.* 115, *eod.*

Aveva già il padre preparati con costui due contratti, che dovevano di pari passo procedere; la compera e vendita de' due feudi; la compera e vendita di molti crediti e beni burgensatici ne' lor tenimenti; la qual doveva, per condizione irremisibile, seguir la sorte della prima (1), e servire come diamo a tirar quella preda. In conto del prezzo di questi beni aveva il defunto pagati anche duc. *mille* (2).

Il primo contratto già si era, a petizione di *Alessandro*, permesso dalla *Vicaria* e dal *Consiglio*; ma sotto condizione, che si dovesse avanti trovar pronta la compera di un nuovo feudo, da surrogarsi a' due antichi (3). Eran passati quattro in cinque anni, e il partito non si era effettuato, per non essersi ancor data la occasione del nuovo acquisto. In questo stato lasciò le cose *Giuseppe Sambiase*, e trovolle *Bartolo*. Questi più ardito del padre, dopo architettato col venditore il modo di far via levare la incomoda condizione, pensò di stringere meglio il negozio, e togliere ad *Alessandro* il regresso alla emenda.

Quindi addì 6 Luglio DCXCIII, si fa tra loro il seguente *albarano* (4). Dopo fattasi menzione del preceduto trattato, *Alessandro* promette a *Bartolo* di vendergli *Campana* e *Bocchigliero*, per un prezzo certo (di cui si discorrerà), appena ottenuta la nuova abilitazione del magistrato, sotto pena di ducati *quattromila*, recedendo dalla promessa (5). Intanto glie ne dà di presente il posseso, ossia la *tenuta*, col godimento di tutti i frutti (6). *Bartolo* si pone in mano la roba. Si obbliga di pagare

(1) *Fol.* 115, *a t. Lit. A*, *et seq. Eod.*

(2) *Fol.* 164, *et* 111, *Lit. B. Eod.*

(3) *Fol.* 114, *et* 117. *Eod.*

(4) *Vol. II, pro D. Ant. et D. Salv. Labon. Fol.* 311--314.

(5) *Fol.* 313, *a t. Eod.*

(6) *Fol.* 312, *a t. Lit. A. Eod.*

gere tra un mese duc. *settemila* in conto del prezzo (7). Promette il dippiù dopo il nuovo decreto, fatta però la ritenzione de' duc. *tredicimila* già pagati al *Principe* di *Colubrano*, ed alla Signora *Cafara*. Si obbliga intanto di pagare lo interesse di questo dippiù a ragione del quattro per cento.

Si crederebbe, che questo interesse doveva correre senza interruzione, finchè il pagamento della sorte non succedesse; poichè senza interruzione i frutti de' feudi si dovevano godere da *Bartolo*. Ma oibò. Gl' interessi dovevano correre per un anno solo, se il decreto indugiasse più (8); poichè *Bartolo* avrebbe al tempo della convenzione fatto deposito del danaro in pubblico banco, se non fosse stato per evitarne il pericolo (9). Sarà dunque almeno da dirsi, che *Bartolo* avesse pronto ed ozioso il danaro, e si fosse piegato a tenerlo in servigio unicamente di *Alessandro*. Ma questo neppure. *Bartolo* non aveva pronto il danaro; perchè prese egli di tempo a pagare tutto un anno, ancorchè accadesse, che il decreto s'interponesse prima (10); e se s' interponesse dopo l' anno, dovevano indi darglisi per lo pagamento altri due mesi di tempo. Anzi i due mesi eran da correre non già dal dì del nuovo decreto, o dal dì dello avviso; ma dal dì dello avviso della occasione d' un impiego opportuno, che avesse trovata *Alessandro* (11); la qual fu trovata ben tardi, così che il pagamento non seguì, che in Giugno XCVI, tre anni val quanto dire dopo l' *albarano* (12). Intanto

(7) *Fol.* 311, *Lit. B. Eod.*

(8) *Ibid. Lit. F.*

(9) *Fol.* 311, *a t. Lit. E. Eod.*

(10) *Ibid.*

(11) *Fol.* 312, *Lit. A. Eod.* Si legga anche ciò, che precede, dalla *lett. E* del foglio precedente *a t.*

(12) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 190.

to dallo spirar dell' anno, al dì ultimo de' due mesi: l' interesse del debito era rimesso a *Bartolo*, e i frutti de' feudi gli eran donati, siccome si verificò (1). Tanto l' avvedutezza di *Bartolo* si sapea vantaggiare della balordaggine di *Alessandro*.

§. XLVIII. *Compera di duc. 14 mila di burgensatici. Conchiusione riguardo al comperatore.*

Fu tutto ciò pattuito, siccome si è detto, addì 6 Luglio XCIII. Il dì seguente fu rogato fra le medesime parti lo strumento della vendita e compera de' crediti e degli altri beni burgensatici, posti ne' due feudi; dove son da notare due cose: 1. Vi si pattuì, che non seguendo la promessa vendita de' feudi; dovesse l' altra de' burgensatici aversi per risoluta; poichè questa non si faceva, che per cagione di quella (2). Il qual patto, nello strumento, a cui fu ridotto l' *albarano* della vendita de' feudi, venne esteso anche al caso, che i feudi per annullamento o rescission del contratto, tornassero al venditore (3). 2. In questo stesso strumento, riportandosi le parti ad uno strumento di dichiarazione, che non abbiamo, riguardante la vendita de' burgensatici, dichiarano di nuovo, che seguendo la risoluzione di tal vendita, non dovessero per *Alessandro* e suoi eredi restituirsi, che ducati 10, 376. 60 (4); quantunque il prezzo apparisse di duc. 14, 344. 42, non meno dalla partita del pagamento (5), che dallo strumento. Segno chiarissimo, che il

(1) *Vol. II, inter D. Joseph. Labon. Fol. 146 et 147. Proc. Exp. Vic. Fol. 170, Lit. E.*

(2) *Vol. II, inter D. Joseph. Labon. Fol. 115, a t. lit. A. et seq.*

(3) *Proc. Exp. Vic. Fol. 179, lit. A, et deinceps.*

(4) *Fol. 180. Eod.*

il prezzo scritto fu solo apparente; che *Alessandro* gittò per *dieci* il valor di *quattordicimila*; e che *Bartolo Sambiase* anche in questo contratto profittò al suo modo.

Dopo pagati i burgensatici, pagò il *Sambiase* i duc. *settemila*, promessi in conto de' feudi, colla qual somma riparò *Alessandro* a varj suoi debiti (6). L'anno appresso fu ridotta a strumento la compera e vendita di essi feudi (7). In capo di altri due anni fu pagato il resto del prezzo (8), e il sagrifizio fu consumato. Con sì lento ed astuto procedimento pervennero i *Sambiasi* a spogliare la casa *Labonia* del meglio, che ella possedeva.

§. LIX. *Prevenzione intorno al curatore.*

Da' cennati fatti deriva assai naturalmente la idea del loro carattere. Di quello del curatore, altra persona importantissima in questa scena, non voglio dir niente. Lascerò che il S. R. C. ne giudichi dal modo, come si diportò nell' affare. In tutto il suo corso vi furono per altro due curatori. Il primo e il principale, col quale si procedè alla vendita de' feudi, fu il Dottor *Giacinto Biscardi*; il secondo, che maneggiò le conseguenze di quella, fu il Dottor *Diomede Susanna*, amendue calabresi e compatrioti delle parti. Del primo dirò solo, che la sua casa aveva particolar relazione co' *Sambiasi*; poichè *Giuseppe* padre di *Bartolo*, dovendo nominare un arbitro in causa sua propria, si volse al fratello di *Giacinto*, *Serafino Biscardi* (9); uomo

E 4

(5) *Vol. II, inter D. Joseph. Labon. etc. Fol.* 123.

(6) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 167, *a t. Lit. A.*

(7) *Fol.* 189. *Eod.*

(8) *Fol.* 190, *et* 198. *Eod.*

(9) *Vol. II, inter D. Joseph. Labon. etc. Fol.* 282.

uomo per altro di memoria nel nostro foro chiarissima per la sua dottrina. Ma è solito, che in questi rincontri si prescelgano gli aderenti e gli amici. In oltre così *Giacinto*, come *Serafino*, ambivano di essere ascritti nella nobiltà di *Cosenza*, dove i *Sambiasi* prevalevano; e vi furono infatti per costoro opera d'ivi a tre o quattro anni aggregati, mentre *sindaco* e capo di quell'ordine eran *Sambiase* (1).

§. L. *Chi faccia da testimonio nell'*Expedit?

Ma come potrò mai tra le persone, che ebbero parte nello affare, lasciarti senza l'onore di speziial ricordanza, Dottor *Antonio Civitate*; braccio, creatura, strumento del comperatore, e testimonio insieme della utilità del contratto riguardo a' futuri chiamati (2)? Era costui il procuratore, l'agente, il commesso generale di *Bartolo* in *Napoli*, come lo era stato di *Giuseppe Sambiase* suo padre. Oltre una proccura *ad lites et ad negotia* di questo ultimo, che se ne trova ne' processi della causa (3); in tutti i pagamenti, in tutti gli atti, in tutti i maneggi passati tra i *Sambiasi* ed *Alessandro Labonia* si vede egli mezzano. Egli è partecipe de' trattati, fin dacchè cominciarono (4). Egli interviene in nome di *Bartolo* negli strumenti delle compere non meno de' feudi, che de' beni burgensatici di casa *Labonia* (5). Egli fa ad *Alessandro* da parte di *Bartolo* tutti i pagamenti nascenti dalle dette cause (6). Egli stesso con im-

(1) *Fol.* 174. *Eod.*
(2) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 58, *a t.*
(3) *Vol. II*, *int. D. Joseph. Labon. Fol.* 94.
(4) *Fol.* 158 *a t*, 159 *a t. Lit. C, et deinceps passim. Eod.*
(5) *Fol.* 107, *eod. Proc. Exp. Vic. Fol.* 149.
(6) *Vol. II*, *int. D. Joseph. Labon. Fol.* 123, 146, 147.

impudenza non ordinaria si presenta in *Vicaria*, come una persona imparziale, a fare da testimonio.

§. LI. *Vizj dell'* Expedit.

Tali sono i caratteri de' principali attori della più lagrimevole scena di questa causa; un venditor dissipatore e nemico della sua posterità, un comperatore scaltro, vantaggioso e potente, un curator dipendente e parziale, testimonj ligj e venduti. Dalla loro comparsa già si prevede lo scioglimento dell'azione. Si permette la vendita di due feudi senza causa, e senza intesa della persona la più legittima; se ne ricava un prezzo senza prenderne cognizione, nè cura; se ne impiega un avanzo senza osservare la regola prescritta all'impiego. Queste tre vedute serviranno ad analizzare il decreto di *Expedit* della *Vicaria* confermato dal S. C.

§. LII. *Sola giusta causa delle vendite de' minori, la necessità. Altrimenti l'atto è nullo.*

Della vendita de' beni stabili de' pupilli, de' minori ecc. una sola è la giusta *causa*, riconosciuta dalle leggi, cioè la *necessità*; com'è la *urgenza* di *gran debiti*, di cui *non si possa altrimenti* eseguir la soddisfazione. Debbe esservi un *debito*, ed *urgente*. *Prætori non liberum arbitrium datum est distrahendi res pupillares, sed ita demum si aes alienum immineat. . . . . Non enim passim distrahi jubere Prætori tributum est, sed ita demum si urgeat aes alienum* (7). *Ob aes alienum tantum* (dice un'altra legge), *causa cognita, præsidali decreto, prædium rusticum minoris provincialis distrahi permittitur* (8). Dee

164. *Proc. Exp. Vic. Fol.* 190 *et* 198.

(7) *L. V*, §. 14, *D. De rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis.*

(8) *L. XII*, *C. De prædiis et aliis rebus minorum sine decreto non alienandis.*

Dee la somma del debito aver molta convenienza col valore del predio, che si voglia distrarre. *Pretor aestimare debebit . . . . . ne propter modicum aes alienum magna possessio distrahatur* (1). Dee non esservi roba di minor conto, con cui si possa provvedere al bisogno. *Si forte aes alienum tantum erit, ut ex rebus caeteris non possit exsolvi* (2). *Si forte* (dice un altro testo) *deprehenderit* (*Praetor*), *non posse aliunde exsolvi, quam ex praediorum distractione* (3). E quando la necessità costringa a poner mano ad un predio, bisogna salvare i più preziosi. *Si sit alia possessio minor, vel minus utilior pupillo, magis eam jubere distrahi* (*Praetor debebit*) (4).

Ove si sieno trasandate le cennate avvertenze, o per circonvenzione usata al giudice, o per altra cagione, la vendita è *nulla*, tutto che fatta, precedente decreto. *Si permiserit* (*Praetor*), *aere alieno non allegato, consequenter dicemus, nullam esse venditionem, nullumque decretum* (5). E si dà al pupillo, al minore ec. niente meno, che l' *azion reale* a *vindicar* la roba, non avendosi il dominio per trasferito. *Manet actio pupillo, si postea poterit probari, obreptum esse praetori. Sed videndum utrum in rem, an in personam dabimus ei actionem. Et magis est ut in rem detur; non tantum in personam, adversus tutores vel curatores* (6). *Si praeses provinciae decreverit* (dice un' altra legge), *alienandum vel obligandum pupilli suburbanum vel rusticum praedium, tamen actionem pupillo, si falsis allegationibus circumventam religionem ejus probare possit, Senatus reservavit* (7). Dove la *Chiosa*: *Judex circumventus falsis allegationibus, puta quia dicebatur, quo aes*

(1) *L. V*, §. 10, *D. De rebus eorum etc.*

(2) *L. I*, §. 2. *D. Eod.*

(3) *L. V*, §. 9. *D. Eod.*

(4) *L. cit.* §. 10.

(5) *L. cit.* §. 14.

aes alienum urgebat, *cum*, *non imminerer*, *de prædio minoris alienan'o decretum interposuit*. *Non valet decretum*; *nec alienatio*. *Unde prædium alienatum minor vindicare poterit* (8).

Nè vale a sostener l'atto qualunque altra ragione si possa addurre in giustificazion del decreto; neppure quella della utilità, del profitto, del vantaggio, che si dica proccurato al pupillo, al minore ec. *Si æs alienum non interveniat*, *tutores tamen allegent*, *expedire hæc prædia vendere*, *et vel alia comparare*, *vel certe istis carere*, *videndum est an Pretor eis debeat permittere*? *Et magis est*, *ne possit*. (9). Neppure se lo stabile sia di cattiva natura, o in cattivo stato; perchè se il buono si vende per buono, il cattivo vendesi per cattivo, e ciascuno a misura della sua rendita. *Si fundus sit sterilis vel saxosus vel pestilens*, *videndum est*, *an alienare eum non possit*. *Et Impp.* ANTONINUS *et Divus pater ejus in hæc verba rescripserunt*: *Quod allegatis*, *infructuosum esse fundum*, *quem vendere vultis*, *movere nos non potest*, *cum utique pro fructuum modo pretium inveniatur sit* (10).

§. LIII. *Osservanza del S. C.*

Da queste regole il S. C. non si è mai dipartito, sempre che ha proceduto colla sua ponderatezza usata. Approvando le distrazioni unicamente allor quando ve lo abbia tratto una necessità imperiosa; non ha soluto lasciarsi muovere dall'*utile*, che

(6) *L. cit.* §. 15. *Idem in L. I*, § 2, *D. Eod.*
(7) *L. V. C. De prædiis et aliis rebus minorum etc.*
(8) *Glossa ad d. L.*
(9) *L. V*, § 14. *D. De rebus eorum*, *qui sub tutela etc.*
(10) *L. XIII*, *D. Eod.*

che in favor della distrazione si sia allegato. Troviamo frequenti esempi di tal sua ripugnanza fin da' tempi vicini alla sua origine; ripugnanza notata e assai commendata dal MENOCHIO (1). MATTEO degli AFFLITTI ne reca, e conchiude: *Etiamsi expediat pupillo prædium alienare, non potest alienari sine decreto*; IMMO CUM DECRETO, NISI OB AES ALIENUM (2). Ne reca ANTON CAPECE, e discorre nella stessa sentenza (3). Ne reca CESARE ORSILLO; presso cui si legge rivocato dal *Consiglio* stesso un suo decreto, fatto secondo diversi principj, ed annullata l'alienazione permessa. *Tutor alienaverat quædam bona immobilia* ETIAM CUM DECRETO, *quod est plus, non tamen caussa existente, urgente ære alieno . . . Fuit declarata alienatio nulla, non obstante quod diceretur esse in utilitatem pupilli* (4). Lo stesso ORSILLO reca altrove un'altra decisione del S. C. seguita in una causa sua propria; colla quale fu rivocata la distrazione d'un podere, che il suo tutore nella pupillare età di lui aveva alienato, anche senza causa (5).

§. LIV. *I futuri chiamati godono gli stessi benefizj de' minori, ed anche maggiori.*

La lettera di queste leggi e di queste decisioni non parla, che di pupilli e di minori; ma il loro spirito si distende sopra tutte quelle persone, che non potendo per se stesse attendere a' proprj interessi, son dalla legge, che veglia per loro, raccomandati all'altrui cura, ed alla religione de' magistrati. ULPIANO propone tal quistione sopra un discorso tenuto in *Senato* dall'Imp. SEVERO, dove furono a favor de' pupil-

(1) *De Arbitrar. Judic. II, Cent. II, Cas. CLXXI.*

(2) *Decis. LXXXVII, n. 5.*

(3) *Decis. CXIII.*

(4) *Ad Decis. LXXVII, M.* DE AFFL. *n. 2.*

pilli gettate le fondamenta di questo diritto. *Sed si curator sit furiosi, vel cujus alterius non adolescentis, videndum est, utrum jure veteri valebit venditio, an hanc orationem admittemus?* Il giureconsulto risponde, che la mente del senatusconsulto abbracciava tutti quelli, che per qualunque causa son parificati a' pupilli ed a' minori. *Et puto, quia de pupillis Princeps loquitur, et conjunctim tutoribus curatores accipiunt, pertinere. Et de ceteris puto, ex sententia orationis idem esse dicendum* (6). E altrove: *Idem servari oportet et si furiosi, vel prodigi vel cujuscumque alterius prædia curatores velint distrahere* (7). A buon conto dovunque son curatori, la regola è la stessa.

Che i *futuri chiamati* a' fede commessi vadan compresi nella medesima classe de' pupilli, de' minori, e de' beneficiati, come costoro; è dottrina così certa nel foro, che tutta la pratica degli atti riguardanti alcun loro interesse è fondata sopra essa. Ad ogni modo, come spesso occorrerà di ricorrere pe' chiamati al nostro fedecommesso alle leggi e alle dottrine in favor de' minori, per più non tornare sopra il medesimo articolo, mi sia lecito di farne quì poche altre parole.

Il *Pretore* promette una protezione espressa a' non ancor nati, come per ordinario sono i *futuri chiamati* in quei fedecommessi, che nel risorgimento degli studj l' *Europa* forense architettò su' fondamenti del diritto romano. *Sicut liberorum eorum, qui jam sunt in rebus humanis, curam prætor habuit; ita etiam eos, qui nondum nati sunt, propter spem nascendi non neglexit* (8). E così era di ragione, poichè il non-nato è più minore, se è lecito così parlare, di qualunque minore.

I non-

(5) *Ad decis.* M. de Affl. CCXLIX, *n.* 16.

(6) *L.* VIII, §. 1, *D. De rebus eorum etc.*

(7) *D.* XI. *Eod.*

(8) *L.* I, *D. De ventre in possessionem mittendo.*

I non-nati si possono eziandio riguardare sotto un altro aspetto, cioè di *assenti*, *cum adhuc absint a rebus humanis*; nel qual senso sono più assenti di qualunque assente. Laonde a ragione competono loro tutti i benefizj, *che il diritto civile* concede a' pupilli ed a' minori; tutti quelli, che concede a' medesimi il *diritto pretorio*; tutti quelli, che lo stesso *diritto pretorio* concede agli *assenti*, e che fanno il principal suggetto dell'editto, con cui si soccorre a' maggiori (1).

Di qui è, che i non ancor nati sono più vantaggiati de' semplici minori. Il CUJACIO infatti non ripete da altro principio la *restituzione*, che contra la *usucapione* si concede al non ancor nato (*etiam ei, qui priusquam nasceretur, usucaptum amisit, restituendam actionem*, LABEO *scribit* 2): restituzione ch'è negata al semplice minore (3). *Ideo restituitur* (insegna il grande uomo) *quia sicut absentibus, qui usucaptum amiserunt, sive cœpta fuerit ante absentiam usucapio, sive non, pretor succurrit; ita æquum est ei, qui in rebus humanis eo tempore non fuerit, quo completa est usucapio. Is igitur in hac causa non habetur pro nato, aut præsente; nam si pro nato esset, non restitueretur ob amissam usurpationem* (4).

Coerentemente al detto le nostre patrie leggi esigono nelle distrazioni de' beni soggetti a fedecommesso maggior solennità e ponderatezza, che ne' beni de' minori. Laddove per questi ultimi basta un decreto solo di qualunque giudice, per quelli si richieggono due decreti, l'uno della *Vicaria a due ruote* e l'

(1) Si vegga il titolo delle *pandette*: *Ex quibus causis majores XXV annis in integrum restituuntur*.

(2) *L. XLV, D. De minoribus etc.*

(3) *L. Æmilius XXXVIII, D. De minoribus*.

(4) *Ad cit. L. Æmilius. Tom. I, col. 1007, editionum Neapp.*

e l'altro del *S. C. anche a due ruote*. Vi si richiede oltre a tutto ciò l'assenso del Principe (5).

Avvertiamo per l'applicazione della dottrina di sopra; che al tempo della vendita il primogenito di *Alessandro*, *Antonio*, era maggiore, perchè nato il DCLXXIII (6); il secondogenito, *Salvadore*, interessato al pari del fratello, era minore; i futuri chiamati si speravano di mano in mano in tutta la serie del tempo avvenire.

§. LV. *Ammettasi per giusta causa della vendita anche la utilità*.

Dietro la scorta de' principj stabiliti, dovremmo restringerci ad indagare, qual *necessità* inflessibile, quale *urgente e gran debito* da soddisfare, avesse comandata la vendita de' due feudi. Ad ogni modo, poichè l'autore del fedecommesso permise nel suo penultimo testamento, che coll'ultimo confermò in generale, la permuta de' beni, quando tornasse *in evidente utile de' discendenti*; e ciò precedente *approvazione* del S. C. e *cognizion di causa* (7); ammettiamo pure per giusta causa la *utilità* nella discussione, che imprenderemo. *Nisi parentis voluntas, vel testatoris, ex cujus bonis ad minorem (fundus) pervenit, super alienando eo aliquid mandasse deprehendatur* (8). Vero è, che non avendo ancor fatto il vecchio *Labonia* al tempo delle sue disposizioni uno acquisto sì prezioso, come di *Campana* e di *Bocchigliero*, non si dovrebbe concedere a quella permissione una estensione contraria al fine, che la dettò. Pur tuttavolta se

(5) *Pragm. un. De vinculis amovendis*.

(6) *Vol. II pro D. Anton. et D. Salvat. Fol.* 301.

(7) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 13.

(8) *L. III, C. Quando decreto non est opus etc.*

se le conceda per me francamente, poichè sono per dimostrar ad evidenza, che l'alienazione di quelle terre non solo fu volontaria e libera, ma sconsigliata e furiosa.

§. LVI. *Due cause allegate da Aless. Falsa e insufficiente la prima.*

Due cause *Alessandro* allegò per indurre la *Vicaria* a permettere la vendita de' feudi, *false* ambedue, e *insufficienti*. Disse, che quelli erano sottoposti a debiti ed a pesi, che quasi tutta n'esaurivan la rendita. Disse, che per disposizione del fedecommettente doveva egli dimorare in *Napoli*; donde non potea prender cura di beni così distanti, come erano due feudi di *Calabria*, che sarebbero perciò facilmente iti in decadimento; e dove non si poteva egli mantenere con sì poco, com'era l'avanzo di rendita, che gliene proveniva (1).

I feudi non erano sottoposti ad altri debiti, che a ducati *tredicimila*, residuo del loro prezzo, pagabili *quandocumque*; i quali dovuti prima al *Principe di Colubrano* ed a *Teresa Cafara*, eran passati a credito del *Duca di Crosia*, con diminuzione d'interesse (§ XLVI). Questo debito non era dunque di quelli, che le leggi riconoscon per giusta causa delle vendite altrimenti vietate, i quali debbono essere *urgenti*, *imminenti*, cioè d'indifferibile soluzione (§ LII) Dunque *Alessandro* allegò una *falsa* causa, quando ricorse a tal debito. Questa stessa causa era anche *insufficiente*; poichè per *tredicimila* ducati, ancorchè dovuti di presente, non si distraggono due feudi, già costati *venticinquemila* ducati l'uno, (non voglio dire altro per ora); e forse non se ne distrae neppure un solo. *Nec propter modicum æs alienum magna possessio distrahatur.*

§. LVII.

(1) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 1---3. *Adde fol.* 51 *et* 52.

(2) *Fol.* 10. *Eod.*

(3) *Fol.* 4---9. *Eod.*

§. LVII. *Falsa la seconda.*

La *necessaria* dimora di *Alessandro* in *Napoli* era una causa anch'ella falsa. In qual parte de' suoi testamenti gliel' aveva il testator precettata? Vero è, che nel togliere *Alessandro* moglie, aveva da lui il suocero esatto promessa, che fermerebbe il suo domicilio in *Napoli* (2); e *Francesco* il zio, per facilitargli cotal dimora, gli aveva fatte delle donazioni (3). Ma il patto col suocero cadeva, o degenerava in capriccio, tosto che la economia del genero più non ne comportasse la osservanza; e del zio erano *desiderj*, non *condizioni* o *precetti*, e desiderj subordinati a un desiderio superiore e finale, all'avanzamento cioè della casa (4). Il che è tanto vero, che lo stesso zio testando, si restrinse ad imporre la semplice educazione de' pronipoti in *Napoli* (5); cosa che lungi da' genitori, si poteva meglio eseguire in qualche collegio. Oltrechè al tempo della vendita il primogenito di *Alessandro* contava ventidue anni; il secondogenito se ne allontanava di poco. Il tempo dunque della educazione era passato. *Cessante caussa, cessat effectus.*

§. LVIII. *E anche insufficiente.*

Non solo era *falsa* la detta causa, ma *insufficiente* altresì. Insufficiente riguardo ad *Alessandro*, perchè quando anche avesse egli dovuto dimorare in *Napoli*, poteva nondimeno curare i beni della vicina *Calabria*, come quì fanno infiniti gentiluomini, che tengon roba in più lontani paesi; e non

F ostan-

(4) *Fol. 6. Eod.*

(5) *Quali vuole, che si debbiano allevare nella città di Napoli nelle virtù e buoni costumi. Fol. 16, a t. Lit. A. Eod.*

ostante il domicilio di *Napoli*, poteva anche di tempo in tempo far egli qualche scorsa in *Calabria*, al che l'età sua e la sua validità consentivano (1). Più insufficiente era la detta causa riguardo a' figliuoli e a tutti i posteri di *Alessandro*, di cui era veramente la proprietà della roba; perchè costoro non eran certo obbligati di stare in *Napoli*, come *Alessandro* spacciava di se; e doveano, secondo i voti del fedecommettente, durar quanto il mondo, laddove l'usofrutto d *Alessandro*, quando ei non ne fosse decaduto (§ XLV), terminava colla sua vita.

Era finalmente il motivo della lontananza insufficientissimo a dimostrare, che non si potesse esso *Alessandro* mantenere in *Napoli* colla poca rendita, che gli proveniva da' feudi; perchè nè questa veniva da un picciolo capitale, nè ancora era deteriorata, nè colla vendita de' feudi potea crescere. Non veniva ella da un picciolo capitale, poichè secondo la scarsissima e infida lezione di *Alessandro* e della parte, era il frutto di un capitale di *cinquantamila* ducati, tolti gl'interessi del solo debito de' ducati *tredicimila*. Non era deteriorata, poichè *Alessandro* nelle menzogne, che affastellò, per disfarsi de' feudi, non ardì di allegare alcun detrimento già loro sopravvenuto; ma disse appena, che per la lontananza del padrone, *potevano facilmente deteriorare* (2). Sulla quale implicita confessione del lor buono stato di quel tempo, imploriamo una speziale attenzione del S. C. Non poteva infine crescer la rendita colla vendita de' vecchi feudi, e coll'acquisto di alcun nuovo, come allora si dimandò; perchè se poco quelli rendevano, si sarebber venduti anche poco. *Cum utique pro fructuum modo pretium inventurus sit (fundus).* Ol-

---

(1) *Vol. II, pro D. Ant. et D. Salv. Fol.* 53, *Artic. XXV*; *et fol.* 39--74, *sup. cit. artic.*

(2) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 2, *a t. Lit. B.*

Oltrechè dove la rendita avesse patito, o fosse stata scarsa per mantenersi nella capitale, era questo per un buon padre di famiglia un motivo infallibile da ritirarsi in provincia, dove il vivere è stato sempre men caro. Così avrebbe *Alessandro* provveduto efficacemente agl' interessi di se, de' figliuoli, e de' posteri tutti. Così avrebbe secondate le provvide intenzioni del fedecommettente, il quale non mai si sognò di volere povera la sua casa in *Napoli*, più tosto che ricca in provincia.

§. LIX. *Veri motivi di* Alessandro.

Ma *Alessandro* improvvido per stesso, e inoltre debol marito d' una femmina capricciosa, questo appunto abborriva, il ritirarsi in provincia; prescindendo dalla mira, che aveva al profitto particolare, che attendea dalla vendita. Un testimonio della parte attesta di avere udito da *Alessandro*, cui egli aveva domandato, perche vendesse *Campana* e *Bocchigliero*; che la moglie amava meglio di fare in *Napoli* la fantesca, che d' esser ne' suoi feudi ricca ed agiata padrona (3). *Alessandro* dunque sagrificò alla sua prodigalità, e al capriccio di una donna, il bene della sua famiglia, e il volere di chi gli avea lasciata la roba; di che invano era stato a tempo da sinceri amici ammonito e ripreso. Abbiamo negli atti lettere di varj del tempo, quando si trattava la vendita; dove *Alessandro* è domandato con maraviglia, *se sia vero* questo disegno; è scongiurato di non privare *i figli* d' un patrimonio sì ben *fondato*; è esortato a ritirarsi nelle sue terre, di cui gli si mettono in vista la bellezza del sito,

F 2 la

(3) *Mia moglie non ci vuole stare, ed ha detto, che più tosto si contentava di esser vajassa alla Carità. Vol. II pro D. Ant. et D. Salv. Fol.* 135, *a t.*

la popolazion numerosa, la fertilità del suolo, la opportunità delle industrie; gli si propongono finalmente gli esempj de' principali signori, come di *Bisignano*, di *Fuscaldo* ec. i quali aveano di buon grado il lor domicilio nelle terre vicine (1).

§. LX. *La Vicaria non provvide nè all' utile, nè alla indennità del fedecommesso.*

Se senza *necessità* il curatore e la *Vicaria* permisero la vendita, non ebbero neppure in veduta alcun *utile* del fedecommesso, neppure quello, che ad *Alessandro* era servito di pretesto, la vicinanza cioè dell' acquisto da surrogarsi. Fu infatti addì 18 di Aprile MDCLXXXVII, permessa la vendita de' vecchi feudi, per acquistarsene del loro prezzo un *nuovo*; ed un nuovo, che non si disse nè più vicino, nè non più distante de' vecchi (2). Ma se un feudo si dovea surrogare ad un feudo, anzi a due feudi; se un feudo in una provincia qualunque, a due feudi nella citerior *Calabria*, che non è finalmente delle più lontane; qual era il profitto del cambio? qual cosa valeva la pena e il dispendio della permuta? anzi qual sicurezza, che almeno non si sarebbe ito più lontano?

Si risponderà forse, che la *Vicaria* avrebbe appresso provveduto a tutto ciò, poichè aveva ordinato, che la vendita non si eseguisse, se non prima fermata ed approvata da lei la nuova compera (3). Ma che diremo, veggendo che lo stesso *curatore* e la stessa *Vicaria*, sette anni dipoi, non essendosi trovato altro feudo nè vicino, nè lontano, tolsero via quella clausola, la qual sola potea servire di qualche freno, perchè il fedecom-

(1) *Vol. II, inter D. Joseph. Labon. Fol.* 275—280.

(2) *Pro illo convertendo* (pretio) *in emptionem alterius terrae*. Così il curatore. *Proc. Exp. Vic. Fol.* 62, *a t. Lit. C.* In

commesso non venisse a precipitare? La vendita de' feudi fu permessa senza condizione; fu permesso, che il prezzo si potesse impiegare nella compera di *stabili burgensatici*, che si dovevano ancora trovare, nè furono più trovati; *stabili*, di cui non fu determinata la spezie, se rustici, se urbani, nè circoscritto almeno il sito (4).

Noi dimandiamo di grazia, quale *utile* del fedecommesso potè in questo secondo decreto aver in mira la *Vicaria*? O più tosto come mai ella non vide, che lo esponeva al danno e alla rovina? L'utile o il danno di una permuta non si conosce, che per una comparazione fra due obbietti determinati, presenti, noti egualmente. Ma tra il presente e certo e noto da una parte, e dall'altra il futuro e incerto e ignoto, quale umana prudenza è valevole a pronunziare? Un giudizio di tal sorta può appena aver luogo tra obbietti di spezie diverse, quando si cambi la spezie peggiore per la migliore. Si venda il palazzo per comperarne un podere; sta bene: ma il tal podere per un podere qualunque, è contra il senso comune. Del resto la riflessione sul pericolo del cambio si attaglia meglio al primo decreto della *Vicaria*, quando ella disse: si vendano *Campana* e *Bocchigliero* per un feudo qualunque. Ma il secondo, dove disse: si vendano i feudi per uno stabile burgensatico qualunque; porta in se un cambio non pericoloso, ma già dannevole, perchè la spezie più nobile è barattata colla meno; e si tolgono alla famiglia posseditrice de' beni, i quali la innalzavano sopra la classe comune, ch'era stato il disegno di *Francesco*, per abbassarla e ridurla nuovamente a un livello inferiore.

F 3 Si

In emptionem alterius feudi. Così il decreto. *Fol.* 114, *litt. AA. Eod.*

(3) *Fol.* 114, *a t. Lit. A. Eod.*

(4) *Fol.* 142. *Eod.*

Si replicherà, che la difficoltà di trovare il nuodo feudo, la mancanza di una pronta occasione per un buono stabile burgensatico, indussero la *Vicaria* a tal passo. Risponderemo, che la difficoltà appunto del surrogare doveva fare la *Vicaria* più guardinga e più cauta nel distrarre.

§. LXI. *Conchiusione. Mancanza della persona legittima.*

Or se la vendita fu decretata senza causa, anzi a compiacenza ed a voglia delle parti, conchiuderemo per questo primo capo con ULPIANO, *nullum esse decretum, nullamque venditionem.* Conchiuderemo di nuovo allo stesso modo, per non essersi intesa la persona la più legittima, cioè il primogenito di *Alessandro*, primo proprietario della roba, e già attempato di ventidue anni, quando col secondo decreto si permise la pronta vendita. Il curatore non suppliva alla mancanza di lui, perchè a' maggiori e presenti non si dà curatore. Molto meno poteva supplirvi il padre, perchè egli formava una parte opposta a quella di tutti i chiamati. Il primo di costoro era il figliuolo.

§. LXII. *Come si fosse fissato il prezzo della vendita.*

Un secondo capo, che condanna la vendita, consiste in ciò, che non si prese cognizione, nè tennesi conto del prezzo, fuorchè di una parte sola, di cui appresso vedremo l'infelice uso.

Espose *Alessandro* di aver trovato a vendere i feudi per duc. *cinquantaduemila secento trentanove*, senza soggiungnere a chi. Disse, che *trentamila secento trentanove* si spettavano al fedecommesso, e si pagherebbero *vincolati*. *Tredicimila* si dovevano

vano per lo residuo del prezzo a' creditori delegati dal *Principe* di *Cariati*, nel luogo de' quali era succeduto il *Duca* di *Crosía*, che non nominò. *Settemila* disse esser suoi, per avere affrancato di danaro suo e del fratello la terra di *Bocchigliero* dal diritto della ricompera. *Dumila* eran di puro lucro, ed anche si appartenevano liberi a lui; ma egli era contento di ricevergli vincolati insieme co' *settemila*, per impiegarsi a cautela del solo comperatore (1).

Il zelante curatore non dimanda il benefizio dell' *asta*; e quello, che fa più scandalo, non dimanda apprezzo. Si restringe a chiedere, che il prezzo da impiegarsi nel nuovo acquisto, resti soggetto al fedecommesso *per la quantità ereditaria di Francesco*; lasciando indefinita tal quantità con una reticenza studiata (2). La *Vicaria* o presa da questo laccio, o più franca del curatore, permette nettamente, che la vendita si faccia per non men di ducati *cinquantamila*; e che soli *trentamila settecento trentanove* (il che non aveva il curatore osato spiegare) restino soggetti al fedecommesso di *Francesco* (3). Molti sono i torti, che s' inferiscono al fedecommesso da questa sola parte del decreto.

§. LXIII. 1. *Torto riguardo al prezzo, mancanza dell' apprezzo. Sua necessità.*

Si ommette lo apprezzo. Se la mancanza di questo indispensabile atto fa maraviglia, dee farne maggiore la confidenza, con cui dalla parte contraria se ne niega la necessità, e si asserisce, non trovarsi egli ordinato in niuna parte del dritto. E non basterà ad indurre la necessità di questa cautela la infinita sollecitudine,

 con

(1) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 3.
(2) *Fol.* 62, *a t. in fin. Eod.*
(3) *Fol.* 114, *a t. Eod.*

con cui le leggi di due intieri titoli del *Digesto* e del *Codice* (1) ingiungono a' magistrati sotto pena della nullità dell' atto, di adoperar nelle vendite la più minuta, la più scrupolosa *cognizione* di quanto in questi negozj interessi il minore e il pupillo? E se il prezzo è parte integrante ed essenziale di ogni vendita (2), come si sarà presa tutta la *cognizione* della vendita, quando il prezzo di ciò, che si venda, non si sia *conosciuto*? E qual altro è il mezzo sicuro ed usato di conoscere il valor di una cosa, se non l' *apprezzo*, che noi diciamo, ossia la valuta, la stima?

Questo mezzo prescrivono le leggi romane nelle vendite de' beni de' debitori: *Rei qualitas et redituum quantitas æstimetur* (3). Nel senso delle leggi un pupillo, di cui si vendano beni, è sempre un debitore. Questo prescrivono nelle vendite de' beni fiscali. *Justa pretia non ex præterita emptione, sed ex præsenti æstimatione constitui* (4). Questo ingiungono le nostre *consuetudini* ad occasion delle vendite per cagion di *congruo*; dove si spiega espressamente, che la stima si debba fare per mezzo di periti: *Per appretiatores* (5). Questo solo e non altro suggeriscono la ragione e il buon senso; risultando il prezzo delle cose venali da una infinità di circostanze, la cui combinazione richiede un pratico ed un perito. Questo stesso in fine è il praticato invariabilmente dal S. R. C. in tutte le vendite, che si fanno di sua autorità, come attesta de' tempi suoi e de' passati il *Pres.* DE FRANCHIS (6), e de' nostri lo-

---

(1) *De rebus eorum, qui sub tutela sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis. De prædiis et aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obbligandis.*

(2) *Sine pretio nulla venditio est.* L. II, §. 1. D. *De contrahenda emptione.*

(3) L. XVI, C. *De rescind. vendit.*

nostra sperienza. Si dirà dopo tutto ciò, che la legge, che il foro sopporti trascurata in disfavor de' pupilli e de' lor simili una *cognizione*, una indagine, che esige anche a favor de' maggiori?

Per sostenere il contrario assunto si è abusato delle autorità del CAPECE-LATRO, del ROVITO, del MERLINO. Si è soggiunto, che la notizia del giusto prezzo risultava abbastanza dalla vendita, che avea fatta degli stessi feudi il *Principe di Cariati*, dalla divisione tra' due fratelli *Alessandro* e *Domenico Labonia*, dal rifiuto che costui fece di essi, lasciandogli amendue al fratello. Si è giunto a lodare di prudenza la *Vicaria*, che fece risparmiare la grave ed inutile spesa dell'apprezzo.

Il CAPECE-LATRO apporta decisa dal S. C. la fermezza della vendita d'un fondo pupillare, fatta senza *apprezzo* e senza *subastazione*, *prout de jure requirebatur*; per l'unica ragione, che la nullità era allegata dal comperatore, mentre il pupillo fatto maggiore si dichiarava contento del contratto. Egli fu dal S. C. stimato, che un' azione introdotta a favor del pupillo non si avesse a rivolgere contra di lui (7). Sulla qual decisione l'annotatore MICHELANGIOLO GIZZIO, raccogliendo i necessarj requisiti delle vendite pupillari, vi annovera per sentenza non contraddetta, e spezialmente dal suo autore seguita, lo *apprezzo* e la *licitazione* (8). Gli altri scrittori allegati non parlano dell'*apprezzo*, ma della *subastazione*, come di breve vedremo.

Il

(4) *L. III*, §. 5 *D. De jure fisci*.

(5) *De jure Congrui*.

(6) *Decis.* LIV, *n.* 7, *et seqq.*

(7) *Decis.* XIX, *per tot. Praesertim n.* 1, *et* 9.

(8) *Ad cit. Decis. n.* 18.

Il voler supplire all' apprezzo cogli *indizj*, che si tolgono dalla vendita precedente, dalla divisione de' due fratelli, dallo essersi il primo contentato di cedere ambi i feudi al secondo; è contrario non meno al diritto, che allo spirito di tutto il fatto. La vendita precedente era stata nel DCLXXVIII, vale a dire sedici anni prima, e senza subastazione. *Justa pretia non ex præterita emptione, sed ex præsenti æstimatione constitui* (1). Agli atti palesi passati tra' fratelli per ciò, che di sopra fu detto (§ XXXIX--XLII) non è da aversi niuna fede. De' segreti nulla sappiamo.

In questo articolo dello apprezzo io non ho voluto dare veruna idea del dippiù, che potevano i feudi valere. Mi son proposto di darla dove tratterò della lesione. Basti ora l' avere stabilito, che la vendita seguì senza cognizione del prezzo di ciò, che si vendeva.

§. LXIV. 2. *Torto, mancanza dell' asta. Sua necessità per legge.*

Nella stessa vendita mancò la *licitazione*. O si riguardi questa solennità, come un mezzo da evitare il danno, e fare, che il prezzo della cosa venale non resti sotto il suo giusto livello; o riguardisi come il mezzo di alzarne il prezzo in fino a quel grado di lucro, a cui suole spingerlo la concor-

(1) *L. III*, § 5, *D. De jure Fisci*.

(2) *Aut quod habuerunt amiserunt; aut, quod adquirere emolumentum potuerunt, omiserunt*. L. XLIV, D. *De min. In lucro quoque minoribus subveniendum dicitur*. L. VIII, § 8. *Eod. Minoribus etiam in his succurri, quæ non adquisiverunt*. L. XVII, §. 1, D. *De usuris etc.*

(3) L. VIII, § 8, *D. De min.*

correnza ; la licitazione è un trovato, del cui benefizio non debbono esser privi i minori ; poichè la legge non meno è sollecita del loro *lucro*, di quel, che sia oculata a preservargli dal *danno* (2).

Ma senza andar dietro ad argomenti, abbiamo un testo espresso sulla necessità delle subastazioni nelle vendite pupillari. *Si res (minoris) venierit, et existat qui plus liceatur, an in integrum propter lucrum restituendus sit? Et quotidie praetores eos restituunt, ut rursum admittatur licitatio* (3). Quì parla Ulpiano di licitazione straordinaria, in grado di *restituzione in intiero*; ma di licitazione, che segue alla precedente ordinaria. *Rursum admittatur licitatio*. Tutta la forza del testo è nella voce *rursum*. La seconda ha luogo, *si existat qui plus liceatur*; ma la prima è necessaria, perchè il secondo suppone il primo. La secon da induce una spezie di addizione *in diem*, ch'è più della licitazione, poichè toglie la roba di mano al comperatore per darla al nuovo offeritore : la seconda è più naturale, perchè consiste in un benefizio non gravoso a niuno. E' anche nel detto testo notabile la parola *quotidie*. Se il secondo benefizio ha luogo alla giornata, il primo debbe essere ordinariissimo. Si aggiugne, che un altro espresso testo stabilisce la necessità dell'asta nelle vendite, che si fanno per decreto di giudice (4). Le vendite degli stabili pupillari sono tutte di questa fatta (*).

§.LXIV.

---

(4) L. III, C. *De executione rei judicatae*.

(*) Nella L. III, C. *Si adversus fiscum*, gl' Imperatori Diocleziano e Massimiano danno per mal fatta la vendita d'una possessione d'un minore ad istanza del *Fisco*, perchè seguita con frode, *nec servata solennitate hastarum*. Credesi per molti giurisperiti, non potersi da questa legge inferire la necessità del-

§. LXV. *Osservanza del foro di Napoli.*

Dalle citate leggi, e più dalla prima hanno comunemente i DD. inferito co' principali interpreti del diritto, come il BARTOLO, l'OTTOMANO, il CUJACIO, che non si possa la roba de' minori vendere senza incanto. E se alcuno ha di ciò quistionato, poichè di tutto si disputa nelle scuole e ne' tribunali, la sentenza affermativa è l'accettata dal nostro foro. MATTEO *degli* AFFLITTI riferisce, che dedicatosi il S. C. a determinare, *quae sint necessaria, ut valeat alienatio rei stabilis pupilli*, si giudicò concordemente che, *ad hoc ut valeat et teneat dicta alienatio*, necessitassero otto requisiti, che si posson leggere presso il lodato autore, uno de' quali è la *licitazione. Quod post decretum interveniant subhastationes* (1). Il S. C. dunque fin da' tempi dello AFFLITTO, ha stimata la licitazione una *solennità* sì necessaria a favor de' minori, che la sua ommissione invalidi l'atto. A' tempi del GRAMATICO persisteva la stessa dottrina (2). Degli ultimi tempi abbiamo decisioni seguite a giudizj strepitosi, che dimostrano la perseveranza del foro di *Napoli* in questa sentenza.

Si eran vendute sotto l'asta del S. C. ad istanza del *Principe* di *Fondi* lor possessore, le terre di *S. Stefano* e di *Gesualdo*, soggette a fedecommesso. Il comperatore era stato il *Marchese Berio*, padre dell' odierno. Presone da costui il possesses-

---

dell'asta a benefizio de' minori, poichè quella si richiede a benefizio del *Fisco* in tutte le vendite, che faccia egli di beni di suoi debitori. L. I et II, C. *De fide et jure hastae fisc. Lib.* X. Ma se si riflette, che nel caso della citata legge il *Fisco* era già stato soddisfatto; che il danno e la doglianza erano del minore; e che costui non si sarebbe potuto giovare d' un di-

sesso, fu prodotta da un terzo l'*adiezione* della *sesta*. A pro del *Marchese Berio*, si fece una strenua e dotta difesa dal *Marchese D. Carlo Cito*, allora avvocato. Si sostenne, che a' minori, ed a' futuri chiamati a fedecommessi, non toccasse il benefizio della *licitazione*; e molto meno quello degli *additamenti* dopo perfezionato il contratto; i quali *additamenti* suppongono l'*addizione in diem*, cioè la dazione rivocabile della cosa al comperatore, finchè altri non offera più; vantaggio, che *ipso jure* non compete, se non al *Fisco* ed alle *chiese*. Pur nondimeno persuaso il S. C. che pe' beni sottoposti a fedecommesso la *licitazione* competa, e competa con tutte le accessioni introdotte pel *Fisco*; fe ricever la sesta (3).

Un esempio più recente l'abbiamo nella vendita, seguita pochi anni addietro, d'un podere al *Vomero*, de' fratelli *Mancanelli*, similmente soggetto a fedecommesso. L'avvocato *D. Bernardo Brussone* lo aveva comperato da' possessori, ed avea chiesta al S. C. l'approvazion del contratto. Il *Marchese D. Ottavio di Avena*, oggi degnissimo avvocato del real patrimonio, offerse condizione migliore, ed instò che si procedesse alle subastazioni. Dopo lunga e veemente contesa, nella quale lo scrittore di questa memoria ebbe la ventura di aver molta parte in difesa del *Marchese* di *Avena*, il S. C. distornando il primo contratto, mise all' incanto il predio; che così venne in mano del lodato personaggio (4).

§.LXV.

diritto introdotto puramente in altrui favore; forse si dirà con ragione, che la legge allegata concorra colle altre a fondare il necessario uso dell' asta nelle vendite de' minori.

(1) *Decis.* CCXLIX.

(2) *Cons.* CXXXVII, *n.* 15.

(3) Presso lo scrivano . . .

(4) Presso lo scrivano *Dattilo*.

§. LXVI. *Risposte ad alcune obbiezioni*.

Se il Rovito sostenne il contrario, cioè che la *licitazione* non sia necessaria nel vendersi roba di minori, il fece avvocando, per servire alla causa di un comperatore, a cui si opponeva cotal mancanza (1). Ma il saggio uomo poco fidando nello schermo di quella negativa, ripetè il nerbo della sua difesa dal fatto contrario, cioè dimostrando che le *subastazioni* non eran mancate (2); dalla evidente utilità ridondata alla pupilla, di cui si era venduta la roba (3); e più dalla espressa ratifica di lei, come fu pervenuta alla maggiore età (4).

Il Reggente di Ponte da avvocato sagrificò anch'egli su questo punto all' impegno della sua causa, negando la necessità assoluta della *subastazione* (5). Ma lo fece con tali restrizioni, che io non so, come la parte abbia osato citarlo. Non solo egli sostenne per fatto, come il Rovito, intervenuta la licitazione (6), ma restrinse la opinione, che la esclude, al caso, che la vendita sia già seguita prima del decreto (7), e che il giudice abbia preso *causæ cognitionem particularem super valore rei, et quantitate pretii* (8); circostanze tutte, di cui si avveran le opposte nel nostro caso. Oltrechè la prima di queste circostanze non valse presso il S. C. nella causa de' *Mancanelli* testè mentovata.

Il Merlino finalmente, della cui autorità anche si abusa, non reca nè la sua sentenza, nè alcuna decisione. Trovan-

---

(1) *Allegat. pro Franc. Cimino, in Comment. ad pragm. I De titulorum abusu, n.* 73 *et seqq.*

(2) *N.* 103.

(3) *N.* 112, vers. *Tanto fortius.*

(4) *N.* 114.

(5) *Consil. I, n.* 126 *et seqq.*

vandosi egli *Consigliere* di *S. Chiara*, intervenne per qualche tempo alla causa della nullità o validità della vendita della *Scansana*, già feudo della casa di *Bisignano*. Prima che la causa si decidesse, passato egli nella *Regia Camera* della *Sommaria*, pubblicò un compendio delle ragioni, che vicendevolmente si allegavano sopra ciascuno de' punti controversi; ma senza interporvi suo parere, *per non essere in niun modo di nocumento al alcuno de' litiganti* (9). Fra gli articoli allor dibattuti fu quello della necessità o non necessità dell' asta nelle vendite pupillari (10). Ciò, che presso il lodato scrittore si trova in sostegno della negativa, è abbondantemente confutato da quanto si è di sopra recato di leggi, di giudicati e di dottrine.

§. LXVII. 3. *Torto. Si rifiutano ducati* 2000 *più del costo antico*.

Non solo mancò l' *apprezzo*, e mancò la *licitazione*; ma di *cinquantaduemila* ducati, che ad *Alessandro* erano stati profferti, com' egli espose, per prezzo de' due feudi; la *Vicaria* non curò i ducati *dumila*, e permise, che la vendita si eseguisse per soli *cinquantamila*, ch' erano il costo antico; cioè *trenta* sborsati da *Francesco*, *tredici* assunti di debiti, e *sette* pagati per evitar la ricompera di *Bocchigliero*. Anzi notisi quanto la *Vicaria* fu meno in ciò scrupolosa del venditore e del comperatore. Temendo costoro, e volendo schivare l' *apprezzo*, il quale avrebbe scoperto il valor vero delle due terre,

(6) *N.* 129, vers. *Tertio*.

(7) *N.* 130.

(8) *N.* 141.

(9) *Controvers. forens. Centur. II*, *Cap.* LXXIII, *in princ.*

(10) *Cap.* LXXV.

re, e impedita loro la fraude, che meditavano contra il fedecommesso; pensarono di redimere la necessità di quell'atto con ducati *dumila* di più. E' quasi confessione dello stesso *Alessandro*, il quale in un suo memoriale si espresse così: „ Con detto vantaggio di prezzo viene a non essere necessa- „ ria la solennità dell'apprezzo, che forse come alienazione „ di roba, nella quale hanno interesse i figli minori del sup- „ plicante, o vero per rispetto de'futuri chiamati per causa „ di detto fideicommisso, si ricercheria (1). Ma l'evento dimostrò soverchia la circospezione de' contraenti, perchè la *Vicaria* non curò nè l'*apprezzo*, nè il compenso di esso.

§. LXVIII. 4. *Torto. Se ne gittano* 7000 *del costo antico.*

Degli stessi ducati *cinquantamila* ne furono regalati *settemila* ad *Alessandro*, come in premio del buon negozio, che avea procacciato al fedecommesso. Questi sono que' duc. *settemila*, che si dissero da lui e dal fratello spesi di lor proprio danaro, per sottrarre *Bocchigliero* dalla suggezione della ricompera; de' quali si ragionò in parlando delle frodi da lor fatte e tentate in danno de' seguenti chiamati (§. XLI). Quì noto solo, che in tutti gli atti della spedienza della vendita, come nè altrove, non si trova un rigo, non che una carta, che pruovi sì fatta spesa. Se quegli atti non esistessero intieri, non sarebbe credibile, che una partita di *settemila* ducati, i quali se furon pagati, lo erano stati di fresco, e per pubblico banco, e collo intervento d'un pubblico strumento; si fosse ammessa sulla semplice affermazione di chi se ne facea creditore. Tanta fede avevano a costui il *curatore* e la *Vicaria*!

Se

(1) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 3, *Lit. A.*

§. LXIX. *Dilemma riguardo al prezzo.*

Se mai si risponde, che tutto il soprappiù oltre i ducati *trentamila*, non fu curato dalla *Vicaria*, perchè ella credè, che quelli soli appartenessero al fedecommesso; dunque, io replico, il decreto della *Vicaria* è fondato sopra un manifesto errore, e per questo stesso è *nullo*. Ma in questa supposizione non si comprende poi, perchè la *Vicaria* fosse stata sollecita di non far succeder la vendita per meno di ducati *cinquantamila*. Se al fedecommesso si appartenevano soli *trentamila* ducati, perchè ella si brigò del dippiù? Poteva al più incaricarsi de' soli altri ducati *tredicimila*, poichè dovuti. Se al fedecommesso si apparteneva tutto il valore de' due feudi, detratto solo il debito dei ducati *tredicimila*, perchè non curò di conoscerlo e di assicurarlo? Io mi confondo fra tante assurdità.

§. LXX. *Allargamento della prima permissione della Vic.*

Per compimento dell' opera troveremo, che i medesimi ducati *trentamila* furono impiegati contra il prescritto della legge e della *Vicaria*; e per questo appunto nella maggior parte miseramente perduti.

Si disse, che la *Vicaria* aveva nel primo decreto prescritto, non eseguirsi la vendita, se non trovata prima ed approvata da lei la compera di altro feudo da surrogarsi (1). Passati da sette anni, e non trovatosi ancora altro feudo, ardendo il *Duca* di *Crosia* di avere nelle mani *Campana* e *Bocchigliero*, indusse *Alessandro* ad ottenere il toglimento di quella condizione. *Alessandro* quindi si fece di nuovo in *Vicaria* a

G chie-

(1) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 214, *a t.*

chiedere la modificazion del decreto, e la permissione insieme, che il danaro si potesse impiegare *anche* in acquisto di *beni burgensatici* (1). La nuova licenza aveva bisogno di una nuova ragione. Il dir semplicemente, che non si era trovato altro feudo, avrebbe somministrato un motivo di più, per non alterare il *decreto* antico. Dunque allora la prima volta *Alessandro* disse, che i suoi feudi, de' quali la precedente volta aveva allegato solo il *detrimento possibile* (§. LVIII), già venivano per la sua assenza deteriorando; e lo provò a maraviglia colle testimonianze di tre dottori di *Napoli* (2); che fu tutta la pruova del secondo *Expedit*. Il curatore col suo solito zelo nulla oppose presso gli atti; disse solo di volere essere *udito* (3). Il fatto è, che neppure fu udito (4); e la *Vicaria* nel MDCXCIV, togliendo la incomoda condizione, permise impiegarsi i *trentamila* ducati in comperare *tot bona stabilia burgensatica* (5). Tal decreto fu confermato dal S. C. (6).

§. LXXI. *La Vic. ordinò surroga di veri corpi stabili.*

La parola *stabilia* si vede aggiunta di mano del commessario alla margine del decreto *in forma* (7). Si vede parimente aggiunta dalla stessa mano al voto originale nelle carte

(1) *Fol.* 125, 139, 141. *Eod.*

(2) *Fol.* 128, *Art.* IX; *et foll. seqq. sup. dict. Artic.* IX *Eod.*

(3) *Fol.* 141, *a t. Eod.*

(4) Si legga il principio del secondo decreto, *fol.* 142. *Eod.*

(5) *Cit. fol.* 142. *Eod.*

(6) *Fol.* 144. *Eod.*

(7) *Ibid.*

te bianche del processo. Si vede aggiunta tra rigo e rigo alla prima copia, che fu fatta del decreto, per notificarsi al curatore (8). E perchè non si possa dubitare della autenticità e del tempo di tale giunta, si vede per buona ventura inserita nel corpo della supplica, dove *Alessandro* chiese il regio assenso sul detto decreto, e dove ne trascrisse le parole principali (9); siccome altresì nel corpo della copia del decreto, inserito nello strumento della vendita (10). Il valore di tale giunta merita di essere ponderato.

La legge, tenendo dietro alla natura delle cose, non conosce, che due sorte di beni, *corporali* e *incorporali*; e i corporali gli distingue in *mobili* e *stabili*. Donde risultano tre spezie, a cui si riducono tutti i beni commerciabili, *mobili*, *stabili*, e *diritti*, come azioni, crediti ec. (11).

La giunta *stabilia*, messa a bello studio per rimuovere ogni equivoco, tende come è chiaro, ad escludere una delle dette tre spezie. La spezie ivi esclusa non si può dir quella de' mobili. Sarebbe stata una pueril diligenza. Niuno avrebbe mai sognato, che danaro soggetto a fedecommesso si potesse impiegare in acquisto di beni mobili. Dunque la giunta non tende ad escludere, che i *beni incorporali*, le *azioni*, i *crediti*, le *compere di annue entrate ec.* che talvolta abusivamente si riferiscono tra gli *stabili*, ed *hansi* per *istabili* (*), perciocchè so-

 glio-

(8) *Fol.* 143, *Lit. A. Eod.*

(9) *Fol.* 147, *Lit. B. Eod.*

(10) *Fol.* 158, *a t. Eod.*

(11) L. *XV*, § 2, *D. De re judicata*. Dicono i Greci ne' Basilici, κινητα, ακινητα, δικαια.

(*) Il Bartolo dimostra con una lunga induzione tratta da' libri delle leggi, *non esse proprie tale, quod pro tali habetur*. *Ad L. Si maritus, § Leges, D. Ad* L. *Juliam de adulteriis.*

gliono avere ipoteca su qualche stabile. Ella esclude in somma gli stabili abusivi, e restringe unicamente l'impiego da farsi a' veri *stabili*, come sono i *predj*. Nel linguaggio ordinario della *Vicaria* gli *stabili* si oppongono a' *capitali*, come si vede fatto nel decreto, con cui fu dato il possesso della roba a' due fratelli: *Non alienent stabilia, neque capitalia* (1). Nel rincontro, di cui ragioniamo, la *Vicaria* ebbe una particolar ragione di temer l'equivoco, a cui volle ovviare, dacchè *Alessandro* avea chiesta la permissione per *beni burgensatici* in generale (2); ed altre volte aveva più chiaramente detto o beni *stabili*, o *annue entrate*, includendo le due spezie, ed opponendole tra loro, come vanno per natura opposte (3).

§. LXXII. *Come si debba impiegare il danaro de' minori*.

La restrizione della *Vicaria* non fu messa a caso, ma per una necessità, che nasceva dalla legge, e dalle circostanze del fatto. L'antico diritto romano ingiungeva d'impiegare il danaro pupillare non meno forse a *mutuo*, che in compere di *stabili* (4). Nondimeno la preferenza e il desiderio delle leggi per gli stabili trasparisce abbastanza dalla più frequente menzione, che fan de' *predj* e de' *predj rustici*, esemplificando cotali impieghi (5). O più tosto pare, che la scelta dell'impiego, secondo lo spirito delle antiche leggi, sia da regolarsi dalla somma del danaro. Infatti la legge obbligava il tutore al de-

po-

(1) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 45, *a t. in fin. et* 46.

(2) *Fol.* 125, 139, 141. *Eod.*

(3) *Fol.* 3, *lit.* R; *fol.* 51, *lit.* P; *fol.* 52, *a t. Lit. A. Eod.*

(4) L. *III*, C. *De usur. pupill.* L. *Tutor* X, § *non* 1. L. LXII, § 1, D. *De admin. et pericul. tutor.*

posito del danaro, allorchè la somma ne fosse conside revole; *e tale, che se ne potesse comperare un podere. Ita autem depositioni pecuniarum locus est, si ea summa corradi, idest colligi possit*, UT COMPARARI AGER POSSIT. Per opposto, *Si ... ex nummo refecto prædium puero comparari non possit, depositio cessat* (6). E similmente altrove colla deposizione del danaro, val quanto dire colla circostanza d'una somma notabile, si congiunge l'obbligo di acquistare un prediò. *Si post depositionem pecuniæ comparare prædia tutores neglexerunt etc.* (7). E altrove prescrivendosi la vendita de' mobili del pupillo, ossia della suppellettile della casa, la quale, per ristretta che sia, di rado non vale un prezzo mediocre; si ordina nettamente di comperarne stabili. *Ex mobilibus prædia idonea comparentur* (8). Sicchè pare, che il mutuo fosse stato permesso solo pe' piccioli risparmj, inferiori al prezzo d'un predio; *si et nummo refecto prædium puero comparari non possit*. Parlando il GUDELINO del diritto antico su questa materia, scrive: *Cogebatur olim tutor curatorque eam pecuniam fœnori dare; aut prædia*, SI SUFFICERET, *inde comparare* (9).

Questa parte è meglio chiarita nel diritto novissimo. Scosso l'*Imp.* GIUSTINIANO da' pericoli, che seco porta il mutuo, colla *novella settantesima seconda*, donde è tratta *l'autentica*, con cui principia il titolo del *Codice De administratione tutorum etc.* lo

G 3

(5) *Tit. Pand. De admin. et peric. tut. Tit. Cod. De admin. tut.* passim.

(6) L. *V*, D. *Eod.*

(7) L. *VII*, § 3, D. *Eod.*

(8) L. XXIV *C. De admin. tutor.*

(9) *De Jur. noviss. Lib. I, Cap.* XVIII, *n.* 4.

lo interdisse generalmente a' tutori ed a' curatori, contento più tosto, che il danaro si tenesse ozioso, purchè sicuro; *quoniam melius est eis (minoribus) in antiquis tutamen manere, quam usurarum appetitione, etiam antiqua pecunia cadere* (1). Dichiarò quindi, che facendo un curatore diversamente, fuorchè in caso di assoluta necessità, come per non far mancare gli alimenti al minore; il pericolo del mutuo, tuttochè fatto con cautela e con accorgimento, piomberebbe sopra di lui. *Si vero ipse sponte mutuare voluerit, sub obligatione forte pignorum, aut sub aliis, quæ putantur indubitatæ, cautelis . . . . sciat mutui periculum omnino ad se venturum* (2). Sulle quali ultime parole nota la *Chiosa*: *Etiam casum fortuitum, quia culpa precessit*; la colpa cioè di avere scelta la riprovata spezie dell' impiego, poichè l' impiego nel suo genere si suppone cautamente fatto.

§. LXXIII. *Spirito della Nov.* LXXII.

Benchè la *novella* sia diretta principalmente a liberare i tutori e i curatori dal carico dell' ozio del danaro loro affidato, il quale ozio è spesso necessario, dopo proibita la più facile delle due maniere d' impiegarlo; nondimeno vi si stabiliscono due differenze notabilissime fra questa maniera e l' altra, cioè quella di comperarne predj fruttiferi. La prima è, che il mutuo vi si permette solo di tanto, quanto sia puramente necessario al mantenimento del minore, se gli manchi ogni altro mezzo (*quantum ad dispensationem sufficiet adolescenti . . . Quod vero plus est, caute recondatur*); laddove la compera degli stabili si permette anche *ex abundantibus pecuniis*. La seconda differenza deriva dalla prima, ed è; che dove il mutuo

(1) *Cap. VI.*
(2) *Cap. VII.*

tuo fatto senza necessità, benchè con tutta la cautela, corre a rischio del curatore; la compera degli stabili non così, purchè si sieno osservate alcune avvertenze, che suggerisce la legge stessa. *Licebit autem ei cum omni subtilitate perscrutari, si aliquos forsan invenire caute potuerit reditus, et comparare minori ex abundantibus pecuniis, modicis functionibus publicis obligatos, venditorem vero habentes idoneum, et opulentos reditus existentes*. *Damus enim ei licentiam et hoc agere; scienti quia* SI QUID HORUM NEGLEXERIT, *hujusmodi eum respiciet periculum* (3). A buon conto lo spirito della novella si è: Perchè i minori non perdano il lor danaro, si tenga quello più tosto ozioso, ma sicuro. Ma dove si trovi da comperarne con cautela una buona possessione, si faccia.

§. LXXIV. *Estensione della novella alla compera delle annue entrate. Differenza fra questo contratto e il mutuo.*

Nè si dica, che nella *novella* si proibisce il mutuo, laddove nel nostro caso si tratta di compera di annue entrate; contratto, che introdotto molto tempo appresso, è ben diverso dal mutuo, ed equivale secondo gli odierni costumi, ad ogni acquisto bene ordinato. Io sono molto alieno dall' avere questo contratto per un *mutuo palliato*, come il MOLINEO (4), il SALMASIO (5), ed altri detrattori delle cose pontificie fanno. Tengo per opposto e confesso, che egli sia ben diverso dal mutuo: ma cotesta diversità è appunto in pregiudizio del creditore. Parendo infatti che il mutuo fruttifero contenesse per lo creditore un soverchio vantaggio, e riprovato non meno

 dal-

(3) *Cap. VI in fin.*

(4) *De Commerciis.*

(5) *De fœnore trapezitico.*

dalla naturale equità, che da' precetti vangelici, come in molti casi è verissimo; si pensò di *temperarlo* colla *irrepitibilità* della sorte, così che questa per lo creditore fosse *demortua*, finchè ne esigesse i frutti. La costituzione dunque delle annue rendite in ciò differisce essenzialmente dal mutuo, che in quella il capitale regolarmente non si può chiedere, nel mutuo si chiede; mentre il mutuo può d'altra parte, e suol godere di tutta la cautela dell'altro contratto, che consiste nella ipoteca di beni stabili. Il mutuo riprovato da GIUSTINIANO non è privo, come abbiamo veduto, di questa cautela.

La *irrepetibilità* del capitale dalla parte del creditore nella compera delle annue entrate, e la sua *reddibilità* ad arbitrio del debitore, rendono il contratto di gran lunga inferiore al mutuo, riguardo al creditore, per due effetti, che ne risultano. Il primo si è, che passando in mano del terzo e del quarto la roba ipotecata, e deteriorando, le quali son cose naturalissime nella perpetuità del tempo al debitor conceduto; divien difficile oltre modo e pericolosa la persecuzione del credito e delle ipoteche. Il secondo si è, che il debitore restituendo a sua posta, non suol mai restituire, se non quando l'interesse del danaro sia basso, quando il danaro per conseguenza sia men caro, ed il suo valore in decadenza; o quando corra una moneta inferiore, che la legge obblighi a ricevere in vece dell' antica: laonde il capitale deteriora sempre per lo capitalista; ed egli dee far conto di non riaverlo, che quando gli torni male. Abbiamo in fatti sovente veduto negli anni passati, i possessori di rendite fiscali e pubbliche impallidire, sempre che si è parlato di restituzione delle loro *partite*. Or se GIUSTINIANO ebbe il mutuo per un contratto pericoloso al pupillo; lo spirito della sua legge si distende con più forte ragione alla posteriore invenzione delle annue entrate, come contenente due gravi svantaggi di più, minor sicurezza, e deteriorazione certa di capitale.

§.LXXV.

§. LXXV. *Vantaggi del possedere terreni*.

Ma convertito lo stesso capitale in un terreno, *primamente* si fa più sicuro. Vero è, che i naturali e i morali accidenti, come i casmi, le inondazioni, le evizioni ec. minacciano anche i meno soggetti poderi; ma tai pericoli in questa disamina non sono da calcolarsi, poichè la massima cautela de' mutui e delle annue entrate la fanno gli stabili.

2. Il mutuo, benchè tra più stretti confini, è tuttavia soggetto a restituzioni intempestive, potendo il mutuatario restituire a sua posta prima del tempo disegnato; incomodo, che non ha, nè puote aver luogo negli acquisti de' fondi.

3. Benchè i fondi, prescindendo dal loro stato fisico, crescano e decrescano di valore, secondo il vario stato della ricchezza e di altre circostanze politiche del paese; aumento e decremento, che succede per ordinario all' opposto di quello del valor del danaro, che ha luogo ne' mutui; nondimeno la rendita de' fondi rustici è sempre eguale alla ragion del tempo, poichè ella cresce e diminuisce col prezzo delle derrate. Donde è, che un podere, il quale bastava un secolo addietro al mantenimento d'una famiglia, anche non migliorato, le basta, *cæteris paribus*, nel secolo appresso. Non è così nel mutuo, e molto meno nell' annua entrata.

4. Un altro gran vantaggio delle possessioni è il poterle migliorare con poco. Come la terra non fruttifica utilmente, che pel concorso della natura coll' arte; e la mano dell' uomo intanto vale a fecondarla, in quanto è ajutata dalle forze della natura; il profitto supera ordinariamente di gran lunga la spesa.

Dalle cennate differenze, e spezialmente dalle due ultime dipende, che una tenuta, comperata per esempio nell' antipassato secolo centomila ducati, ne vale oggi trecentomila; laddove

dove infiniti capitalisti di quella stessa somma, ricchi per quel tempo, si veggono oggidì ridotti alla povertà.

§. LXXVI. *E' un assurdo il cambiar terre con un credito.*

Queste verità sono sì evidenti, ed a portata di ogni padre di famiglia, che molti veggiamo farsi de' debiti per acquistare un podere; e non mai, se non per cagioni particolari, vendersi il podere per acquistarne un credito. E' sempre, generalmente parlando, imprudente partito il disfarsi d'un predio rustico, per allogarne il prezzo ad interesse. Se il podere è in buono stato, perchè disfarsene? Se in cattivo, sarà venduto poco, essendo la sua rendita poca. E' osservazione della legge. *Si fundus sit sterilis vel saxosus vel pestilens etc.* con tutto ciò si dee ritenere, *cum utique pro fructuum modo pretium inventurus sit* (1). Oltrechè potendo egli essere migliorato con poco, farebbe il nuovo padrone quel profitto, che ha ommesso l'antico.

Più. Se si riguarda lo stato economico del paese, o l'interesse del danaro è basso, o alto. Vendendo nel primo caso, la rendita non vi cresce, perchè a quella ragione a cui venderete, alla stessa presso a poco impiegherete il prezzo. Nel secondo caso il capitale vi si diminuisce, oltre al non crescervi neppure la rendita; perchè sempre la ragione dell'interesse è la misura di quella, a cui si vendono e compransi stabili. Egli è sempre dunque un assurdo il distrarre poderi per farne capitali, o si riguardi la cosa pe' principj della privata, o della pubblica economia.

§. LXXVII.

(1) L. XIII, D. *De rebus eorum, qui sub tutela etc.*

§. LXXVII. *Circostanze particolari del caso, che accrescono il detto assurdo.*

Or questo appunto avrebbe fatto la *Vicaria*, se colla giunta della parola *stabilia* non avesse escluso i crediti e le annue entrate dall' acquisto, che si doveva surrogare alle due terre. E sarebbe stato tanto più incauto il suo provvedimento, quanto che due particolari circostanze del fatto richiedevano il contrario. 1. Trattavasi di collocare non una somma di poche migliaja, ma di *trentamila* e più ducati; quanti bastavano ad uno acquisto speciosissimo, e quanti un secolo addietro hanno fatta le base della presente opulenza di molte famiglie. 2. Trattavasi di dover fare un acquisto, che fosse migliore ed *evidentemente più utile* di ciò, che si distraeva. Di specie non si potea migliorare, poichè si distraevano due feudi, posseduti come in allodio. Il cambio doveva essere dunque con beni della stessa specie, ma più profittevoli e più opportuni. Or sarebbe stato un nuovo assurdo, se dopo trascuratosi dalla *Vicaria*, e rimessosi alla discrezione del caso l'evento di quel cambio, che poteva essere tra beni e beni d'una medesima spezie; avesse ella lasciato anche libero il barattare la spezie ottima colla pessima.

§. LXXVIII. *Impiego coll' Annunziata.*

Ma la mala ventura di casa *Labonia* fece sì, che l' unica cosa, dove la *Vicaria* avea seguita la norma della legge e della ragione, fosse negletta e trasandata. Eran passati due anni dalla interposizione del secondo decreto; il *Duca* di *Crosia* era già in possesso de' feudi; non erasi trovato altro stabile da surrogarsi loro; il che suppone o molta negligenza nelle parti, o molta difficoltà di buoni acquisti; e conferma sempre più la sconsigliatezza della permissione data, di distrarsi cioè il certo.

e pre-

e presente senza prima assicurare il futuro. In questo stato di cose ricomparisce *Alessandro Labonia* in *Vicaria*, e dice di aver trovato la bella occasione d'impiegare col banco della *Annunziata sette* de' *trentamila* ducati (1).

Niuno s'incarica, che il nuovo acquisto doveva esser di *veri stabili*, e non di *annue entrate*. L'improvvido *Alessandro* lo dissimula; e riferisce la permissione della *Vicaria*, come data per *beni burgensatici* in generale (2). Il curatore secondo il suo uso consente (3). Il *Duca* di *Crosia* vi assentisce espressamente (4). Lo scrivano, veduti i consensi, non lo avverte. Un giudice di *Vicaria* interpone in casa il decreto addì *26.* Giugno DCXCVI (5). E' notabile, che questo giudice, *Pietro Emilio Guaschi*, era stato tre volte Governadore dell'*Annunziata* (6); e dovea saperne le piaghe, nascose tuttavia al pubblico. Ma era destino d'una infelice famiglia, che tutti dovessero concorrere alla sua perdizione! Non prima de' 3 Gennajo MDCCI, commessario lo stesso *Guaschi*, s'impiega il resto collo stesso banco dell' *Annunziata* (7). Non arrivò a passar l'anno, che ad occasione della rivoluzione tentata dal *Principe* di *Macchia*, scoppiò il fallimento di quel banco di circa a cinque milioni, già per lungo spazio di tempo dissimulato, e tenuto fino allora occulto (8).

Per non dipartirci da quella scrupolosa esattezza, che giusta il nostro uso abbiamo osservata nel riferire i fatti di questa causa; non ommettiamo di notare, che il consenso espresso del *Du-*

(1) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 195, *et a t.*

(2) *Cit. fol.* 195, *lit. A.*

(3) *Ibid.*

(4) *Ibid. a t.*

(5) *Fol.* 196. *Eod.*

(6) *Vol. II*, *inter D. Joseph. Labon. etc. Fol.* 325.

(7) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 207, *et a t.*

Duca di Crosía si vede dato al primo impiego de' duc. *settemila*, e non al secondo de' *ventitrè* (9). Ma che pro per lo *Duca di Crosía*, se i consensi dati la prima volta si crederon bastevoli per la seconda; talchè niuno ne fu ripetuto (10)? se la spezie dell' impiego, e la persona morale, che prendeva il danaro, erano le medesime? se in quanto alla spezie dell' impiego, egli vi aveva aperta la via anche prima di farsi il primo contratto, e in quanto alla persona, anche dopo fatto il secondo impiego l' ebbe egli sempre per idonea e buona?

§. LXXIX. *Perdita del detto impiego, imputabile al Duca di Crosía.*

Il Duca di *Crosía* infatti nel fare il deposito de' duc. *trentamila*, perchè le occasioni di convertirgli in istabili eran rare, e il maggiore ozio del danaro poteva tornare contra di se; non ebbe ritegno di vincolargli così: *per farsene compera di annue entrate, o di beni stabili burgensatici, o feudali* (11); laddove la *Vicaria* aveva accortamente esclusa la prima spezie. Sicchè egli il primo aperse la via all' impiego vietato. Molti anni dopo il fallimento dell' *Annunziata*, quando ardeva la lite tra i figliuoli di *Alessandro* ed esso *Duca*, non dubitò egli punto di assumere negli *articoli* del *termine*, che l' impiego coll' *Annunziata*, senza distinguere il primo dal secondo, e non osando prender ragione dalla mancanza d' un secondo consenso, era stato buono e ben fatto, quanto altro mai (12). Il *Duca di Crosía* dunque

(8) *Vol. II, inter D. Joseph. Labon. etc. Fol.* 259—261. *Item* 387—391.

(9) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 207, *a t.*

(10) *Ibid.*

(11) *Fol.* 192, *a t. Lit. A. Fol.* 199, *a t. Lit. A. Fol.* 200, *a t. in fin. Eod.*

(12) *Vol. II, pro D. Ant. et D. Salv. Labon. Fol.* 93, *Artic.* XIII *et* XIV. *Et fol.* 362, *a t. Lit. A.*

que approvò sempre l'intiero impiego col banco dell' *Annunziata*; laddove egli stesso, allorchè convenne con *Alessandro* della compera de' feudi, nell' *albarano*, che precedè lo *stromento*, aveva pattuito di ritenerne presso se il prezzo fino alla opportunità d'impiegarlo, per tenerlo lontano da' *pericoli*, che allor si temevano, *de' banchi* (1).

Ma io lascio la circostanza della persona, con cui si fece l'impiego. Vo' considerare il fallimento dell' *Annunziata*, come un accidente puramente fortuito, fuori delle mire del prevedimento umano. Mi arresto alla spezie dell' impiego, diversa dalla prescritta dal magistrato. Ella fu senza dubbio approvata, anzi suggerita dal *Duca di Crosia*. Questa colpa rovescia sopra di lui ogni accidente seguito; *casum etiam fortuitum*, per parlar coll' ACCURSIO, *quia culpa praecessit*. Se del danaro si fosse fatto l'uso, che si doveva, non si sarebbe dato all' *Annunziata*, non sarebbe perito.

§. LXXX. *Conchiusione rispetto all' impiego.*

Di tutto il lungo ragionamento sinora fatto qual sarà mai la conseguenza? La conseguenza è chiara, semplice, decisiva; cioè che l'impiego de' duc. *trentamila* fu nullo per lo fedecommesso; e quindi nulla anche per questo capo, la distrazione de' beni, a cui si credè surrogarlo. *Si praetor tutoribus permiserit vendere, illi obligaverint, vel contra; an valeat quod actum est? Et mea fert opinio, eum qui aliud fecit, quam quod a Praetore decretum est*, NICHIL EGISSE (2). Si aggiunge finalmente, che l'impiego fu anche nullo, perchè non ne fu fatto inteso il primoge-

(1) *Fol. 311, a t. Lit. F. Eod.*

(2) L. *VII*, § 3, D. *De rebus eorum, qui sub tutela etc.*

(3) *Vol. II, int. D. Joseph. Lab. Fol.* 175 *et* 176.

genito di *Alessandro*. Costui aveva ventidue anni al tempo della vendita.

Disamina della transazione.

§. LXXXI. *Come ella segua.*

Se la vendita fu nulla e dolosa, non solo per parte degli altri, ma dello stesso venditore, la transazione seguita sulla medesima l'anno DCCXX contiene gli stessi vizj; ma senza forse niuna colpa de' figliuoli del venditore, che vi furono sforzati dal favore e dalla protezione, che oltre alle ricchezze, rendean di quel tempo potente il loro avversario.

Il *Sedile* di *Cosenza* è stato sempre fatale alla famiglia *Labonia*. Il credito, che vi avevano i *Sambiasi* al tempo della vendita, aveva lor guadagnato un curatore ambizioso, che ardeva di esservi, e vi fu per loro opera aggregato. Il potere, che vi seguirono ad avere, obbligò ed affezionò loro verso il tempo della transazione un uomo sommo, che nel DCCXVIII vi fu ascritto per loro mezzo (3); uomo, che per più giusti titoli signoreggiava allora il nostro foro, e la cui memoria sarebbe oggi forse più veneranda, se una delle sue molte virtù fosse stata meno inchinevole al suo eccesso, voglio dire la gratitudine e la protezion degli amici (*).

Sbigottiti *D. Antonio* e *D. Salvadore Labonia* dal favore del loro avversario; premuti dal bisogno per lo fresco falli-

(*) Io non oserei tassare in menoma parte la memoria del *Presidente Argento*, se l'esempio autorevole del più illustre de' miei predecessori nella difesa di questa causa, il Signor *Marchese Bisogni*, non mi avesse mosso scrupolo sulla ommissione di un fatto, che egli ha creduto essenziale.

limento del banco, che aveva ingojato tutto il loro avere; o cercarono essi o accettarono la transazione, di cui siam per parlare. Ella seguì ad un *termine* compilato per la causa; dove il *Duca* di *Crosía*, benchè la causa dipendesse da tutto altro, che da testimonj, ne diede in lista *novantaquattro* (1), di cui *cinquantadue* erano delle sue terre (2), e ne fece esaminare *quarantasei* (3). Basti ciò solo a giudicar del travaglio, che egli dovette aver dato in sei anni a' poveri attori!

L' approvazione, onde il S. C. autorizzò la detta transazione, se si riguarda nel suo esterno, è piena di ommissioni e di conculcazioni; se nel suo interno, non ha giusta causa, non ha giusto compenso.

§. LXXXII. *Curatore illegittimo e sospetto.*

Cominciando da' vizj esteriori, vi si vede mancare un legittimo curatore de' *futuri chiamati*, ed ecco come. Si dà un *termine sommario* a provare la espedienza della transazione, *audito curatore jam in actis dato* (4), mentre negli atti niuno ve n'era. Il curatore si trovava dato presso gli atti della *Vicaria* per lo secondo impiego coll' *Annunziata*, atto già consumato. Egli era il Dottor *Diomede Susanna*. Nondimeno si procede avanti con costui. Si giugne al decreto di *Facultas*; e questo curatore in piè di esso, con un laconismo poco usato nel foro, e nulla conveniente alla gravità dell' affare, *non impedisce, che s' interponga il decreto di* Expedit (5). Questa è tutta

(1) *Vol. II, pro D. Ant. et D. Salv. Labon. Fol.* 83, *a t. et* 84.

(2) *Ibid.*

(3) *Fol.* 112—289, *et* 298—300. *Eod.*

(4) *Fol.* 346. *Eod.*

ta la sua istanza. Ma prima di passare più oltre si avverte la sua illegitimità; si pensa a rimediarvi. Con un nuovo memoriale dopo la *facoltà*, si fa confermare il curatore della *Vicaria*: e per coprire la irregolarità, si appone alla conferma una data anteriore al decreto del *termine* (6). Ma la copertura riuscì scarsa, e la irregolarità è tuttavia palese.

1. Il curatore si suol dare simultaneamente col *termine* in uno stesso decreto. Qui si fa comparir dato un mese prima, e nel termine si fa vista di confermarlo. 2. Il luogo della supposta destinazione la smaschera pienamente. Quel foglio, che dovrebbe essere il primo di tutti, se la sua data fosse sincera, succede al decreto di *Facultas*. 3. Nella minuta della transazione interviene il curatore; ma si dice dato dalla sola *Vicaria*, senza menzione di conferma del *Consiglio* (7). Se fosse vera la data della conferma, sarebbe tal atto precedente alla minuta. La detta data è de' 24 *Maggio* MDCCXX (8); la presentata della minuta è del dì primo di *Giugno*, quando il termine fu dato (9).

Questa prepostera e viziosa dazione del curatore, oltre la illegittimità, che contiene, racchiude una cabala per assicurar la riuscita della transazione. Si attese prima, che il curatore spiegasse la sua istanza. Poichè fu ella, come si desiderava, si chiese l' intervento del curatore della *Vicaria*, e si appose alla dimanda e al decreto una data anteriore. Se la istanza fosse stata contraria, si sarebbe finto di avere avvertito, che il

H

(5) *Fol.* 397. *Eod.*
(6) *Fol.* 398. *Eod.*
(7) *Fol.* 348. *Eod.*
(8) *Fol.* 398, *a t. Eod.*
(9) *Fol.* 345, *a t. Lit. A, et* 346. *Eod.*

il curatore non era di quella causa, e se ne sarebbe chiesto un novello.

Ma quando anche il curatore della *Vicaria* si fosse in principio ridato dal S. C. e senza mentir la data; sarebbe stato tuttavolta illegittimo, perchè sospetto. Avevagli la *Vicaria* affidata la cura dell'impiego, che poi seguì coll' *Annunziata*. Tale impiego formava uno de' capi delle doglianze degli attori. Il curatore della transazione doveva fra gli altri punti esaminare indifferentemente anche questo dell'impiego de' duc. 30,000. Ma come farlo, se n'era egli l'autore, e tale impiego formava un carico contra di lui? Il curatore fu dunque illegittimo, perchè dato fuor di stagione, e non senza fine; perchè destinato con un decreto di falsa data; perchè sospetto finalmente e impedito.

§. LXXXIII. *Ommissioni, o precipitanza.*

Tutta la compilazione del termine non consiste, che nella esamina di due avvocati (1). Costoro non ebbero presenti gli atti dell' *Expedit* intorno alla vendita. Tutte le altre scritture si citano nelle loro deposizioni, eccetto che quelle. Intanto elle erano le principalissime, poichè da loro nasceva la lite, e la ragione o il torto di ciascuna delle due parti. *De his controversiis* (è famosa sentenza di GAJO), *quæ ex testamentis proficiscuntur, neque transigi, neque exquiri veritas aliter potest, quam inspectis cognitisque verbis testamenti* (2). Quel, che la legge dice del testamento, va inteso per identità di ragione; di

(1) *Fol.* 394---396. *Eod.*

(2) *L. VI, D. De transactionibus.*

(3) *Fol.* 394, *et* 395, *locc. signn. Eod.*

(4) *Fol.* 346. *Eod.*

di ogni altra essenziale scrittura, da cui proceda la lite, che si voglia transigere.

Del resto le altre carte le citarono i testimonj, ma certo, che non le lessero. Ne sia una pruova il vedere, che dicono venduti i feudi al *Duca* di *Crosía* per *trentamila* ducati (3), laddove la vendita era seguita per *cinquantamila*. Apparisce questo stesso dalla precipitanza, con cui il termine fu compilato. Fra il decreto del termine, che fu addì primo di *Luglio* (4), e le deposizioni, che han la data de' 4 (5), passano appena tre dì; insufficienti anche per uomini disoccupati, non che allo studio della causa, ma alla doppia lettura de' suoi volumi, dacchè i testimonj eran due. Ma il mondo è andato sempre ad un modo! A chi del foro è ignoto l'abuso, che testimonianze sì fatte si prestano a compiacenza?

Del commessario stesso non ben si comprende, come abbia potuto scorrere tutti gli atti, ed esaminargli, se pure non si restrinse a' pochi fogli dell' *Expedit*. Il dì 8 di *Giugno* MDCCXX si fa il decreto di *Facultas* (6). Si portano gli atti in espedizione, senza il solito precedente ordine; donde è ignoto, quando si fossero portati. La mattina de' 12 si fa il decreto in *Consiglio* (7). Ma la fretta cagionò, come suole, uno sbaglio ben grave. Il decreto de' 12 fu ad una *ruota sola*. Si avvertì, che doveva essere a due. Colla stessa facilità il giorno 14 si ripropone la causa a due *ruote*, e si fa dire, *Iterum expedit*, senza comparsa di alcuno, che lo avesse dimandato. È cosa tutta insolita, che il magistrato corregga i suoi atti già pubblicati, senza precedente istanza di parte.

H 2 §.LXXXIV.

(5) *Fol.* 394 *et* 395. *Eod.*

(6) *Fol.* 397. *Eod.*

(7) *Fol.* 399. *Eod.*

§. LXXXIV. *Difetti intrinseci. Norma della legge.*

Ma lasciamo i difetti estrinseci della transazione; de' quali bastino le poche cose notate, per un saggio materiale della precipitanza, che la guastò. Passiamo a investigarne gl' intrinseci, e veggiamo se il magistrato nell' approvarla vi osservò la norma, che le leggi danno al *Pretore*, nella disamina delle transazioni bisognose della sua autorità. La cennata norma si trova colà, dove si soggettano alla cognizion del giudice le transazioni sugli alimenti. Essendo ella tutta tratta da' principj della natural prudenza, ed aggirandosi intorno a' generali di ogni transazione, ella è comune a tutte quelle, che abbiano il simil bisogno dello intervento del magistrato. Ella vuole, *apud Prætorem de istis quæri, in primis de causa transactionis, deinde de modo, tertio de personis transigentium* (1).

Delle persone si è parlato abbastanza; prepotenti per ricchezze e per aderenze da una parte; dall' altra miserabili nati e più miseri nascituri. Questo contrasto di fortune doveva eccitare alquanto più, che non fece, la vigilanza e l' attenzione del tribunale.

§. LXXXV. *Mancanza di giusta causa.*

In caussa hoc erit requirendum, quæ caussa sit transigendi. Sine caussa enim transigentem neminem audiet Prætor (2). Or la causa, se si riguarda la parte raccomandata al zelo del magistrato, era il bisogno ed il timore; se si riguarda la cosa in se stessa, e il magistrato, che doveva ponderarla, era niuna. Qual giusta causa poteva egli il S. C. trovare nel timore e ne l

(1) *L. VIII*, § 8, *D. De transactionibus*.

(2) *Cit. L. VIII*, § 9. *Eod.*

nel bisogno della parte più debole, se dipendendo da se lo evento e la spedizion del giudizio, la potenza dell' una parte è rispetto all'altra al suo cospetto era efimera e vana? Non poteva trovarne neppure nella cosa in se stessa, perchè la vendita era stata indubitabilmente e patentemente nulla.

Io mi rivolgo a voi, rettissimi giudicanti attuali di questa causa: e rimovendo dalla vostra veduta tutti i fatti seguiti alla vendita, vi chieggo in grazia, che vogliate per un momento trasportarvi meco al tempo della chiesta transazione, e riguardare la causa ne' termini, in cui ella era, allorchè si trattava della vendita sola. Io non oso predire, qual possa essere il suo evento nel concorso delle varie quistioni, che oggi la fanno più complicata. Sia quello, che la vostra religione, e la Provvidenza, unica protettrice de' miseri, v' ispireranno! Ma non dubiterò di asserire, che ristretta la quistione al solo punto della validità della vendita, non trovando voi in quello atto nè necessità, nè profitto, nè ricerca del vero prezzo, nè cura per conservarne il ritratto, nè osservanza del decreto nello impiego del suo residuo; trovando dappertutto, negli atti antecedenti e conseguenti, macchinazioni, negligenze, prevaricazioni; trovando per effetto di tutto ciò distrutto un fedecommesso, spogliata di due feudi una famiglia, barattato il suo patrimonio con un credito sopra un banco fallito; non dubiterò di asserire, che questa non vi sarebbe paruta una lite. E se vera lite, cioè se dubbio nella lite non era, qual si fu mai la giusta causa della transazione? *Qui transigit, de re dubia et lite incerta .... transigit* (3). Ma la ingiustizia di questa transazione apparirà vie meglio dal considerare, che non vi si osservò nè *misura*, nè *modo*.

H 3 §.LXXXVI.

(3) *L. 1, D. De transaction.*

§. LXXXVI. *Mancanza di cognizione del valore della cosa litigiosa.*

Modus quoque pecuniae, quae in transactionem venit, aestimandus est, ut puta quantitas transactionis; nam etiam ex modo fides transactionis aestimabitur (1). Or che fece il *Consiglio* per prendere idea del valor della roba, su cui si transigeva, e regolare il *modo*, la *misura* della transazione? Niente affatto.

Dall' acquisto, che fece de' feudi *Francesco Labonia*, al tempo della transazione, eran passati *quarantadue* anni. I feudi erano oltremodo aumentati di valore, per cagione del solo tempo; talchè negli *articoli* del reo convenuto, presentati nel *termine* della causa principale, non si era osato allegare niun miglioramento industriale, procedente dal possessore (2). Tutto sì fatto aumento successivo, unito al valore antico, era del fedecommesso; perchè la vendita intermedia, a cagione della sua nullità, non aveva interrotto il dominio antico. Questa certamente doveva essere la pretensione di chi sosteneva il fedecommesso. Il tribunale adunque dovea prendere idea del valor de' feudi di quel tempo; dovea commetterne una stima; e se il curatore aveva ommesso di domandarla, era del suo ufficio il supplirvi. L'apprezzo era tanto più necessario, quanto che la *Vicaria* nella vendita lo avea trascurato. Laonde il S. C. non sapeva neppure, qual fosse stato il giusto prezzo de' feudi del tempo, che uscirono di man degli attori.

§. LXXXVII. *Dilemma, che condanna irremisibilmente la transazione.*

Egli è un dilemma, già da noi adoperato contra la vendita, il quale quì torna con pari vigore contra la transazione; che

(1) *L. sup. cit.* §. 10.

(2) *Vol. II, pro D. Ant. et D. Salv. Lab. Fol.* 88--93.

che o il S. C. tenne il fedecommesso fondato su l' intiero valor delle terre, e doveva prender cognizione di questo valore, il che non fece; o il suppose ristretto alla sola somma di duc. *trenta mila*, e cadde nel medesimo antico sbaglio della *Vicaria*. Nell' un caso mancò la *misura* della transazione; nel secondo un *manifesto errore* prese il luogo di quel vero, ch' era il principale a dover essere conosciuto.

§. LXXXVIII. *Ingiustizia della transazione, supposto che i soli 30 mila ducati fossero stati del fedecomm.*

Ma lasciando il suo corso all' antico errore, potevasi mai negare al fedecommesso il ristoro della perdita fatta coll' *Annunziata*, attento l'impiego seguito contra il prescritto del decreto? Questa perdita allora assorbiva tutto l' impiego de' duc. *trentamila*; poichè i creditori di quel banco non prima di una transazione seguita nel XXVIII del passato secolo (3), furono assicurati d' una parte del loro avere, che venne ridotto ad un terzo, e forse anche a meno. Negli atti della *spedienza* della transazione non s' incontra niuna pruova della probabilità di sì picciol ricupero appresso seguito. Oltre al ristoro di cotal perdita si potevan mai negare al fedecommesso i ducati *settemila*, che s' eran lasciati pagar liberi ad *Alessandro*, non ostante che non avesse egli esibito il menomo documento di avergli sborsati del suo, per impedir la ricompera di *Bocchigliero*? Queste partite, ancorchè la vendita si fosse lasciata ferma, davano un' azione di certo e sicuro credito al fedecommesso, eguale alla loro somma; credito, sopra cui non cadeva nè transazione, nè accomodamento di sorta alcuna. Or colla transazione non ricuperò il fedecommesso, che *diecimila* du-

H 4 cati

(3) *Vol. II, inter D. Joseph. Labon. Fol.* 258—261.

cati, i quali rimasero e son tuttavia in mano del *Principe Sambiase*. Altri duc. *dumila* furono promessi liberi agli attori per pagarne le spese della lite. Questa fu tutta la transazione.

§. LXXXIX. *Conchiusione.*

Qual conto dunque se ne dovrà tenere? Udiamolo da ULPIANO: *Si prætor aditus* CITRA CAUSÆ COGNITIONEM *transigi permiserit, transactio nullius erit momenti. Prætori enim ea res quærenda commissa est, non negligenda ac donanda. Sed si non de omnibus quæsierit, quæ oratio mandat, hoc est de* CAUSA, *de* MODO, *de* PERSONIS *transigentium, dicendum est, quamvis de quibusdam quæsierit, transactionem esse irritam* (1). Ma che altro avrebbe detto il giureconsulto, se tutte le dette ricerche si fossero trasandate e trascurate; quella della convenienza di ciò, che si dava, con ciò, che si pretendeva; quella de' motivi della transazione; quella delle circostanze de' transigenti? Che avrebbe detto, se fra queste circostanze delle persone ne fosse concorsa una molto più forte di tutte le supposte dalla legge, poichè la legge parla di maggiori, a cui sieno stati lasciati alimenti, e quì si trattava della sussistenza perpetua di futuri chiamati, che son riguardati anche più de' minori (§. LIV).

La particolar cura, che la legge prende delle transazioni sugli alimenti *lasciati*, è in grazia non solo della persona dello *alimentario*, ma inoltre della cagione di tali alimenti, ch'è l' *ultima volontà*; della cui osservanza sono i legislatori gelosi oltremodo (2). Quì nella nostra causa abbiamo la cagione; ch'

(1) *L. VIII*, § 17, *D. De transactionibus*.

(2) *Transactio super alimentis futuris, testamento vel codicillis relictis, non aliter rata habetur, quam si auctore prætore facta*

ch'è la stessa, poichè si tratta di fedecommesso per testamento; ma le persone son più favorite.

§. XC. R. *Assenso non registrato.*

Finalmente la transazione, di cui trattiamo, è nulla per una nuova ragione tanto potente, quanto semplice. Il regio assenso impetrato sulla medesima non si vede *registrato*. E' notissimo fra noi, che gli assensi sopra contratti di cose feudali, si hanno per non conceduti, se non succeda la loro registrazione. Mancando la registrazione, l' *assenso* si ha per mancante. Mancando l'*assenso*, resta inoperoso il decreto di *Expedit*, quando si tratti di roba soggetta a fedecommesso (3). La mancanza della registrazione andava riferita fra' difetti estrinseci della transazione. Ma poichè tal difetto è pienamente decisivo, l'ho riserbato all'ultimo, per farlo obbietto di più distinta attenzione.

Lesione della vendita e della transazione.

§. XCI. *La cessione rescinde le transazioni de' minori. Di quanto debba essere.*

La transazione nondimeno è lo schermo, in cui fa vista il *Principe Sambiase* di più confidare; a cagion che tale atto, secondo il puro diritto romano, non sia soggetto a rescissione per *lesion* di qualunque sorta. Io finora ho considerata la transazione per lo lato della sua *invalidità*, e l'ho dimostrata nul-

---

ita fuerit, et si alimentarii causa melior fiat; CUJUS FAVOR HIC VERSATUR, ET ULTIMAE VOLUNTATIS, QUAM EXPEDIT SORTIRI EFFECTUM. PEREZ. *ad C. tit. De transact. n.* 11.

(3) *Pragm. un. De vinculis amovendis.*

nulla; poichè la nostra non è una transazione ordinaria, ma di quelle commesse alla prudenza del pretore, che senza le debite osservanze sono irrite e vane. Con tutto ciò non ripugno di riguardarla colla parte anche per lo dato della *lesione*, ma secondo principj più legali e più ricevuti.

Egli è vero, che per diritto romano la *transazione* non si rescinde per *lesione* (1). Ma lasciando stare, che l'intervento del dolo la soggetta a rescissione, del qual dolo patenti indizj si scorgono nella nostra; egli è vero altresì, che il foro dietro il BARTOLO ha estesa la forza della *lesione enorme* anche sopra le transazioni (2). Egli è finalmente verissimo, che *il contrasto* di questo punto del diritto romano col diritto ricevuto è per le sole transazioni de' maggiori; poichè quelle, che interessano minori, sono state sempre soggette alla *restituzione in intiero*, ch'è una spezie di rescissione; e questa via è aperta al minore, ancorchè la *lesione* sia molto di sotto all' *enormità*.

Un titolo di proposito del *Codice* assicura questo benefizio a' minori (3). La sua somma è colla massima precisione contenuta nelle seguenti parole del dotto PEREZIO: *Minori cum adversario suo transigenti, tutore vel curatore auctore, vel cum cohere-*

(1) *L. LXXVIII*, §. *ult. D. Ad Trebell.*

(2) BARTOL. *ad L. II*, *Cod. De rescindenda vendit. n.7 et* B. BRUNNEMANN. *ad cit. L. n. 9.*

DE FRANCHIS, *decis. CLIX*, *n. 7.*

In *Savoja* per temperare un diritto sì radicato, fu fatto un editto, col quale è statuito, che per potersi le transazioni *insinuare* dovessero prima passarne trenta dì; acciocchè eseguita la *insinuazione* con tutta questa maturità, allora finalmente non si desse ascolto a querela di lesione di qualunque grado, tranne i casi della forza, o del dolo di proposito. FABER, *suo C. Def. X*,

herede aut socio divisionem facienti, *restitutio datur*, *qua impetrata*, *eisdem*, *quas prius habuit*, *actionibus utetur*, *jusque suum pristinum consequetur*, *quasi nulla præcessisset transactio* (4).

Quanto esser debba il *danno*, che si ricerca, perchè la restituzione abbia luogo, nel diritto non è definito, ed è variamente stimato dagli scrittori. Certo è, che la lesione, la quale appena appena trapessi la metà di quanto si conveniva, è sufficiente causa di rescissione fra maggiori (5). E' parimente certo, che tra minori, la legge lascia passare il solo *picciolissimo* danno, e non sempre, ma quando il suo risarcimento ripugni a un interesse maggiore (*). Fra questi estremi ondeggia quel *danno*, che porta seco la restituzion de' minori. I DD. hanno cercato di fissarlo, ma co' lor dispareri gli hanno comunicato una maggiore incertezza. Chi pretende, che il minore abbia ad esser leso nella *terza* parte; chi nella *sesta*; e chi contentasi della *decima* (6). Delle quali opinioni le ultime due accostandosi più al vero, par che abbiano data origine agli *additamenti di decima* e di *sesta*, che si ricevon tra noi dopo terminate le ordinarie licitazioni, come in compenso di lesione patita dalla persona beneficiata. Ma per dar noi a' nostri calcoli un punto di appoggio sicuro, non sia nè la *decima*, nè la *terza* parte, ma la *sesta*, ch'è media fra loro. §.XCII.

X, *De transaction. Def. IV*, *Si adversus transactionem etc.*

(3) *Si adversus transactionem*, *vel divisionem*, *in integrum restitui minor velit*.

(4) *Ad tit. tit. n.* 1.

(5) *Ex L. II*, *C. De rescind. vendit.* Bartol. *ibi*.

(*) *Scio illud a quibusdam observatum*, *ne propter satis* MINIMAM REM VEL SUMMAM, *si majori rei vel summæ præjudicetur*, *audiat ur is*, *qui in integrum restitui postulat*. *L. IV*, *D. De in integr. restitutionibus*.

(6) Maffejus, *De restitution. in integr. Lib. I*, *Cap. VI*.

§. XCII. *Lesione considerata riguardo all' impiego de' 30000 duc.*

Venendo all' applicazione, noi possiamo riguardare la lesione della nostra causa per due aspetti; per quello dell' impiego col banco dell' *Annunziata*; per quello del prezzo de' feudi. Nell' uno e nell' altro modo di ravvisarla, la troveremo grande e considerabile.

Al tempo della transazione il capitale impiegato coll' *Annunziata* si teneva del tutto perduto. Diamo a chi fece la transazione un prevedimento profetico del ricupero, che indi a molti anni se ne fece di qualche parte; e riduciamo la perdita di quello impiego alla vera ed effettiva, a cui la ridusse il tempo; cioè alla perdita di oltre a *ventunomila* ducati, o in quel torno. Aggiungansi a questi i *settemila* abbandonati liberi ad *Alessandro*, senza niuna pruova che fossero suoi proprj (§. XLI); e i *dumila* oltre il prezzo antico, offerti dallo stesso *Alessandro* in compenso dell' apprezzo, e rifiutati dalla *Vicaria* (§. LXVII). Abbiamo in tutto ducati *trentamila*. Sul ristoro di questa somma non cadeva alcun giusto dubbio per le cose dette di sopra (§. LXXXVIII). Era un danno inferito al fedecommesso per essersi operato alla cieca. Si dovrebbe aggiungere a tal perdita la perdita del profitto, che sarebbe naturalmente in ventitrè o ventiquattro anni derivato al fedecommesso dall' acquisto di un podere, se a' feudi si fosse almeno surrogato un podere. Ma io voglio ommettere questa partita, perchè indeterminabile. Voglio inoltre diminuir d' un terzo la prima, in grazia del dubbio evento, a cui sono soggette anche le meglio giustificate pretensioni. Avanzano per lo fedecommesso ducati *ventimila*. Or la transazione fu per *diecimila*. Vi s' imputino anche i *dumila* pagati per le spe-
se

(1) *Vol. II, int. D. Joseph. Labon. Fol. 242, loc. sign.*

se, quantunque liberi. Con tutta la liberalità del mio calcolo il fedecommesso fu leso di duc. *ottomila*; val quanto dire di quasi *due seste e mezza*.

§. XCIII. *Vantaggi dell'acquisto di Francesco: Pregj soprattutto di Campana*.

Ma non è questo il metodo di calcolare il danno del fedecommesso. Si è ragionato finora sopra una mera ipotesi, cioè che bastasse ristorare il fedecommesso dell'impiego perduto; laddove il suo diritto tende alla restituzione delle terre, come distratte *nullamente*, e con *lesione*. Della nullità de' contratti si è discorso abbastanza. Della lesione il primo capo è la vendita stessa. *Eo ipso læderunt, quod vendiderunt*. Il secondo è il basso prezzo, per cui si vendè. Tentiamo ora di dar della lesione per questo secondo capo quella idea, che attraverso del bujo sparsovi intorno dal tempo e dalla malizia, possiamo meglio colpire.

Campana e *Bocchigliero* furono vendute nel DCLXXVIII a *Francesco Labonia* senza licitazione. Il *Principe* di *Cariati Spinelli*, antico lor possessore, astrettovi da molti debiti, se ne disfece con una pena, che non potè dissimulare nel manifestare la detta vendita a quelle comunità (1). Erano amendue popolose di più, che dodici mila abitanti (2). La maggior parte se ne apparteneva a *Bocchigliero*. Ma *Campana*, per lustro di antichità; per opportunità di sito; per ampiezza, fertilità, ed amenità di contado; per varietà di prodotti, tra' quali la manna; per la industria de' suoi cittadini; per una fiera molto frequentata, detta la *Ronza*, che vi si tiene anche oggidì; per lo concorso continuo di forestieri, che vi si andavano a stabilire; per buon numero di chie-

(2) *Vol. II. pro D. Antonio et D. Salv. Labon. fol.* 380, *Lit. B*. E' confessione della parte contraria.

chiese, monisteri, ospedali ec. teneva il primo luogo sulla terra compagna, ed uno de' più distinti nella provincia. Ella era ricca di gran privilegj de' Re *Angioini* ed *Aragonesi*; uno de' quali, per altro perduto, si era, che dovesse mai sempre esser tenuta nel real demanio per lo real Primogenito. Venuta in mano dei *Duchi* di *Crosía*, tuttochè questi possedessero molte altre terre antiche di loro casa, fu ella sola a loro istanza trovata degna di essere eretta in principato; e così il suo detentore porta oggi il titolo di *Principe* di *Campana*. In questa occasione per mezzo di un regio Uditore furono verificati tutti i cennati e molti altri suoi pregj, che si leggon descritti in una lunga informazione (1). Siegue da questi fatti, che *Francesco Labonia* fece a dolce prezzo, perchè senza concorrenza e da un debitor bisognoso, un acquisto specioso e migliorabile di gran lunga.

§. XCIV. *Miglioramenti fattivi da casa Labonia.*

Che si fosse il *Labonia* studiato di migliorarlo, lasciando star gli argomenti, che derivano dal suo carattere industrioso, si dimostra da' pagamenti da lui fatti per esimer *Campana* dalle vessazioni de' suoi creditori, fino alla somma di duc. *6699. 30* (§. XLII). Simili pagamenti s' incontrano per la università di *Bocchigliero* fino alla somma di duc. *2779*, i quali per altro appariscono fatti non da *Francesco*, ma da *Alessandro* che al suo solito se gli appropriò (2): differenza, che nulla monta al proposito presente, poichè quì cerchiamo il fatto, e non l'autore. Lo stesso si dimostra dalla costruzione d'un *granajo* in *Bocchigliero*, che anche *Alessandro* attribuì a se (3). Lo stesso, da ani-

(1) *Vol. II, inter D. Joseph. Lab. etc. Fol.* 1—87.

(2) *Fol.* 89, *et* 108, *at. Eod.*

(3) *Fol.* 109, *Lit. B. Eod.*

animali, che vi erano di proprietà del barone (4). Lo stesso apparisce da lettere di *Domenico* al fratello (5).

§. XCV. *Aumento del valor delle due terre per cagioni generali*:

Ma poichè non abbiamo sufficienti notizie di tutti i miglioramenti industriali, precedenti alla rivendita de' feudi, passiame a investigare i benefizj fattivi dal tempo, de' quali abbiam tracce assai più palesi. Tali benefizj si riducono principalmente a due, e dipendono facilmente da una sola cagione, cioè dalla copia del danaro fatta progressivamente maggiore tra noi nel declinare del secolo passato.

Il primo fu l'alzamento de' prezzi delle derrate; il secondo lo sbassamento dell'interesse del danaro; cose, che quando non vi si frappongano degli ostacoli accidentali, sogliono verificarsi insieme, ed essere in ragion reciproca fra loro, come fu al tempo, di cui discorriamo.

L'alzamento de' prezzi delle derrate, accrescendo direttamente la rendita de' poderi, ne accresce per conseguente il valore, a cui la rendita serve di misura. Lo sbassamento degl'interessi, poichè l'interesse corrente del danaro è di norma alla stima de' beni stabili, fa che alla stessa rendita, *cæteris paribus*, corrisponda un capital maggiore; come per contrario, alzandosi l'interesse, dee corrispondervi un capital minore. Siccome per esempio, quando sia l'interesse al sei per cento, ducati dodici di rendita vagliono dugento ducati; così quando egli sia al quattro, essi ne vaglion trecento. Vero è, che gli stabili per ordinario si valutano ad una ragione alquanto più bassa dell'interesse del danaro, poichè gli stabili danno al possessore assai più vantaggi, che

(4) *Fol.* 245--246. *Eod.*
(5) *Fol.* 281. *Eod.*

che a' capitalisti il danaro impiegato; ma ad ogni modo l' una e l' altra ragione crescono e diminuiscono proporzionatamente, perchè l' una prende norma dall' altra.

§. XCVI. *Primo calcolo di tale aumento.*

Per calcolar l' aumento del valor de' due feudi dall' anno DCLXXVIII al XCVI, procedente dalla prima cagione, bisognerebbe aver sotto gli occhi la storia de' prezzi delle derrate di quel periodo; ma questa ci manca, e la indagine inoltre sarebbe molto operosa. Basti solo avvertire, che del fatto in generale non è da dubitare; e che nel particolare del nostro caso dovette egli spezialmente aver molto luogo, dacchè la più parte delle rendite di que' feudi erano in derrate, come apparisce da' conti degli *erarj* (1).

Per calcolare il secondo aumento abbiamo dati più noti. Nel DCLXXVIII l' interesse del danaro correva in *Napoli* tra il *cinque* e *mezzo* e il *sei* per *cento*. Infatti nell' assumersi *Alessandro* in nome del zio i ducati *tredicimila*, dovuti d' in su i feudi al *Principe* di *Colubrano* ed a *Teresa Cafara*, convenne per lo *sei* coll' uno (2), e pel *cinque* e *mezzo* coll' altra (3). Nel DCLXXX troviamo abbassati gl' interessi al *cinque*; poichè il *Duca* di *Crosia*, sottentrato ne' diritti de' sopradetti due creditori, stipulò al *cinque* le terze di ambi i capitali (4). Nell' anno finalmente XCIV, epoca della vendita, anzi alquanto prima, gl' interessi erano già calati al quattro. Infatti l' anno precedente, quando il *Duca* di *Crosia* si pose in mano le terre, in virtù dell' albarano, promise l' interesse del prezzo alla ragione del quat-

(1) *Vol. II pro D. Ant. & D. Salv. Lab. Fol. 96-108*

(2) *Proc. Exp. Vic. Fol. 72, a t.*

(3) *Fol. 82. Eod.*

quattro (5). Lo stesso interesse dava in quel tempo l' *Annunziata*, benchè le sue piaghe la facessero bisognosa di danaro a qualunque costo (6).

Da questi incontrastabili, e per così dire domestici fatti, perchè compresi nelle serie della causa, deriva, che nel corso de' sedici anni dalla compera alla vendita delle due terre, gl' interessi del danaro erano dal *sei* circa per cento discesi al *quattro*; cioè a dire diminuiti di quasi un terzo. Seguita da ciò che nel XCIV dovevano i feudi valere, per questa sola ragione, una metà circa più del prezzo antico. Se *sei*, alla ragion del *sei*, danno un capitale di *cento*; al *quattro*, il danno di *cencinquanta*. Aggiungasi a questo l' aumento derivato dall' aumento del prezzo delle derrate; e si dovrà confessare, che prescindendo dalle miglioraziazioni industriali, dovevano i feudi valere nel XCIV assai più di *ottantamila* ducati senza contarvi il dippiù, a cui sotto l' asta sarebbero giunti.

Nel XCIV., epoca della transazione, doveva questo valore esser cresciuto, se non per iscemamento ulteriore dell' interesse del danaro, che pare essersi per lunga pezza fermato al quattro; almeno per lo successivo aumento de' prezzi, che è sicuro. Il benefizio di tale aumento, essendo un dono del solo tempo, seguiva il dominio de' feudi, il quale per la nullità della vendita non era uscito di casa *Labonia*. Ma lasciando anche ciò, chi può contrastare, che al tempo della transazione, oltre il valor cresciuto de' feudi, avevano diritto gli attori agl' interessi di tale accrescimento? Ponghiamolo il detto accrescimento a soli *trentamila* ducati di più, quanti dovevano per lo meno essere al tempo della vendita; gl' interessi di *ventisei* anni importavano altri due *trentuno mila* e *dugento*.

I §.XCVII.

(4) *Fol.* 169. *Lit. C. Ead.*
(5) *VolII. pro D. Ant.* & *D. Salv. Lab. Fol.* 311, *a t. Lit.E.*
(6) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 194 & 207.

§. XCVII. *Secondo calcolo*.

Passiamo ad un altro calcolo sopra dati diversi. *Bartolo Sambiase*, comperatore delle due terre, morì nel DCCV. *Felice* suo fratello e suo successore, doveva pagare il *relevio* al *Regio Fisco*, così per *Campana* e *Bocchigliero*, come per cinque altre sue terre. La liquidazione di tal *relevio* importò tra il *Fisco* e il nuovo feudatario una lite, che fu transatta a tal modo. Pagò il *Sambiase* duc. *settecento settanta* pe' feudi più antichi, giusta la liquidazione precedente; *secento ottantuno* per *Campana* e *Bocchigliera*, giusta l' ultimo relevio pagato dal primo venditore *Principe di Cariati* nel DCLXII; e inoltre ducati *mille* di più a titolo di transazione, ma con patto, che non dovesse il Fisco prendere *informazione veruna delle vere ed effettive rendite di tutti i suddetti feudi* (1). Dividansi i *mille* proporzionatamente; ne ricadono duc. 469. 89 sopra *Campana* e *Bocchigliero*.

Nel definire il *relevio* antico, la rendita delle due terre si era liquidata per annui duc. *mille quattrocento sei*, tolta l'adoa (2). Duplicando la giunta del DCCV, abbiamo un soprappiù di rendita nella somma di annui *novecento trentanove*. Il totale monta annui duc. *dumila trecento quarantacinque*. Diesi capitale a tal rendita in ragione del tre per cento; perchè se il danaro allora si dava al quattro, i poderi si dovean vendere a men del quattro, e i feudi certamente a non più del tre. Avremo un valore di duc. *settantottomila* e più. Vi si aggiungano ducati *mille* di capitale, dovuti dalla università di *Bocchigliero* (3). Ed eccoci di nuovo presso egli *ottantamila* ducati del primo calcolo, senza contare, che nella transazione col *Fisco* dovè il *Sambiase* lucrar qualcosa, altrimenti non avrebbe egli transatto. Ma come voglio, che

(1) *Vol. II pro D. Ant. & D. Salv. Fol.* 304-306, *praesertim* 305, *loc. sign.*

che i miei calcoli posino sopra dati certi e i minimi, trascuro tutto quel più, che non posso definire, e che potrebbe sembrare parto della mia immaginazione. Se al tempo della vendita abbiamo *trentamila* ducati di avanzo gittato via; al tempo della *transazione* abbiamo altri *trentamila* ducati d'interessi di questo avanzo; come fu osservato nel primo calcolo.

§. XCVIII. *Terzo calcolo*.

Diamone finalmente un terzo. Mi si perdoni di grazia da' miei rispettabili ed umanissimi leggitori, se lascio scorrere questa memoria ad una lunghezza, che a me il primo va divenendo di peso. In una causa sì estesa, sì complicata, sì grave, dove la verità si va sempre più scoprendo, a misura che la si cerca; nella difesa d'una misera famiglia, che tutte ha riposte nelle mie mani le speranze della sua miglior fortuna; io mi reco a scrupolo qualunque ommissione, ed accetto più volentieri la taccia di tedioso, che di poco fedele.

Il terzo calcolo è sopra fatti egualmente sicuri. Oltre le rendite liquidate nella *Regia Camera* nel definire il relevio antico, se ne leggono altre *sub verbo signanter* nello strumento della vendita fatta a *Bartolo Sambiase*. Altre non comprese nè nello uno, nè nell'altro elenco, si ricavano da conti di *erarj* del tempo di *Alessandro Labonia*, presentati dalla parte avversa, e da sue confessioni negli *articoli* della causa, che terminò colla transazione. Altre finalmente sono state per buona ventura rivelate dalla stessa parte avversa nella seguente occasione.

Alcuni anni dopo la transazione, volle il *R. Fisco* confinare la *regia Sila* di *Cosenza*, e reintegrarla di quanto se se tro-

I 2 va-

(2) *Fol. 202. 203. Eod.*

(3) *Proc. Exp. Vic. Fol. 162, Lit. A.*

vasse smembrato da' vicini. In questa operazione le furono incorporate *dieci difese* del tenimento di *Bocchigliero*, che si erano sempre riguardate proprie del *Barone*, salvi solo alla università alcuni diritti su quattro di esse. Il *Principe Sambiase* dopo qualche contesa col *Fisco* finalmente le riebbe nel DCCXXXI, mediante il pagamento di duc. *dumila cinquecento*, a titolo di transazione. Nel XXXIII comparve nel S. R. C. e convenne i signori di *Labonia*, domandando così la somma pagata al *Fisco*, come i frutti del tempo litigioso, colle spese della lite. Provò egli nel detto rincontro, che le *dieci difese* erano state del *Principe* di *Cariati*; da costui eran passate in potere di *Alessandro Labonia* colla terra di *Bocchigliero*; da *Alessandro* eran passate nella sua casa insieme co' due feudi. Manifestò e provò allora, quanto ciascuna delle dette difese *avesse sempre fruttato*, *e fruttasse*, con una minutezza grandissima. La somma delle loro rendite non era meno di annui duc. 1108. 50; di cui una sola picciolissima parte se ne trovava nelle carte precedenti. Questa lite mossa dal *Principe* a' signori di *Labonia* restò soffogata dalla maggior lite, che costoro a lor volta mossero nel DCCL a lui, incoraggiti facilmente da' nuovi lumi, che sotto l'apparenza d'un travaglio non lieve avea la Provvidenza per le mani del loro avversario loro inviati.

Io presento al S. C. un prospetto delle varie rendite per sì diverse vie investigate. Io mi sono in modo studiato di schivare qualunque ripetizion di partita, e di fare che ogni rubrica seguente nulla contenesse delle antecedenti, che nel dubbio ho sempre rigettato quello, che non vedeva chiaro. Ho divise per tutti gli anni, che mi son passati tra le mani, le partite variabili ed eventuali. Ho trascurate finalmente le troppo picciole.

Con tutte queste estenuazioni risulta da sì fatto calcolo la somma di annui ducati *dumila secento ventisei*. Da questa si ha solamente a togliere il frutto de' duc. *dumila cinquecento*, spesi dal de-

detentore per lo ricupero delle *difese* di *Bocchigliero* ; che può essere di *cento* ducati l'anno, e sieno di *cento ventisei*, per non curar le decine. Restano annui ducati *duemila quattrocento*. Al tre per *cento* gli corrisponde un capitale similmente di duc. *ottantamila*.

§. XCIX. *Parallelo de' tre calcoli*.

I risultati del primo, del secondo e del terzo calcolo sono quasi perfettamente identici. La sola loro coincidenza è un grande argomento di verità. Del resto ciascuno dee contenere qualche mancanza, perchè niuno comprende tutto quello, che si dovea calcolare. Il primo infatti non comprende nè i miglioramenti industriali, o pochi o molti che fossero, della famiglia *Labonia*; nè le rendite de' corpi e de' diritti ignoti; nè tutto l'aumento procedente da quello de' prezzi delle derrate. Il secondo non comprende quel vantaggio, che il *Principe Sambiase* trovò nel transigersi col *Fisco* intorno al relevio. Il terzo ha più dati; ma egli stesso non comprende l'aumento, che delle sole rendite provenienti dalle dieci *difese* di *Bocchigliero*. Tutti sono sopra dati sicuri; ma i due ultimi non derivano, che da scritture e da confessioni della parte avversa.

§. C. *Obbiezioni*. *Risposte*.

Le sue stesse obbiezioni confermano le nostre dimostrazioni. Nell'undecimo degli *articoli* per essa presentati prima della transazione, ella assunse, che al tempo della vendita in tutto il regno si vendevano i feudi alla ragione almeno del *sei* e del *sette* per cento (1). Questa asserzione è smentita dalle cose di so-

(1) *Vol. II pro D. Ant. et D. Salv. Lab. Fol. 93.*

sopra dette. Se impiegavasi allora il danaro al *quattro*, non si potevano i feudi vendere a più del *tre*. Ma da ciò s' inferisce, che il reo convenuto non fidandosi di trovare altrimente la giusta corrispondenza tra la rendita, che godeva, e il prezzo, che avea sborsato; duplicava la ragion della rendita per negare la duplicazione del capitale.

Nè si può dire, che la rendita fosse aumentata per industria del detentore; poichè in tutta la serie de' suoi articoli non vi si assume un miglioramento da lui fatto (1). Vi si dice solo, che sotto il venditor *Labonia* erano le terre deteriorate di molto; perchè gran parte de' cittadini erano andati a *stabilirsi* altrove, affin di sfuggire le vessazioni de' creditori di quelle università (2). Ma oltrechè si è veduto di sopra, come la famiglia *Labonia* soccorresse alle due università (§. XCIV); il preteso decadimento di que' feudi è smentito da una testimonianza molto autorevole per la parte. *Alessandro* impegnato di screditare i feudi al pari de' *Sambiasi*, allorchè ne chiese la vendita, non osò dire, che fossero deteriorati, ma solo *che potevano deteriorare* (3). E quando instò la seconda volta per far togliere la condizione del primo decreto; per bisogno di aggiungere un nuovo motivo, disse, che *a cagion della sua lontananza già andavano in decadenza* (4).

§. CI. *Considerazione sulla ommissione delle subaste.*

Abbiamo data una leggiera idea di quella lesione, che fino a un certo segno si può calcolare per via di fatti sicuri. Ma che si dirà, se vi si aggiunga quella derivata dalla mancanza dell'

(1) *Fol.* 88—93. *Eod.*

(2) *Fol.* 90 *et* 91, *Art. VII. Eod.*

(3) *Proc. Exp. Vic. Fol.* 2, *a t. Lit. B.*

dell' *asta*; la quale non può essere valutata, che colla immaginazione! Contemporaneamente alla vendita di *Campana* e di *Bocchigliero*, si vendè in *Camera* la terra di *Conca*. Era ella stata apprezzata duc. *ventiseimila dugencinquantotto*. Di botto se n' erano offerti *trentamila* (5). In esito delle licitazioni restò venduta per *cinquantaquattromila cinquecento diciassette* ducati (6).

Qual sarebbe il rancore di coloro, che permisero la vendita e la transazione, se potessero oggi aver sotto gli occhi queste idee! se vedessero per la facilità loro ridotta alla indigenza una posterità numerosa, commessa alla lor fede! se vedessero che i beni, di cui lasciarono spogliarla, fanno oggi le dovizie d'una famiglia aliena, e trascendono oggimai, in capo d'un secolo appena, i *dugento* e i *trecento mila* ducati! Egli è questo un accidente; ma un accidente fin da allora preparato; un accidente compreso nell' ordine delle cose prevedibili; un accidente in fine, a cui ha dato luogo la colpa, e perciò imputabile.

Forza de' decreti di *Expedit*.

§. CII. *Obbiezione*.

Ma qual che egli si sia (mi si opporrà forse) il merito intrinseco de' decreti, che permisero la *vendita* e la *transazione*, sono finalmente dichiarazioni solenni di due gran tribunali, non impugnate per molte decine di anni. Sono le cautele, che assicurano tutti i contratti, i quali si fanno sopra robe soggette a restituzione. Fanno *stato* e *cosa giudicata* per tutti i futuri chiamati, i quali si hanno come presenti ed intesi nella persona del curator dato a sostenere i diritti loro.

(4) *Fol.* 128. *Eod.*

(5) *Proc. Exp. Vit. Fol.* 203.

(6) *Vol. II inter D. Joseph. Labon. &c. Fol.* 177.

§. CIII. *Se la sentenza col possessore attuale pregiudichi a' futuri chiamati.*

Io rammento in prima al S. C. la quistione, che fanno i DD. intorno alle forze delle sentenze sopra roba soggetta, tra un estraneo e il possessore, per rispetto a' successori di costui, chiamati *ex propriis personis*. Pretendono alcuni, che a costoro, quando per non saperla, o per insuperabile impedimento, non abbian potuto aver parte nella lite, non mai ne risulti verun pregiudizio; ed hanno alla testa della loro schiera gli autorevoli nomi di ANDREA DA ISERNIA (1), di FILIPPO DECIO (2) e di altri, che si possono leggere presso il dotto ARIO PINELLI (3). I seguaci del contrario parere negano la proposizione in generale, ma fra le molte eccezioni che ammettonno, convengono tutti in questa; che quando il chiamato attuale non si sia ben difeso, non solo per dolo o collusione, ma benanche per *colpa* o per *negligenza*, la sentenza in questi casi non vaglia contra i seguenti chiamati. Il lodato PINELLI la dà per una dottrina non controversa. *Si successor velit probare, sententiam, quæ sibi objicitur, latam fuisse ob* CULPAM, DOLUM *vel* NEGLIGENTIAM *ejus, contra quem lata est*, UT TRADUNT OMNES (4). Lo stes-

(1) *In cap. Si vasallus de feudo* &c. vers. *Sed numquid* &c. *Rubr. Si de feudo fuerit controversia inter dom. etc.* Si vegga la conchiusione alla fine della col. 2. *Fol.* 157, *a t. Edit. Neap.* MDLXXI.

(2) *Cons. CCCCXLV*, *n.* 23...45.

(3) *Ad L. I*, *Part. III*, *C. De bonis matern. n.* 48.

(4) *Loc. cit. n.* 50 *limitat.* 4.

(5) *De Primigeniis Hisp. Lib. IV*, *Cap. VIII*, n. 7.

(6) *In cap. Si vasallus*, *Rubr. Si de feudo fuerit controversia etc.*

tessso insegna Lodovico Molina (5). Similmente fra' nostri Matteo degli Afflitti (6), Camillo de' Medici (7) ecc.

§. CIV. *Primo fondamento della eccezione*.

Il fondamento di questa dottrina è formalmente nella legge. Una pupilla coll' intervento del tutore era stata condannata *ex contractu paterno*. Indi il tutore la fece astenere dalla eredità; e si fece luogo all' erede sostituito. Si quistionò, se costui fosse tenuto di stare al giudicato. Fu risposto di si, *nisi culpa tutorum pupilla condemnata est* (*). Quella colpa, che nel caso della legge commise il tutore, difendendo male la pupilla da un estraneo; si vede commessa nel caso nostro da' curatori de' futuri chiamati, abbandonandogli alla imbecillità di *Alessandro* ed alle arti de' *Sambiasi*.

§. CV. *Secondo fondamento*.

La dottrina di sopra può inoltre avere un secondo fondamenro sulla teoría delle *restituzioni in intiero*, che il diritto concede a' minori, agli assenti, ed a tutti quelli, che per altra qualsisia causa sieno stimati meritevoli di questa equità (8).

 Quin-

(7) *Cons. I.*

(*) *Ex contractu paterno actum est cum pupilla, tutore auctore; & condemnata est. Postea tutores abstinuerunt eam bonis paternis, & ita bona defuncti ad substitutum, vel ad coheredes pervenerunt. Quæritur an hi, ex causa judicati teneantur? Rescripsit, dandam in eos actionem, nisi tutorum culpa pupilla condemnata est*. L. XLIV, D. *De re judicata*.

(8) *Item si qua alia mihi justa causa esse videbitur, in integrum restituam*. L. I, D. *Ex quibus causis majores etc.*

Quindi è, che siccome i minori pervenuti alla maggiore età possono fra quattro anni impetrare la restituzione *adversus venditionem, adversus transactionem, adversus rem judicatam, etsi tutor vel curator intervenerit*, come distintamente abbiamo da tutti i cennati titoli del *Codice*, e da altri luoghi del diritto; così i futuri chiamati dal punto, che le lor chiamate si fan presenti, vale a dire dacchè acquistano l'azione, si possono richiamare d'ogni atto seguito col loro predecessore, o col lor curatore, anche della cosa negligentemente o dolosamente con esso loro giudicata.

E qualunque sia il tempo trascorso dall'atto, di cui si richiamano, al momento, che abbia ciascuno acquistata l'azione e la possibilità di richiamarsene; questo diritto è frattanto sempre salvo, ed immune da prescrizione. Siccome nelle restituzioni de' minori sottrae la legge tutto il tempo della minore età; e in quelle de' maggiori tutto il tempo de' legittimi impedimenti (1); così in queste de' futuri chiamati non si contan le vite de' predecessori, poichè ciascuno sopravviene con un diritto, che non riconosce da chi l'ha preceduto. *Sic etiam in feudalibus descensivis vel agnatitiis* (conchiude dopo non breve ragionamento SAMUELE STRIKIO) *non natis, vel agere non valentibus nulla currit præscriptio. Ideoque si primus non revocat alienationem de feudo factam, potest revocare secundus; & si secundus negligit, poterit tertius, & deinceps. Et est ulterior ratio, quia sicut primus non potest alienando præjudicare secundo; sic nec etiam præscribi patiendo, quia præscriptio est alienationis species* (2).

§.CVI.

(1) L. *ult.* §. 1, C. De *temporibus in integr. restitution.*

§. CVI. *Applicazione*.

I nostri clienti per altro sono in un caso singolare. Sebbene le lor chiamate al fedecommesso si sieno verificate nella loro adulta età; si potrebbe poeticamente dire, che i lor primi vagiti furono doglianze e querele contra quelle dissipazioni, che gli facevano venire al mondo poveri e tapini. Essi infatti son nati, quando era inoltrata la presente causa, e mentre ferveva col maggiore ardore, vivente il padre ed un zio; quel zio, che dopo essersi stillato il cervello in ammassare *quarantadue* capi di *nullità* contra la sentenza del LXXII, in un volume *in folio* stampato, venne quasi matto, e morì disperato, per non poterne vedere il fine. Sicchè il tempo, che ha preceduto l'arrivo del loro diritto, è stato tutto impiegato in quella lite, che oggi proseguono essi.

A tal circostanza si aggiugne, che essendo tutti unici nella loro spezie i decreti, che ci si oppongono, quelli cioè della vendita e della transazione; e non formando tra noi giudicato per nessuno, non che per futuri chiamati, un singolar decreto o sentenza di qualsisia tribunale; l'affare è perfettamente intiero pe' nostri clienti. Ciascuno de' decreti in quistione è unico: dunque poteva essere impugnato, finchè non fosse trascorso il tempo dato a dolersene. Sonsi le doglianze prodotte in tempo, o per meglio dire anzi tempo, perchè i chiamati attuali proseguono una lite principiata prima del lor nascimento. Dunque niuno di quei decreti è passato in cosa giudicata.

§. CVII.

(2) *Oper. Tom.* VIII, *Disput.* XXVIII, *De jure successionis in revocandis bonis familiæ*.

§. CVII. *Se i decreti di* Expedit *passino mai in giudicato. Qual sia la cosa giudicata, e donde proceda la sua stabilità.*

Ma possono sì fatti decreti, per corso anche di qualunque tempo, passar mai in giudicato? Questa è l'ultima quistione, che mi propongo. *Non omnis vox judicis judicati continet auctoritatem, cum potestatem sententiæ certis finibus concludi sæpe constitutum est* (1). Qual sia la cosa giudicata la definisce MODESTINO: *Res judicata dicitur, quæ finem controversiarum pronuntiatione judicis accepit, quod vel condemnatione, vel absolutione contingit* (2). Fa d'uopo adunque, che preceda la controversia, che intervenga chi contraddica, che il giudice assolva o condanni. Il giudicato a buon conto nasce da quella parte di giurisdizione, che si appella *contenziosa*, e si esercita *in invitos*.

Di queste pronunziazioni parlan le leggi, allorchè dicono, che nè l'*errore*, nè l'*ambizione* del giudice sono vizj sufficienti a rescinderle, *essendo di pubblico interesse* la fermezza delle cose giudicate (3). Non vi sarebbe infatti tra gli uomini certezza di proprietà, non sicurezza di diritti, non quiete, non riposo, dove le liti non avessero un termine impreteribile, immobile; che vario, secondo la varia polizia delle nazioni, forma nondimeno presso ciascuna la cosa giudicata, a cui si attribuisce la forza della verità (4).

§. CVIII. *I decreti differiscono dalle sentenze, e non passano mai in giudicato.*

Per contrario le approvazioni, le autorizzazioni, che i magi-

---

(1) *L. VII, C. De re judic.*

(2) *L. I, D. De re judic.*

(3) *L. LXV, § 2, D. De re judic.*

gistrati interpongono, le dichiarazioni di *spedienza* e di *utilità*, sono atti di volontaria giurisdizione, che si esercitano *inter volentes*. Elle chiamansi propriamente, secondo il linguaggio del diritto romano, *decreti*, in opposizione delle *sentenze*, ossia delle pronunziazioni contenziose; que' *decreti* appunto, di cui si parla ne' titoli del *Digesto* e del *Codice*, *De rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt, sine* DECRETO *non alienandis : De prædiis minorum sine* DECRETO *non alien. De prædiis decurionum sine* DECRETO *non alien.* (*Cod. Lib. X.*). Della natura di tali atti, della loro differenza dalle sentenze, de' requisiti e delle solennità, che debbono accompagnarli, de' negozj, dove necessitano &c. si trova un famoso trattato di OTTAVIO SIMONCELLI, giureconsulto *Perugino* del secolo XVI (5).

In così fatti decreti, come avvertono gli scrittori, può facilmente insinuarsi l'errore o la frode, poichè l'accordo delle parti occulta spesso la verità, laddove nelle sentenze l'urto della contraddizione la discopre. Si può d'altra parte aggiungere, che niuna ragione di pubblico interesse ne garentisce la fermezza; poichè le parti posson trovarla questa fermezza nella buona fede e nell'uso delle debite cautele, come in tutte le altre convenzioni, che si formano senza la intervenzione del magistrato. Di qui è, che a differenza delle *sentenze*, i *decreti* di volontaria giurisdizione non mai passano in cosa giudicata; e non depongono giammai i vizj, con cui nacquero. Di qui deriva quel sì trito adagio del foro, *Expedit, si expedit*; il qual non altro significa, se non che tanto abbiano di fermezza le dichiarazioni di *espedienze*, quanto contengan di verità.

Lasciando i più antichi, come ALESSANDRO TARTAGNI, AN-

(4) *Res judicata pro veritate habetur.*

(5) *De decretis cæterisque solemnitatibus in contractibus minorum, aliorumve similium adhibendis* Veggasi la prefazione.

Angiolo da Perugia &c. si può leggere questa dottrina presso Aimone Cravetta (1), Filippo Decio (2), il Simoncelli (3), il Regg. Merlino (4) &c. Per un saggio della sicurezza, con cui tutti la insegnano, reco un tratto di quest' ultimo: *Cum enim causae cognitionem praecedere judicis decretum lex requirat, strictius in ipsa interpretanda proceditur, quam in sententia. Isthaec enim inter contendentes profertur, ideoque major fit causae discussio. At in decreto, cum voluntariae sit jurisdictionis, & inter partes volentes interponatur, non ita exacte res discutitur, nec causae cognitio adhibetur, prout antiquioribus relatis perbelle observat Decius.* Et sententia transit in rem judicatam, quod non est in decreto.

§. CIX. *Non sempre si presume a favor de' decreti.*

Finalmente laddove si presume sempre in favore della sentenza, i DD. disputano, se si debba il *decreto* presumere interposto *ex justa & vera causa*, o pure al contrario. L' Alciati conciliando gli opposti pareri, insegna, che in generale si dee presumere per lo decreto; ma non così, *quando apparet fuisse interpositum precipitanter*, *quando pars non edocuit plene judicem de negotio ...... quando in tali decreto esset error manifestus, seu vitium visibile ...* (*Immo tali casu decretum esset nullum*); e in più altri casi, che egli vien divisando (5). Nè decreti, che danno luogo alla nostra causa, noi abbiamo osservato *molta precipitanza; poca cognizione* del negozio, di cui si trattava; ma soprattutto *error manifesto* e *visibile* in essersi creduta sog-

(1) *De antiquitat. temp. Part. II, n. 17, & seqq.*

(2) *Cons. CCCLII, n. 7.*

(3) *De decretis &c. Lib. I, Tit. I, n. 28 & 29.*

soggetta al fedecommesso la sola somma di *trentamila* ducati „ in luogo della *tenuta* piena de' due feudi.

Sentenza da rivedersi.

§. CX. *Suo tenore.*

Non ci resta, che a fare qualche rapida considerazione sulla sentenza, di cui s'implora la rivoca; ed eccoci alfin d' un lavoro, che se guardato di fuori non può sfuggire la taccia della prolissità, speriamo che letto si giustificherà abbastanza presso chiunque comprende, che cosa importi in tanta varietà di argomenti *dire e dimostrare.*

Il tenore della sentenza si è: *Illustrem Principem Campanæ, D. Josephum Dominicum Sambiase absolvendum esse & absolvi debere ab impetitis pro parte mag. D. Josephi Laboniæ, etiam nomine, ut ex actis; solutis tamen prius per eumdem Ill. Principem in beneficium præfati D. Josephi quantitatibus deficientibus in capitali effectivo ducatorum triginta mille sexcentum triginta novem, debito per olim Bancum A. G. P. computatis tantum in eis ducatis decem mille intra summam ducatorum duodecim mille, contentis in instrumento transactionis de anno* MDCCXX, *& in causam fideicommissi solvi promissis; una cum interesse ad rationem ducatorum quatuor pro quolibet centenario a die litis contestatæ, vigore decreti diei* 12 *Junii* MDCCLXXI.

Et quantitates prædictæ reficiendæ, ex causa dicti capitalis effectivi ducatorum triginta mille sexcentum triginta sex, implicentur in emptionem bonorum stabilium, servata forma decreti M. C. Vicariæ diei 6 Martii MDCXCIV. *Et sic pariter exequatur tempore*

(4) *Cent. II, Controv. LXXIV, n.* 8.

(5) *De Præsumptionibus, Reg. III, præf.* X.

pore reemptionum tam capitalis debiti per dictum olim bancum A. G. P. quam ducatorum decem mille in precitato instrumento transactionis contentorum.

§. CXI. *Osservazioni sulla detta sentenza.*

1. La sentenza sembra fondata sul supposto, che il fedecommesso fosse sulla somma de' ducati 30,639. Altrimenti avrebbe dichiarata nulla la *transazione* e la *vendita*, che intanto possono reggere, almeno per la distrazione de' feudi, in quanto quel supposto sia vero. Ma che egli sia erroneo, si è dimostrato ad evidenza dal § V al § XXXVII.

2. Nella sentenza si ha per vero, che i ducati 30539 si sarebbero dovuti convertire in veri *stabili*, perchè i nuovi impieghi si ordinano in *istabili*, come impieghi di spezie diversa da quella degli antichi. Ciò corrisponde a quel, che si è dimostrato dal § LXXI al § LXXX. Intanto non si ordina, che il fedecommesso sia ristorato di quanto gl'importerebbe, che l'impiego de' ducati 30 mila si fosse eseguito nel modo prescritto dalla *Vicaria* e dal *Consiglio*. Un podere, che gli fosse stato comperato 30 mila ducati nella fine del secolo antipassato, varrebbe ora presso a centomila. Non si è neppure ordinato, che il credito sull'*Annunziata* cedesse a conto del reo convenuto, e ne pagasse egli il valore, per impiegarsi col resto in istabili almen da ora. Ciò sembra contraddire alla conosciuta verità del modo legittimo dello impiego. Del resto questa verità è puramente ipotetica. La verità assoluta si è, che la distrazione delle terre fu nulla e lesiva, come dal § XXXVIII al LXIX, e dall'LXXXI al CI. Nè il fedecommesso sarà mai veramente ristorato, se quelle non se gli restituiscano.

3. Nel-

(1) *Vol. I, inter D. Joseph. Labon. &c. Fol.* 20..23.

3. Nella sentenza si è avuto per vero, che soli *dieci mila* ducati della transazione, non tutti i *dodici*, si possano imputare al fedecommesso, perchè gli altri *due* furono promessi liberi. Questo accresce la ragion della lesione di quell'atto; poichè contando *dieci* e non *dodici*, la lesione rispetto allo impiego colla *Annunziata*, è di una *metà*, non di due *sesti e mezzo*, come porta il mio calcolo.

4. La sentenza non parla degli altri beni soggetti al fedecommesso di *Francesco*, ed acquistati da' *Sambiasi*. Il giudizio è stato introdotto per tutti i beni malamente distratti (1). Che *Bartolo Sambiase*, tra' beni burgensatici vendutigli da *Alessandro Labonia*, avesse acquistato un credito di duc. 4336. 13 sopra la università di *Campana*; che questo credito fosse un resto di un maggior credito, cioè di duc. 6899 30, dovuti a *Francesco* dalla stessa università, e quindi soggetto al suo fedecommesso; è dimostrato nel § XLII. Il S. C. non ha fatto motto di tal partita, la quale cogl' interessi di un secolo e più anni forma un obbietto gravissimo. Il reo convenuto deve i ducati 4336. 12, perchè gli ha ricevuti. Deve il resto fino a'duc. 6899. 30, perchè acquistò tutti i burgensatici di *Alessandro*, i quali supponendogli suoi proprj e liberi, erano almeno obbligati al fedecommesso per le dissipazioni di *Alessandro* stesso.

§ CXII. *Il gravame contra la sentenza è de' soli attori*.

Conviene avvertire, che per parte del *Principe Sambiase* non si trova *gravame* legittimo contra della sentenza. Le nullità furono prodotte da *D. Giuseppe Labonia* addì 27 di Gennajo DCLXXX (2). Il *Principe Sambiase* lasciò scorrere due mesi e tre dì di perfetto silenzio. Addì 30 di Marzo produsse istanza d'ine-

(2) Vol. II, *inter D. Joseph. Labon. Fol.* 3, & 13.

d'inefione. Effendo intempeſtiva, fu fatta dal *Commeſſario* toglier dagli atti, e conſervare ſeparatamente dallo scrivano; per riſolverſi dal *S. Conſiglio* in tempo della diſcuſſione delle *nullità*, che uſo ſe ne doveſse fare (1). I rimedj prodotti fuor di tempo ſono ineffi:aci. Danque il S. C. non dee tener conto della *ineſione*; ma pronunziare unicamente ſulle nullità degli attori.

Napoli MDCCCIII.

Fabbio Donnabella.
Giovanni Guida.
Gaſpare Capone.

(1) Carte ſeparate *Fol.* 1 & 8.